




Camera dei deputati



Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA



Atti del Governo

Schema di decreto correttivo del
Codice dell'ordinamento militare
D.Lgs. n. 404

n. 348

27 settembre 2011



Camera dei deputati

Senato della Repubblica

Documentazione per l'esame di
Atti del governo

Schema di decreto correttivo del
Codice dell'ordinamento militare

D.Lgs. n. 404

n. 348

27 settembre 2011

Servizi responsabili:

SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – Dipartimento Difesa

☎ 066760-4939 / 066760-4172 – ✉ st_difesa@camera.it

SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

☎ 066706-2451 – ✉ studi1@senato.it

I *dossier* dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: DI0415.doc

INDICE

SCHEMA DI D.LGS. RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AD D.LGS. N. 66 DEL 2010

- Presupposti normativi 3
- Il contenuto del decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) 6
- Il contenuto del decreto legislativo correttivo n. 404 8

TESTO A FRONTE

- Codice dell'ordinamento militare – Schema di Decreto legislativo correttivo 25

LAVORI PARLAMENTARI

4^a Commissione Difesa del Senato della Repubblica

- Seduta del 22 dicembre 2009 165
- Seduta del 12 gennaio 2010 167
- Seduta del 27 gennaio 2010 169

Commissione parlamentare per la semplificazione

- Seduta del 22 dicembre 2009 179
- Seduta del 24 febbraio 2010 181
- Seduta del 3 marzo 2010 186

GIURISPRUDENZA

- Corte Costituzionale - Sentenza n. 62 del 2009 191
- Tribunale di Verona – Ordinanza del 10 dicembre 2010 201

**Schema di D.Lgs. recante modifiche ed
integrazioni ad D.Lgs. n. 66 del 2010**

Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 11 articoli, reca talune **modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare** di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Come precisato nella relazione illustrativa trasmessa dal Governo ed allegata allo schema di decreto unitamente al parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 luglio 2011, "il codice, deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, è entrato in vigore il 9 ottobre 2010. A distanza di vari mesi dalla sua emanazione, s'intende apportare al provvedimento le necessarie modifiche, per eliminare **talune imperfezioni** testuali, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto **jus superveniens**. Le rettifiche (...) possono riguardare meri **errori materiali** di trascrizione occorsi nella redazione del codice, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione delle partizioni testuali per riassetto delle fonti originarie. Tra questo genere d'intervento, si possono annoverare anche quei **perfezionamenti** tesi ad una maggiore chiarezza delle disposizioni, senza con ciò innovare le materie che ne sono oggetto. La seconda tipologia di modifiche concerne il **recepimento delle disposizioni primarie** introdotte nell'ordinamento successivamente all'approvazione definitiva del Codice militare da parte del Consiglio dei Ministri".

Le citate correzioni sono state apportate in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 28 novembre 2005, n. 246 con il quale si è prevista la possibilità di adottare disposizioni di riassetto (oltre che integrative o correttive) dei decreti legislativi "di semplificazione" adottati ai sensi del comma 14 del citato articolo 14 della legge n. 28 del 2005, tra i quali rientra per l'appunto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (codice dell'ordinamento militare).

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 14 della legge n. 246/2005 (**legge di semplificazione per il 2005**), ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente. In particolare, il **comma 14 del citato art. 14** ha previsto l'adozione, entro il 16 dicembre 2009, di decreti legislativi volti ad **individuare le disposizioni legislative statali**, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, **di cui si ritiene indispensabile la permanenza** in vigore, con la conseguente abrogazione generalizzata della restante legislazione a decorrere dal 16 dicembre 2010. Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, emanato in attuazione di tale delega, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 14 dicembre 2009; esso fa salvi circa 2.400 atti normativi di

rango primario anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore¹. Il comma 15 del medesimo articolo dispone che i decreti legislativi di cui al comma 14 possano provvedere non solo alla individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare, il potere correttivo delegato dalle citate disposizioni ed esercitato attraverso lo schema di decreto legislativo in esame, può esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei **principi e criteri direttivi** di cui al comma 15 del citato articolo 14 della legge 246 del 2005 che a sua volta richiama l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato dal comma 15 dell'articolo 14 della citata legge n. 246 del 2005, detta i seguenti principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato

¹ Il decreto legislativo è stato preceduto da altri due interventi legislativi che, agendo in maniera speculare rispetto al meccanismo taglia-leggi ed utilizzando anche il lavoro di ricognizione effettuato a quel fine, abrogano espressamente circa 32.000 atti normativi, anche successivi al 1970. Si tratta dell'art. 24 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e del successivo decreto-legge 200/2008, convertito dalla legge 9/2009.

all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In sintesi è possibile:

- **eliminare** le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassetate;
- **perfezionare** il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale;
- **recepire** il cosiddetto *ius superveniens* che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice.

Il contenuto del decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare)

Come precisato all'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010, **oggetto del codice** dell'ordinamento militare risulta essere la **disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato**, della politica e dell'organizzazione militare, l'organizzazione ed il funzionamento del Ministero della difesa e delle forze armate. In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 esclude dall'ambito di applicazione del codice il Corpo della guardia di finanza, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Forze di polizia a ordinamento civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione agli schemi di decreti legislativi recanti il Codice dell'ordinamento militare ed il Testo unico delle disposizioni regolamentari (Schema di D.Lgs. n. 165 e Schema di D.P.R. n. 166) si segnala che tali provvedimenti sono stati trasmessi alle Camere ed assegnati all'esame della **Commissione parlamentare per la semplificazione** la quale, pur incardinando i citati provvedimenti, non ne ha concluso l'esame. Si segnala, peraltro, che nelle premesse del decreto legislativo n. 66 del 2010 si dà conto dell'acquisizione della proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, presentata nella seduta del 24 febbraio 2010. La **Commissione difesa del Senato** ha formulato le proprie osservazioni nella seduta del 27 dicembre 2011 (in allegato al presente *dossier* sono riportate le sedute dalle citate Commissioni con i relativi allegati).

Il codice, composto di 2272 articoli, è articolato nei seguenti nove libri:

1) organizzazione e funzioni, suddiviso in sei titoli:

- disposizioni preliminari composto dal solo articolo 1 in materia di oggetto e ambito di applicazione del codice;
- Consiglio supremo della difesa;
- Amministrazione della difesa, che, tra le altre cose, individua le funzioni del Ministro e del Ministero, del Consiglio superiore della forze armate, del Capo di stato maggiore della difesa e definisce l'ordinamento giudiziario militare;
- forze armate, con la definizione delle funzioni dell'esercito, della marina,

dell'aeronautica e dell'arma dei carabinieri;

- sanità militare
- istituti di istruzione e di formazione (scuole militari ed accademie)

2) beni suddiviso in otto titoli:

- disposizioni generali, che comprende, tra gli altri la definizione di patrimonio indisponibile della difesa di cui all'articolo 826 del codice civile);
- singole categorie di beni militari (nel titolo è ricompresa la disciplina in materia di alloggi di servizio);
- accesso di parlamentari a strutture militari
- dismissione di beni immobili e mobili
- modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell'interesse della difesa militare
- limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa
- urbanistica, edilizia paesaggio, energia, ambiente salute (in cui è ricompresa la disciplina in materia di incidenti legati all'utilizzo di sostanze pericolose e alla gestione dei rifiuti
- requisizione in tempo di guerra o grave crisi internazionale;

3) amministrazione e contabilità, suddiviso in tre titoli:

- disposizioni generali;
- attività negoziale del Ministero della difesa
- bilancio, norme di spesa, fondi da ripartire

4) personale militare, suddiviso in undici titoli:

- disposizioni generali;
- reclutamento;
- formazione;
- ruoli e conseguente dotazione organica
- stato giuridico e impiego del personale
- documentazione personale
- avanzamento e diversi profili di carriera
- disciplina militare
- esercizio dei diritti
- personale delle bande musicali
- personale dei gruppi sportivi

5) personale civile e personale ausiliario delle forze armate, suddiviso in cinque titoli:

- disposizioni generali;
- personale civile;
- personale religioso in servizio presso le Forze armate;
- personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate;

- personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta;

6) trattamento economico, assistenza e benessere, suddiviso in sei titoli:

- disposizioni generali;
- personale di leva;
- personale in ferma volontaria;
- personale non dirigente;
- personale dirigente;
- assistenza morale

7) trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio, suddiviso in sei titoli:

disposizioni generali;

- trattamento previdenziale normale;
- trattamenti per le invalidità di servizio;
- trattamento di fine servizio;
- trattamento previdenziale integrativo;
- decorati dell'ordine militare d'Italia e ricompense al valor militare.

8) servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in tre titoli:

- disposizioni generali;
- disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale;
- servizio degli obiettori di coscienza e degli ammessi a programma di recupero per tossicodipendenti in tempo di guerra o di grave crisi internazionale;

9) disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, suddiviso in tre titoli:

- disposizioni generali;
- disposizioni transitorie;
- disposizioni finali;

Il contenuto del decreto legislativo correttivo n. 404

Lo schema di decreto legislativo in esame, per la cui analitica descrizione si rinvia alla dettagliata relazione illustrativa trasmessa dal Governo unitamente al parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 26 luglio 2011, si compone di 11 articoli che intervengono su circa 180 articoli del citato codice dell'ordinamento militare.

In particolare, l'**articolo 1** incide sul **libro primo** del codice concernente l'organizzazione e le funzioni.

Nello specifico, le modifiche proposte sono volte ad adeguare le disposizioni ivi citate ai mutati assetti organizzativi intervenuti da ultimo con il DM 30 novembre 2010, concernente la soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare.

Al riguardo, si osserva che, da un lato, lo schema di decreto correttivo in esame apporta le necessarie modifiche volte ad adeguare le disposizioni del codice ai mutati assetti organizzativi (si vedano le modifiche agli articoli 101, 103, 104, 105, 107, 108, 113, 116 e 146 del codice) dall'altro lato, nessuna modifica è apportata all'articolo 143 del codice riguardante il Comando operativo delle forze aeree, soppresso dalla tabella 2 del citato DM (provvedimenti aeronautica militare) che ha contestualmente trasferito i relativi compiti al Comando della Squadra aerea, prevedendone la conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale.

L'**articolo 2** interviene sul libro secondo del codice, concernente i beni della difesa.

L'articolo in esame, oltre ad introdurre alcune modifiche di carattere formale -tra le quali si segnalano quelle concernenti il **naviglio militare**, con particolare riferimento alla **radiazione dal ruolo** e all'individuazione della categoria a cui appartiene l'unità in relazione alle caratteristiche costruttive e d'impiego-, provvede all'abrogazione:

- delle disposizioni attualmente recate dall'articolo 248 in materia di certificazione e **immatricolazione nel registro degli aeromobili** militari del Ministero della difesa e ciò in quanto la relativa normativa risulta essere è già contenuta nell'articolo 245 del codice della navigazione aerea;
- l'abrogazione **dell'articolo 248-bis** (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi), per pura utilità di *drafting* formale, con conseguente trasposizione integrale dei relativi contenuti nel medesimo articolo 248;

L'articolo in esame, alla **lettera i)**, novella, poi, l'**articolo 286** del codice al fine di aggiungere il nuovo comma 3-*bis* concernente la determinazione dei **canoni degli alloggi di servizio**.

Al riguardo, come precisato nella relazione illustrativa, tale introduzione è finalizzata a recepire nel Codice militare la normativa sopravvenuta in materia di alloggi di servizio, ai sensi dell'articolo 6, comma 21- *quater* del decreto-legge n.

78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (rideterminazione sul canone sulla base dei prezzi di mercato).

Nello specifico la nuova disposizione stabilisce che **con decreto del Ministero della difesa di natura non regolamentare**, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provveda alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal comma in esame dovranno affluire ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

Al riguardo, si segnala che il Consiglio di Stato nel citato parere, ha espresso talune perplessità sulla natura non regolamentare del citato provvedimento che dovrà essere adottato dal Ministero della difesa e ciò in quanto "l'atto pur agganciato a parametri che restringono la discrezionalità amministrativa, appare non del tutto vincolato, efficace verso terzi, generale ed astratto, capace di innovare l'ordinamento, tanto da avere natura normativa, che ne imporrebbe la qualificazione come regolamento".

Da ultimo, si segnala che la lettera *m*) modifica l'articolo 306, comma 2 del codice relativo alla **dismissione degli alloggi di servizio** del Ministero della difesa, per perfezionare il riassetto della disciplina contenuta nella norma originaria.

Gli **articoli 3 e 4** intervengono, rispettivamente, sul libro terzo e quarto del codice, concernenti l'amministrazione, la contabilità ed il personale militare.

Particolare rilevanza riveste la **lettera iii)** dell'articolo 4 volta a novellare l'**articolo 1359** del codice in materia di **richiamo**.

Al riguardo, si ricorda che in base alla normativa vigente (articolo 1359 comma 3) "**il richiamo non produce alcun effetto giuridico** e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva **l'annotazione in registri a esclusivo uso interno** per le finalità previste dal comma 4 (in materia di rimprovero".

La modifica proposta dalla lettera in esame è volta:

- eliminare l'inciso in base al quale **il richiamo non produce alcun effetto giuridico**;
- **eliminare** l'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno;
- **sopprimere il comma 4** dell'articolo 1359 in base al quale "si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente: a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero; b) per l'accertamento del presupposto di cui all' articolo 1369, comma 1, concernente la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo.

In relazione alle citate proposte di modifica si osserva che la modifica proposta, volta a precisare il carattere esclusivamente verbale del richiamo, potrebbe suscitare taluni dubbi interpretativi in relazione alle norme che, nel presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno attualmente dispongono:

- *la rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell'applicazione della misura disciplinare del rimprovero (art. 1360, comma 1);*
- *la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare:*

Si segnala, da ultimo, la modifica, prevista dalla lettera *qqq*) dell'articolo 4, relativa all'articolo 1389 del codice, concernente **la potestà decisionale del Ministro della difesa in materia di giudizio conseguente al procedimento disciplinare a carico del personale militare.**

Al riguardo, si ricorda che, attualmente, la disposizione in esame attribuisce al Ministro della difesa la possibilità di:

- **discostarsi**, per ragioni umanitarie, dal giudizio della Commissione di disciplina qualora questa abbia espresso un giudizio sfavorevole;
- **convocare, per una sola volta, una diversa Commissione di disciplina** se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma. in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.

Il codice dell'ordinamento militare contempla quattro sanzioni disciplinari di stato:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego;
- b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari;
- c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado;

d) la **perdita del grado** per rimozione.

Solo per la più grave di dette sanzioni, e cioè per la perdita del grado per rimozione, è prevista la sottoposizione alla valutazione del **Consiglio di disciplina**. Il codice contempla espressamente le procedure che regolano l'attivazione ed il funzionamento del collegio nonché la sua composizione. Si ricorda che la Commissione di disciplina non è un organo permanente ma un collegio che viene convocato ad hoc ogni volta che si presenti la necessità di giudicare in merito alla irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione e che essa, a differenza dell'analogo organo competente a valutare gli illeciti disciplinari del personale civile dello Stato, può solo pronunciarsi sull'applicazione o meno di tale sanzione.

In relazione alla citata normativa la modifica proposta dalla disposizione in esame è volta a:

- prevedere che il Ministro, in caso di giudizio favorevole al militare espresso dalla Commissione di disciplina, in presenza di gravi ragioni, possa motivatamente **chiedere un riesame alla medesima Commissione;**
- **eliminare il termine** perentorio di 60 giorni per la conclusione del giudizio di riesame da parte della Commissione.

Al riguardo, in relazione alle citate proposte di modifica appare opportuno chiarire le motivazioni poste a fondamento della scelta di ricondurre il potere di riesame alla medesima Commissione che già si è espressa sulla meritevolezza alla conservazione del grado del personale militare sottoposto a giudizio disciplinare.

A questo proposito si segnala che il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sullo schema di decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare, si era già espresso per la soluzione favorevole alla nomina di una nuova Commissione in quanto tale soluzione, corrispondente all'attuale formulazione dell'articolo 1389, appariva più garantista e conforme a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 62 del 2009.

La Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 62 del 2009, nel pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 nella parte in cui prevedeva la possibilità del Ministro di discostarsi *in pejus* rispetto al pronunciamento del Consiglio di disciplina, ha rilevato che: "E' opportuno sottolineare che la Commissione, nel pronunciarsi sul mantenimento o sulla perdita del grado, **non limita la sua valutazione a verificare l'esistenza dell'illecito disciplinare e la responsabilità del militare incolpato, ma esprime un giudizio globale.** Vale a dire che una volta accertata la responsabilità disciplinare, la quale costituisce, generalmente, il primo passaggio che il suddetto organo deve compiere, **quest'ultimo deve valutare**

tutto l'insieme dei fatti relativi alla mancanza contestata, l'incidenza che essa viene ad avere sulla disciplina militare, la lesione che arreca all'elevato livello di onorabilità che deve essere posseduto dagli appartenenti alle Forze Armate, nonché la personalità del militare, ivi compresi, quindi, quei "casi di particolare gravità" che, secondo la censurata disposizione, facoltizzerebbero il ribaltamento della decisione. **Ne deriva, quindi, che se i fatti posti alla base di tali "casi" hanno fatto parte del giudizio, su di essi già si è pronunciata la Commissione di disciplina, non ritenendo che legittimassero la perdita del grado".**

Appare, inoltre, necessario, prevedere espressamente un termine di conclusione del procedimento disciplinare in quanto la nuova formulazione dell'articolo 1389 nulla dice a questo proposito.

La successiva lettera vv) dell'articolo 4 interviene sull'articolo 1471 del codice concernente la **libertà di culto** del personale militare, con particolare riferimento al comma 5 in base al quale "rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica".

Le modifiche che si intendono apportare, da un lato, sono volte ad eliminare il riferimento al Concordato lateranense, **le cui disposizioni mantengono comunque la loro efficacia indipendentemente dalla citata soppressione**; dall'altro lato, mirano a garantire l'assistenza spirituale agli appartenenti a tutte quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge sulla base di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della Costituzione.

Da ultimo, si segnala la **lettera aaaa)** dell'articolo 4.

Tale disposizione è volta a reintrodurre nell'ordinamento giuridico ed in particolare nel codice dell'ordinamento militare, attraverso il nuovo articolo 1475 *bis*, il delitto di **associazioni di carattere militare con scopi politici**, già contemplato e disciplinato -con la medesima formulazione ora riproposta dal nuovo articolo 1475 *bis*- dal decreto legislativo n. 43 del 1948, successivamente abrogato dall'articolo 2268 del codice dell'ordinamento militare².

² Il decreto legislativo n. 43 del 1948, concernente il divieto delle associazioni di carattere militare all'articolo 1 contemplava la seguente fattispecie: "1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. 2. Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi. 3. La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi. 4. Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia. 5. Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo

Il citato nuovo articolo prevede:

- al comma 1, la fattispecie delittuosa di promozione, costituzione, organizzazione o direzione di **associazioni di carattere militare** che abbiano finalità politiche anche quale scopo da perseguire soltanto in via indiretta e mediata, sanzionata con la pena della reclusione **da uno a dieci anni**;

Tale comma corrisponde al comma 1 dell'abrogato articolo 1 del decreto legislativo n. 43 del 1948.

- al comma 2, la fattispecie delittuosa della **mera partecipazione** ad una associazione avente carattere militare, sanzionata con la pena della reclusione da **fino a diciotto mesi**;

Tale comma corrisponde al comma 2 dell'abrogato articolo 1 del decreto legislativo n. 43 del 1948.

- al comma 3, l'aumento della pena di cui al precedente comma 2, qualora l'associato sia in **possesso di armi (da uno a cinque anni di reclusione)**;

Tale comma corrisponde al comma 3 dell'abrogato articolo 1 del decreto legislativo n. 43 del 1948.

- al comma 4, la **definizione di associazione di carattere militare**, ancorandola ai parametri dell'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei strutturati ed organizzati gerarchicamente in modo simile a quelli militari e con organizzazione idonea a consentire l'impiego dell'intera collettività degli associati in azioni violente o minacciose; ai fini definitivi di cui al comma terzo non è essenziale che l'inquadramento e la strutturazione gerarchica siano palesate dall'adozione di gradi o di uniformi;

Tale comma corrisponde al comma 4 dell'abrogato articolo 1 del decreto legislativo n. 43 del 1948.

- al comma 5, l'esclusione della misura dell'**arresto preventivo** nell'ipotesi di mera partecipazione ad un'associazione di carattere militare del tipo di quelle di cui al comma 1;

Tale comma corrisponde al comma 5 dell'abrogato articolo 1 del decreto legislativo n. 43 del 1948.

- al comma 6, il **divieto alle associazioni od organizzazione dipendenti o collegate con partiti politici** o aventi anche indirettamente finalità politiche di dotare i propri aderenti di uniformi o di divise. La configurabilità della contravvenzione, punita con la sola pena dell'arresto, è espressamente esclusa in rapporto alle associazioni od organizzazioni con finalità sportive ed in rapporto agli istituti di carattere culturale o educativo. Nei casi in cui il reato è configurabile, è prevista la misura della confisca delle uniformi;

Tale comma corrisponde al contenuto dell'abrogato articolo 2 del decreto legislativo n. 43 del 1948.

- al comma 7, la **facoltà del Ministro dell'interno di vietare** ad associazioni o organizzazioni di qualsivoglia natura, limitatamente a periodi temporali determinati, l'uso in pubblico di uniformi o di divise;

Tale comma corrisponde al contenuto dell'articolo 3 dell'abrogato decreto legislativo n. 43 del 1948.

In relazione al citato articolo si formulano le seguenti osservazioni.

In primo luogo si fa presente che con l'ordinanza del 10 dicembre 2010 il Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 2268, comma 1, n. 297, del d.lgs. n. 66 del 2010 nella parte in cui abroga il più volte richiamato d.lgs. n. 43/1948, in relazione ai seguenti tre distinti profili di legittimità costituzionale.

In primo luogo, l'art. 2268, comma 1, n. 297, del citato decreto si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto la legge delega (l. n. 246 del 2005) non avrebbe attribuito al Governo tale potere abrogativo e pertanto la norma censurata sarebbe costituzionalmente viziata per "eccesso di delega".

Il Tribunale sottolinea, infatti, che "l'unico potere delegatogli [al Governo] era di adottare (come emerge dai lavori preparatori e confermato dal Consiglio di Stato) un provvedimento avente valore di ricognizione della legislazione vigente" e che, inoltre, "il decreto esulava dalla materia dell'ordinamento militare, come definita nell'art. 1 dello stesso codice"³.

In secondo luogo, la norma censurata sarebbe illegittima per contrasto con l'art. 18, comma 2, della Costituzione, che espressamente proibisce le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Infine, secondo il giudice veronese "la pronuncia richiesta alla Corte è diretta espressamente a riaffermare il principio di riserva di legge di cui all'art. 25,

³ In particolare, si legge nella citata ordinanza "il potere di abrogazione non potrebbe discendere dall'art. 14, comma 14, della legge delega (di cui il decreto censurato dichiara di costituire specifica attuazione): in applicazione di tale disposizione normativa, infatti, il legislatore delegato aveva già emanato il d.lgs. n. 179 del 2009, in cui aveva indicato proprio il d.lgs. n. 43 del 1948 tra le leggi che era "indispensabile mantenere in vigore". Tale delega, pertanto, non solo era già stata in precedenza esercitata dal Governo, ma oltretutto non attribuiva alcun potere abrogativo, essendo funzionale solo all'individuazione delle norme la cui permanenza in vigore non era ritenuta indispensabile. Né tale potere abrogativo sarebbe rinvenibile nella seconda previsione indicata come fonte del decreto legislativo, ossia il comma 15 dello stesso art. 14, contenente una delega alla "semplificazione o al riassetto" delle norme mantenute in vigore, anche al fine di armonizzarle con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970: l'abrogazione della fattispecie penale di associazione militare a fini politici, infatti, non era stata riprodotta in nessun testo normativo successivo (che la rendesse superflua), né si poneva implicitamente in contrasto con le disposizioni del nuovo codice militare (così da rendersi necessaria l'abrogazione in ragione di un miglior coordinamento sistematico)".

comma 2, Cost., violato proprio dall'illegitimo intervento di un organo diverso dal Parlamento”.

In relazione al giudizio di legittimità costituzionale in esame (la cui udienza in camera di consiglio è fissata per il prossimo 5 ottobre) si segnala che il Consiglio di Stato nel citato parere ha rilevato come “stante la pendenza di giudizio di costituzionalità sul punto, non sia opportuno intervenire con lo strumento del decreto legislativo delegato, pur dovendosi condividere l'intento di non lasciare priva di presidio penalistico una materia, quella delle associazioni a carattere militare, che, a parere della dottrina costituzionalistica più avvertita, deve essere presidiata da sanzioni costituzionalmente necessarie”.

Va, inoltre, rilevato, che la disposizione in esame, riproducendo testualmente il contenuto del decreto legislativo n.43 del 1948 richiama l'istituto dell'arresto preventivo, da tempo espunto dal nostro ordinamento giuridico e rispetto al quale sono stati sollevati in passato dubbi di legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda, poi, la collocazione sistematica del delitto in esame all'interno del codice dell'ordinamento militare, occorre considerare che ai fini della qualificazione soggettiva della fattispecie penale in esame non è richiesto il particolare status di militare in capo al soggetto attivo del reato, potendo il delitto essere commesso da chiunque si trovi nelle condizioni evidenziate dalla norma (organizzare, promuovere, costituire, dirigere..). Si valuti pertanto, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato se non sia più opportuno inserire la disposizione in esame in una diversa fonte normativa. (Nello specifico il Consiglio di Stato ha rilevato che “la proposta di introduzione dell'articolo 1475-bis intende riassettere le disposizioni del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 in materia di divieto delle associazioni di carattere militare, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, numero 297, prevedendo, analogamente a quanto già prevedeva il d.lgs n. 43 del 1948, fattispecie penali che andrebbero più convenientemente collocate in leggi penali”).

L'articolo 5 dello schema di decreto interviene sul libro quinto del codice, concernente **personale civile e personale ausiliario delle forze armate**.

La **lettera a)** del comma 1 dell'articolo 5 modifica il comma 2 dell'articolo 1533 relativo alla direzione del servizio di **assistenza spirituale** alle Forze armate.

Nello specifico la modifica proposta è volta ad attribuire all'Ordinario militare il grado di **generale di corpo d'armata**, anziché quello di tenente generale come

attualmente previsto (e corrispondente all'originaria formulazione della norma poi confluita nel codice⁴).

In relazione alla modifica proposta si segnala che il Consiglio di Stato ha rilevato che "la modifica proposta oltre a non apparire coerente con i criteri di semplificazione normativa e di omogeneità del linguaggio legislativo, decampa dalla sistematica dei gradi militari degli ufficiali generali disegnata dal codice".

Sono invece dettate dalla necessità di **perfezionare** il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale, le ulteriori modifiche disposte dall'articolo in esame concernenti:

- il collocamento nella riserva del cappellano militare;
- i requisiti speciali per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico;
- il riconoscimento del diploma di volontario della Croce Rossa ai fini dell'accesso ai corsi di infermieristica;
- la precisazione che il servizio reso come volontario della Croce Rossa in tempo di pace non può essere valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

Gli articoli 6 e 7 dello schema di decreto intervengono sui libri sesto e settimo del codice, concernenti, rispettivamente e il **trattamento economico, l'assistenza e il benessere del personale militare** (libro sesto) ed il **trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio** (libro settimo).

Nello specifico entrambi gli articoli novellano numerosi articoli dei citati libri del codice al fine di **recepire** il cosiddetto *ius superveniens* che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice e **perfezionare** il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale.

In particolare, si segnala che:

- la **lettera a)** novella l'articolo 1777, comma 1, relativo ai rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per assicurare la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, già espressamente prevista a favore del personale di leva e dei dirigenti, anche al personale in ferma volontaria e al personale non dirigente nonché per riassetto le disposizioni in

⁴ Legge n. 512 del 1961 "Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate".

materia di oneri amministrativi connessi con il comando del personale militare presso altre amministrazioni, introdotte dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 183 del 2010;

- **la lettera b)** riproduce all'articolo 1783, relativo al computo del servizio anteriormente prestato, i contenuti degli articoli 9, r.d. n. 3458 del 1928, e 8, r.d. n. 983 del 1930, abrogati dall'articolo 2268, comma 1, n. 56) e n. 61), del codice. Tale intervento, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al decreto appare necessario per perfezionare il riassetto normativo e prevenire possibili contenziosi;
- **la lettera c):** integra l'articolo 1791, relativo alla retribuzione base dei volontari in ferma prefissata, per inserire il riassetto del comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante trattamento economico integrativo dei militari VFP1 o in rafferma annuale che prestano servizio presso i reparti alpini;

Ulteriori modifiche apportate dall'articolo 6 riguardano:

- il **comma 4 dell'articolo 1798**, relativo alla **retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari**, al fine eliminare possibili incertezze circa l'attribuzione, anche agli allievi delle scuole militari, delle indennità operative previste per gli allievi delle altre scuole formative per inizio carriera;
- l'**articolo 1821**, relativo al trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri, per recepire le modificazioni apportate dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni della legge 224 del 1986, nel frattempo riassetate nel codice, prevedendo che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate;
- l'**articolo 1822**, relativo al trattamento economico del personale militare dirigente, prevedendo il riassetto del sesto comma dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante il computo nella tredicesima mensilità delle indennità di impiego operativo, impiego operativo per i reparti di campagna, imbarco, aeronavigazione, volo e controllo dello spazio aereo, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 798) del codice

Per quanto riguarda, da ultimo, le modifiche previste dalla lettera *b)* dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame si segnala che, con riferimento alla novella relativa all'articolo 1874, il Consiglio di Stato ha evidenziato che *“la proposta di modifica non tiene conto del fatto che l'ammontare complessivo della pensione comprende l'indennità di ausiliaria, unitamente ad altre voci del*

trattamento di quiescenza. È evidente che specificare una delle voci potrebbe indurre a ritenere che l'elencazione sia invece tassativa, con esclusione delle altre non menzionate".

L'**articolo 8** dello schema di decreto interviene sul libro ottavo del codice, concernente il **servizio militare e il servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale**.

Nello specifico l'articolo 8 novella il solo articolo 2081, comma 3, del codice al fine di precisare che il Consiglio di leva può annullare la dichiarazione di renitenza **se ricorrono i presupposti per l'autotutela**, mentre attualmente tale possibilità di annullamento è contemplata **nei soli casi e nei limiti previsti dal regolamento**.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto la modifica in esame la modifica "è finalizzata ad eliminare un errore di riassetto, atteso che il regolamento non disciplina la specifica materia di cui si tratta".

L'**articolo 9** dello schema di decreto interviene sul libro nono del codice, concernente le **disposizioni di coordinamento, transitorie e finali** del codice dell'ordinamento militare.

In particolare, alla necessità di **perfezionare** il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale, sembrano ispirarsi le disposizioni dell'articolo 9 concernenti:

- la guardia di finanza, al fine di perfezionare il quadro dei rinvii interni a norme applicabili anche al personale dello stesso Corpo, per esigenze di coordinamento rispetto a discipline o istituti riassetati nel codice;
- il collocamento del personale nella posizione di servizio permanente "a disposizione", "ausiliaria" "riserva";
- la composizione delle commissioni giudicatrici per l'avanzamento del personale e la promozione dei tenenti colonnelli nella posizione di "a disposizione";

Rivestono, invece, **carattere sostanziale** le modifiche previste alle lettere f) ed i):

Nello specifico la **lettera f)** novella il comma 6 dell'articolo 2229, relativo al regime transitorio del collocamento in ausiliaria coordinando la disciplina transitoria ivi prevista, relativa al collocamento in ausiliaria del personale, con le altre disposizioni transitorie che occorre applicare fino all'anno 2015 in materia di avanzamento degli ufficiali delle FF.AA., di cui agli articoli da 2233 a 2240 del Codice militare (meccanismi di modifica del numero delle promozioni).

Come precisato nella relazione illustrativa, "si tratta di un intervento di coordinamento sostanziale, venuto impropriamente a mancare in occasione del riassetto operato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, da perseguire ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sul quale si fonda l'intero codice, nonché con l'esigenza della coerenza sistematica che avrebbe dovuto orientare anche la riformulazione del presente articolo.

La lettera j) novella il comma 1 dell'articolo 2245, concernente le modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, prevedendo all'articolo 2016 il *dies a quo* di applicazione dell'articolo 1079 del codice, in base alla quale, per gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le vacanze organiche che si presentano nel ruolo al termine delle procedure di avanzamento devono essere colmate automaticamente con promozioni aggiuntive, nel limite di un decimo delle promozioni tabellari.

Anche in questo caso la relazione illustrativa precisa che "si tratta di un intervento di coordinamento sostanziale, venuto impropriamente a mancare in occasione del riassetto operato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, da perseguire ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sul quale si fonda l'intero codice, nonché con l'esigenza della coerenza sistematica che avrebbe dovuto orientare anche la riformulazione del presente articolo".

L'articolo 10 reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali mentre **l'articolo 11** prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico **l'articolo 10**:

- al comma 1 reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 300, comma 4, con riguardo alla disciplina concernente l'individuazione delle **denominazioni, degli stemmi**, degli emblemi e degli altri segni distintivi, **di cui il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto esclusivo**, nonché il relativo uso;
- al comma 2 rettifica la previsione introdotta dall'articolo 2147, comma 1, lettera e), del Codice militare- che ha novellato l'articolo 8 della

legge n. 53 del 1989, recante norme sullo stato giuridico di personale della Guardia di finanza - nel senso di abrogare al citato articolo 8 il comma 8, atteso che la relativa materia, concernente **trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio**, con riferimento al personale non dirigente è stata ridisciplinata dall'articolo 39 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ad oggetto "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007".

- al comma 3 reca una disposizione transitoria che si collega al riassetto dell'art. 811, nel quale vengono riprodotte a regime le previgenti **disposizioni di avanzamento riguardanti il Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM)**;
- al comma 4 individua alcuni interventi previsti all'articolo 9, comma 1, lettera p), recanti la soppressione di erronee abrogazioni previste dal codice, la cui efficacia è stabilita - in via del tutto eccezionale e in ragione degli inconvenienti tecnico-normativi recati da tali abrogazioni, peraltro senza conseguenze sul trattamento economico e previdenziale del personale.

Si segnala, da ultimo, che la **lettera p)** dell'articolo 9 abroga;

- l'articolo 268 del codice dell'ordinamento militare **che a sua volta disponeva l'abrogazione** del D.Lgs.C.P.S. 25-10-1946 n. 263, recante il nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati;
- l'articolo 552 **che a sua volta disponeva l'abrogazione** del il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, recante nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
- l'articolo 596, **che a sua volta disponeva l'abrogazione** della legge 18 marzo 1968, n. 263, recante riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti;
- l'articolo 993 **che a sua volta disponeva l'abrogazione** della legge 7-3-2001 n. 78, concernente la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

In relazione citate abrogazioni di abrogazioni si ricorda che il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha invitato il Ministero a valutare se "le abrogazioni delle abrogazioni disposte con la riformulazione dell'articolo 2268 non destino

perplessità sotto il profilo della sistematicità della disciplina facendo rivivere ora interi corpi normativi, già riassetati nel codice, ora singole disposizioni, fermo restando che, a fronte di abrogazioni “secche”, alle quali non corrisponde la recezione della disciplina vigente ante codice nel codice medesimo, le abrogazioni delle abrogazioni avranno, di norma efficacia per il futuro”.

Va peraltro rilevato che, con riferimento all’abrogazione della disposizione di cui al numero 993 del citato articolo 2268, che a sua volta disponeva l’abrogazione della normativa concernente **la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale** di cui alla legge 7-3-2001 n. 78, va valutata positivamente la scelta operata dal legislatore delegato di procedere, altresì, alla contestuale abrogazione delle disposizioni del codice (da 256 a 264 e 566) nelle quali la legge n. 78 del 2001 era stata riassetata e ciò in quanto tale tematica non sembra rientrare propriamente nella materia di riassetto oggetto della codificazione militare.

Testo a fronte

Codice dell'ordinamento militare – Schema di Decreto legislativo correttivo

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
Art. 16 <i>Ordinamento</i>	Art. 16 <i>Ordinamento</i>
<p>1. L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; b) area tecnico-operativa; c) area tecnico-amministrativa; d) area tecnico-industriale; e) due uffici centrali; f) Servizio assistenza spirituale; g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti; h) Circolo ufficiali delle Forze armate. 	Identico
<p>2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in non più di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all' <i>articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, e all' <i>articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i>, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo.</p>	<p>2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento vigente, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo.</p>
Art. 17 <i>Servizio di assistenza spirituale</i>	Art. 17 <i>Servizio di assistenza spirituale</i>
<p>1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per assicurare l'esercizio delle pratiche di culto del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, è disciplinato dal titolo III del libro V.</p>	<p>1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	<p>Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.</p>
<p align="center">Art. 22</p> <p align="center"><i>Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati</i></p>	<p align="center">Art. 22</p> <p align="center"><i>Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici</i></p>
<p>1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:</p> <p>a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona:</p> <p>1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'<i>articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374</i>, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;</p> <p>2) provvede, altresì, a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'<i>articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374</i>;</p> <p>b) in materia di armi chimiche:</p> <p>1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo</p>	<p>1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:</p> <p>a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona:</p> <p>1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'<i>articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374</i>, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;</p> <p>2) provvede, altresì, a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'<i>articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374</i>;</p> <p>b) in materia di armi chimiche:</p> <p>1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>diretto controllo, nonché quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'«annesso sui composti chimici» alla convenzione, detenuti per le attività non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC;</p> <p>2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalità e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorità competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale;</p> <p>c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della <i>legge 20 dicembre 2000, n. 420</i>:</p> <p>1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati;</p> <p>2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonché gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attività di distruzione.</p>	<p>diretto controllo, nonché quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'«annesso sui composti chimici» alla convenzione, detenuti per le attività non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC;</p> <p>2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalità e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorità competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale;</p> <p>c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della <i>legge 20 dicembre 2000, n. 420</i>:</p> <p>1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati;</p> <p>2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonché gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attività di distruzione.</p> <p>c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:</p> <p>1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;</p> <p>2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività;</p> <p>3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	<p>lavori di bonifica ai sensi del numero 2);</p> <p>4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;</p> <p>5) svolge l'attività di disinnescamento, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata e sotto il coordinamento delle Prefetture –Uffici territoriali del Governo competenti per territorio;</p> <p>6) propone ai Prefetti, per l'eventuale adozione del relativo decreto, le limitazioni alla proprietà che si rendano necessarie.</p>
<p>2. Con il decreto interministeriale di cui all' articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374:</p> <p>a) è stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale;</p> <p>b) è individuato, altresì, l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa;</p> <p>c) è istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalità della loro distruzione, e annotare, altresì, le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374.</p>	<p>Identico</p>
<p>3. Con il decreto interministeriale di cui all' articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, è definita la disciplina relativa alle attività procedurali e le modalità di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 24 <i>Altri organi consultivi e di coordinamento</i></p>	<p>Art. 24 <i>Altri organi consultivi e di coordinamento</i></p>
<p>1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:</p> <p>a) Comitato pari opportunità;</p>	<p>1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:</p> <p>a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;</p> <p>c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;</p> <p>d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;</p> <p>e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;</p> <p>f) Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale.</p>	<p>benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;</p> <p>b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;</p> <p>c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;</p> <p>d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;</p> <p>e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;</p> <p>f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;</p> <p>g) Commissione italiana di storia militare;</p> <p>h) Comitato etico.</p>
<p align="center">Art. 48 <i>Agenzia industrie difesa</i></p>	<p align="center">Art. 48 <i>Agenzia industrie difesa</i></p>
<p>1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli <i>articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i>, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'<i>articolo 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.</p>	<p>1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli <i>articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i>, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'<i>articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.</p>
<p>2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
applicabili.	
Art. 101 <i>Comandi di vertice dell'Esercito italiano</i>	Art. 101 <i>Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano</i>
<p>1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comando delle forze operative terrestri; b) Comando logistico dell'Esercito italiano; c) Ispettorato delle infrastrutture. 	<p>1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comando delle forze operative terrestri; b) Comando logistico dell'Esercito italiano; c) Ispettorato delle infrastrutture; d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; e) Comando militare della Capitale; f) Centro di simulazione e validazione.
<p>2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>	<p>2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>
<p>3. L'Organizzazione penitenziaria militare, di cui al titolo III, capo VI, sezione IV, del presente libro, dipende dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>	<p>3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti; b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; c) l'Organizzazione penitenziaria militare.
Art. 103 <i>Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano</i>	Art. 103 <i>Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano</i>
<p>1. L'organizzazione per il reclutamento e le forze di riserva è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>	<p>1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano, il Centro di selezione e reclutamento nazionale e i centri documentali.	2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano e i centri documentali.
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.	Identico
4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.	Identico
Art. 104 <i>Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano</i>	Art. 104 <i>Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano</i>
<p>1. L'organizzazione addestrativa comprende:</p> <p>a) i seguenti istituti di formazione:</p> <p>1) Accademia militare di Modena;</p> <p>2) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;</p> <p>3) Scuola militare «Nunziatella»;</p> <p>4) Scuola militare «Teuliè»;</p> <p>5) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;</p> <p>6) Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;</p> <p>b) le seguenti scuole d'Arma:</p> <p>1) Scuola di fanteria;</p> <p>2) Scuola di cavalleria;</p> <p>3) Scuola di artiglieria;</p> <p>4) Scuola del genio;</p>	<p>1. L'organizzazione addestrativa comprende:</p> <p>a) i seguenti istituti di formazione:</p> <p>1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;</p> <p>2) Accademia militare di Modena;</p> <p>3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;</p> <p>4) Scuola militare «Nunziatella»;</p> <p>5) Scuola militare «Teuliè»;</p> <p>6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;</p> <p>b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:</p> <p>1) Comando di artiglieria;</p> <p>2) Comando del genio;</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>5) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;</p> <p>6) Scuola dell'Arma trasporti e materiali;</p> <p>7) Scuola di amministrazione e commissariato;</p> <p>8) Scuola militare di sanità e veterinaria;</p> <p>c) il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari con alle dipendenze reggimenti di addestramento dei volontari e battaglioni di addestramento dei volontari; (si veda articolo 104, lettera a,) numero 6, dello schema di decreto correttivo)</p> <p>d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;</p> <p>e) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano.</p>	<p>3) Comando logistico di proiezione;</p> <p>4) Comando artiglieria controaerei;</p> <p>c) le seguenti scuole di specializzazione:</p> <p>1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;</p> <p>2) Scuola di amministrazione e commissariato;</p> <p>3) Scuola militare di sanità e veterinaria;</p> <p>d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.</p>
<p>2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 105 <i>Organizzazione logistica dell'Esercito italiano</i></p>	<p>Art. 105 <i>Organizzazione logistica dell'Esercito italiano</i></p>
<p>1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:</p> <p>a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;</p> <p>b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;</p> <p>c) i poli di mantenimento;</p> <p>d) il centro polifunzionale di sperimentazione;</p> <p>e) il Policlinico militare di Roma;</p> <p>f) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;</p> <p>g) il Centro militare di veterinaria;</p> <p>h) l'Istituto geografico militare.</p>	<p>1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:</p> <p>a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;</p> <p>b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;</p> <p>c) i poli di mantenimento;</p> <p>d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;</p> <p>e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;</p> <p>f) il Policlinico militare di Roma;</p> <p>g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;</p> <p>h) il Centro militare di veterinaria;</p> <p>h-bis) l'Istituto geografico militare.</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.	Identico
<p align="center">Art. 107</p> <p align="center"><i>Organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito italiano</i></p>	<p align="center">Art. 107</p> <p align="center"><i>Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano</i></p>
<p>1. L'organizzazione del servizio lavori e demanio:</p> <p>a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture;</p> <p>b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di gestire, secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;</p> <p>c) è articolata in comandi e reparti infrastrutture.</p>	<p>1. L'organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano:</p> <p>a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture;</p> <p>b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di mantenere, secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;</p> <p>c) è articolata in comandi e reparti infrastrutture.</p>
2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.	Identico
<p align="center">Art. 108</p> <p align="center"><i>Armi e Corpi dell'Esercito italiano</i></p>	<p align="center">Art. 108</p> <p align="center"><i>Armi e Corpi dell'Esercito italiano</i></p>
<p>1. L'Esercito italiano è articolato nelle seguenti componenti operative cui sono attribuite le funzioni di combattimento:</p> <p>a) Arma di fanteria;</p> <p>b) Arma di cavalleria;</p> <p>c) Arma di artiglieria;</p> <p>d) Arma del genio;</p> <p>e) Arma delle trasmissioni.</p>	<p>1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.</p>
<p>2. Le funzioni di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare sono attribuite a strutture di supporto che operano secondo il principio della specializzazione degli interventi e sono articolate nei seguenti armi e corpi:</p> <p>a) Arma trasporti e materiali;</p> <p>b) Corpo degli ingegneri;</p> <p>c) Corpo sanitario;</p>	<p>2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:</p> <p>a) Arma di fanteria;</p> <p>b) Arma di cavalleria;</p> <p>c) Arma di artiglieria;</p> <p>d) Arma del genio;</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
d) Corpo di commissariato.	e) Arma delle trasmissioni f) Arma dei trasporti e materiali; g) Corpo degli ingegneri; h) Corpo sanitario; i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite: a) le specialità delle singole Armi; b) l'articolazione delle singole armi in unità e reparti.	3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.
<p style="text-align: center;">Art. 113 <i>Organizzazione logistica della Marina militare</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 113 <i>Organizzazione logistica della Marina militare</i></p>
1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo ai seguenti ispettorati: a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; b) Ispettorato di sanità della Marina militare.	1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare, nonché ai seguenti ispettorati: a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; b) Ispettorato di sanità della Marina militare.
2. L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni: a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo; b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica; c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo; d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo; e) rappresentare il servizio nell'ambito	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.	
3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare.	Identico
4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.	Identico
Art. 116 <i>Organizzazione formativa della Marina militare</i>	Art. 116 <i>Organizzazione formativa della Marina militare</i>
1. L'organizzazione addestrativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: a) l'Accademia navale; b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»; c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.	1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: a) l'Accademia navale; b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»; c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena; e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.
2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.	Identico
Art. 118 <i>Corpi della Marina militare</i>	
1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio navale; c) Corpo delle armi navali; d) Corpo sanitario militare marittimo; e) Corpo di commissariato militare marittimo; f) Corpo delle capitanerie di porto; g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.	Identico
2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo.	2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo.

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto
Art. 119 <i>Corpo di stato maggiore</i>	Art. 119 <i>Corpo di stato maggiore</i>
<p>1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:</p> <p>a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;</p> <p>b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;</p> <p>c) comandare le forze navali comunque costituite;</p> <p>d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;</p> <p>e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;</p> <p>f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;</p> <p>g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;</p> <p>h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;</p> <p>i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;</p> <p>l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;</p> <p>m) presiedere le giunte di ricezione e di verifica.</p>	<p>1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:</p> <p>a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;</p> <p>b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;</p> <p>c) comandare le forze navali comunque costituite;</p> <p>d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;</p> <p>e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;</p> <p>f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;</p> <p>g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;</p> <p>h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;</p> <p>i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;</p> <p>l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p align="center">Art. 120 <i>Corpo del genio navale</i></p>	<p align="center">Art. 120 <i>Corpo del genio navale</i></p>
<p>1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:</p> <p>a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;</p> <p>b) costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine, gli impianti e gli attrezzi relativi;</p> <p>c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;</p> <p>d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;</p> <p>e) dirigere, amministrare e assolvere lavori degli arsenali e stabilimenti della Marina militare;</p> <p>f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;</p> <p>g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Marina militare;</p> <p>h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.</p>	<p>1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:</p> <p>a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;</p> <p>b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;</p> <p>c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;</p> <p>d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;</p> <p>e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;</p> <p>f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;</p> <p>g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;</p> <p>h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.</p>
<p align="center">Art. 121 <i>Corpo delle armi navali</i></p>	<p align="center">Art. 121 <i>Corpo delle armi navali</i></p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:</p> <p>a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all' <i>articolo 119</i>; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;</p> <p>b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;</p> <p>c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;</p> <p>d) dirigere i lavori di costruzione, di montaggio, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a);</p> <p>e) dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);</p> <p>f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;</p> <p>g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.</p>	<p>1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:</p> <p>a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all' <i>articolo 119</i>; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;</p> <p>b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;</p> <p>c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;</p> <p>d) dirigere i lavori di costruzione, di montaggio, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) , nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;</p> <p>e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);</p> <p>f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;</p> <p>g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 134</p> <p style="text-align: center;"><i>Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 134</p> <p style="text-align: center;"><i>Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i></p>
<p>1. Il Corpo delle capitanerie di porto -</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>Guardia costiera:</p> <p>a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;</p> <p>b) svolge, in regime di avvalimento, le attività a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	
<p>2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:</p> <p>a) svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;</p> <p>b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.</p>	Identico
<p>3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:</p> <p>a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;</p> <p>b) polizia nei porti e in corso di navigazione;</p> <p>c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;</p>	<p>3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:</p> <p>a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;</p> <p>b) polizia nei porti e in corso di navigazione;</p> <p>c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>d) polizia marittima;</p> <p>e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;</p> <p>f) personale marittimo;</p> <p>g) regime amministrativo della nave;</p> <p>h) diporto nautico;</p> <p>i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;</p> <p>l) autorità portuale nei porti in cui non è istituita un'Autorità portuale;</p> <p>m) servizi tecnico-nautici;</p> <p>n) sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del <i>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>;</p> <p>o) attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle <i>direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche</i>;</p> <p>p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del <i>decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28</i>;</p> <p>q) responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;</p> <p>r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.</p>	<p>d) polizia marittima;</p> <p>e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;</p> <p>f) personale marittimo;</p> <p>g) regime amministrativo della nave;</p> <p>h) diporto nautico;</p> <p>i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;</p> <p>l) autorità portuale nei porti in cui non è istituita un'Autorità portuale;</p> <p>m) servizi tecnico-nautici;</p> <p>n) sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del <i>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi</i>;</p> <p>o) attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle <i>direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche</i>;</p> <p>p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del <i>decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28</i>;</p> <p>q) responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;</p> <p>r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 146</p> <p style="text-align: center;"><i>Comando delle scuole dell'Aeronautica militare</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 146</p> <p style="text-align: center;"><i>Comando delle scuole dell'Aeronautica militare</i></p>
<p>1. Il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, retto da un generale di squadra e posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di reclutamento, selezione, formazione, qualificazione</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
specialistica basica del personale dell'Aeronautica militare appartenente a tutte le categorie, nonché l'addestramento iniziale al volo del personale navigante anche di altre Forze armate o di polizia, finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare.	
<p>2. Dal Comando delle scuole dipendono:</p> <p>a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;</p> <p>b) l'Accademia aeronautica;</p> <p>c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;</p> <p>d) la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».</p>	<p>2. Dal Comando delle scuole dipendono:</p> <p>a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;</p> <p>b) l'Accademia aeronautica;</p> <p>c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;</p> <p>d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;</p> <p>e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;</p> <p>f) la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».</p>
<p>3. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.</p>	Identico
<p>Art. 155 <i>Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri</i></p>	<p>Art. 155 <i>Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri</i></p>
<p>1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente.</p>	<p>1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).</p>
<p>Art. 165 <i>Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego</i></p>	<p>Art. 165 <i>Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego</i></p>
<p>1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato,</p>	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:</p> <p>a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;</p> <p>b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.</p>	
<p>2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.</p>	Identico
<p>3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.</p>	Identico
<p>4. Il Comandante generale è presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.</p>	Identico
<p>5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.</p>	<p>5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.</p>
<p>Art. 181 <i>Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare</i></p>	<p>Art. 181 <i>Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare</i></p>
<p>1. La Sanità militare provvede:</p>	<p>1. Il Servizio sanitario militare, d'ora</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>a) all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare;</p> <p>b) all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato;</p> <p>c) alla tutela della salute dei militari;</p> <p>d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;</p> <p>e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.</p>	<p>in avanti denominato «Sanità militare», provvede:</p> <p>a) all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare;</p> <p>b) all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato;</p> <p>c) alla tutela della salute dei militari;</p> <p>d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;</p> <p>e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.</p>
<p align="center">Art. 182</p> <p align="center"><i>Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica</i></p>	<p align="center">Art. 182</p> <p align="center"><i>Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica</i></p>
<p>1. Sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti:</p> <p>a) l'organizzazione sanitaria militare;</p> <p>b) le attività indicate nell' <i>articolo 181</i>;</p> <p>c) le attività di cui all' <i>articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193</i>.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all' <i>articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833</i>, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.</p>	<p>3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché della sanità pubblica veterinaria, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.</p>
<p align="center">Art. 188</p> <p align="center"><i>Organi centrali</i></p>	<p align="center">Art. 188</p> <p align="center"><i>Organi centrali</i></p>
<p>1. Sono organi centrali della Sanità</p>	<p>1. Sono organi centrali della Sanità</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>militare:</p> <p>a) la Direzione generale della sanità militare, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento;</p> <p>b) il Collegio medico legale;</p> <p>c) le Direzioni dell'autorità sanitaria delle Forze armate.</p>	<p>militare:</p> <p>a) la struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento;</p> <p>b) il Collegio medico legale;</p> <p>c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.</p>
<p align="center">Art. 189 <i>Collegio medico legale</i></p>	<p align="center">Art. 189 <i>Collegio medico legale</i></p>
<p>1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti.</p>	<p>2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.</p>
<p>3. Al Collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:</p> <p>a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;</p> <p>b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;</p> <p>c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>effettivi delle sei sezioni;</p> <p>d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;</p> <p>e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, è sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente.</p>	
<p>4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio.</p>	Identico
<p>5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.</p>	Identico
<p>6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all' <i>articolo 886</i>. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell' <i>articolo 993</i>.</p>	Identico
<p>7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima</p>	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9.	
<p>8. I componenti del Collegio medico-legale sono:</p> <p>a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;</p> <p>b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;</p> <p>c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.</p>	<i>Identico</i>
<p>9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.</p>	<i>Identico</i>
<p>10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che è costantemente mantenuto.</p>	<i>Identico</i>
<p>11. Il Collegio medico-legale dipende direttamente dalla Direzione generale della sanità militare; ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma, dei cui impianti si serve per l'attività di competenza.</p>	<p>11. Il Collegio medico-legale:</p> <p>a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;</p> <p>b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p align="center">Art. 190 <i>Sezioni del collegio medico legale</i></p>	<p align="center">Art. 190 <i>Sezioni del collegio medico legale</i></p>
<p>1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell' <i>articolo 189</i>.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:</p> <p>a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;</p> <p>b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;</p> <p>c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.</p>	<p>3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:</p> <p>a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di giustizia amministrativa;</p> <p>b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;</p> <p>c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.</p>
<p align="center">Art. 191 <i>Direzioni dell'Autorità sanitaria delle Forze armate</i></p>	<p align="center">Art. 191 Organi direttivi</p>
<p>1. Presso ciascuna Forza armata è istituita la Direzione dell'Autorità sanitaria che esercita le attribuzioni in materia di:</p> <p>a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all' <i>articolo 187</i>;</p> <p>b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza</p>	<p>1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:</p> <p>a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;</p> <p>b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
armata.	
2. Il direttore dell'Autorità sanitaria è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.	2. L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, presso ciascuna Direzione dell'Autorità sanitaria di Forza armata sono istituite: a) la commissione medica di 2 ^a istanza di cui all' <i>articolo 194</i> ; b) una commissione medica composta da: 1) il direttore dell'Autorità sanitaria di Forza armata ; 2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno; 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.	3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, sono istituite: a) la commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194; b) una commissione medica composta da: 1) l' Autorità preposta alla direzione ; 2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno; 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dal direttore dell'Autorità sanitaria di Forza armata; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione dell'Autorità sanitaria militare o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.	4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall' Autorità preposta alla direzione ; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.
Art. 194 <i>Commissione interforze di seconda istanza</i>	Art. 194 <i>Commissione interforze di seconda istanza</i>
1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta: a) dal direttore della Direzione dell'Autorità sanitaria di Forza armata ovvero da un suo delegato della Direzione dell'Autorità sanitaria di Forza armata, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza; b) da due ufficiali superiori medici, membri.	1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta: a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza; b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati alla competente Direzione dell'Autorità sanitaria di Forza armata, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del	2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 , nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
verbale della commissione medica di prima istanza.	commissione medica di prima istanza.
<p>3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.</p>	Identico
Art. 195 <i>Strutture sanitarie interforze</i>	Art. 195 <i>Strutture sanitarie interforze</i>
<p>1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:</p> <p>a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanità dell'Esercito italiano;</p> <p>b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;</p> <p>c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.</p>	<p>1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:</p> <p>a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano;</p> <p>b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;</p> <p>c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.</p>
Art. 196 <i>Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato</i>	Art. 196 <i>Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato</i>
<p>1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:</p> <p>a) contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla <i>legge 27 ottobre 1951, n. 1739</i>, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile;</p> <p>b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.</p>	Identico
<p>2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:</p> <p>a) l'organizzazione dei servizi di cui al</p>	<p>2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:</p> <p>a) l'organizzazione dei servizi di cui al</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;</p> <p>b) le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.</p>	<p>comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;</p> <p>b) le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate continuano a dipendere direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.</p>
<p align="center">Art. 197</p> <p align="center"><i>Organizzazione dei servizi umanitari</i></p>	<p align="center">Art. 197</p> <p align="center"><i>Organizzazione dei servizi umanitari</i></p>
<p>1. In conformità alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali:</p> <p>a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facoltà nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato;</p> <p>b) l'Associazione italiana della Croce rossa è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.</p>	<p>2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.</p>
<p>3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali.</p>	<p>3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate.</p>
<p>4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento.	
<p>5. Con direttiva del Capo di stato maggiore della difesa sono determinate le condizioni di impiego del Corpo militare della Croce rossa italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie:</p> <p>a) in caso di emergenze per pubbliche calamità;</p> <p>b) per l'impiego all'estero per missioni internazionali;</p> <p>c) per attività addestrative.</p>	Abrogato
Art. 199 <i>Attribuzioni medico-legali</i>	Art. 199 <i>Attribuzioni medico-legali</i>
1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso un ospedale militare, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.	1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195 , possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.
2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.	Identico
Titolo V Capo IV Personale addetto alla sanità militare Sezione I Personale medico	Titolo V Capo IV Personale addetto alla sanità militare Sezione I Personale del servizio sanitario militare
Art. 208 <i>Categorie di personale medico</i>	Art. 208 <i>Categorie di personale</i>
1. Il personale medico impegnato nel servizio sanitario militare è costituito da: a) ufficiali medici in servizio permanente effettivo; b) ufficiali medici ausiliari.	1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da: a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate; b) graduati e militari di truppa

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	<p>esercenti quali figure di supporto sanitario;</p> <p>c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;</p> <p>d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.</p> <p>2. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.</p>
<p align="center">Art. 209 <i>Ufficiali medici</i></p>	<p align="center">Art. 209 <i>Ufficiali medici</i></p>
<p>1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, la Direzione generale della sanità militare indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche</p>	<p>3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, lo Stato maggiore della difesa indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario.	tematiche del movimento scientifico sanitario.
<p>4. E' vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite:</p> <p>a) non sono previste da disposizioni di legge;</p> <p>b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell' <i>articolo 200</i>;</p> <p>c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti.</p>	Identico
<p>5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell' <i>articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>, svolgono l'attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.</p>	Identico
Art. 210 <i>Attività libero professionale del personale medico</i>	Art. 210 <i>Attività libero professionale del personale medico</i>
<p>1. In deroga all'<i>articolo 894</i>, comma 1, ai medici militari, per le finalità di cui all'<i>articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 20 giugno 1997, n. 174</i>, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità e al cumulo degli impieghi previste per il personale militare e per quello civile, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.</p>	<p>1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.</p>
Titolo V Capo IV Personale non medico Sezione II Personale non medico	Titolo V Capo IV Personale non medico Sezione II Esercizio delle professioni sanitarie
Art. 211 <i>Categorie di personale non medico</i>	Art. 211 Formazione continua
<p>1. Il personale non medico impegnato nel servizio sanitario militare è costituito da:</p> <p>a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari</p>	<p>1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso gli stabilimenti sanitari;</p> <p>b) ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri;</p> <p>c) cappellani militari e religiose assunte in servizio con apposite convenzioni;</p> <p>d) sottufficiali, graduati e militari di truppa esercenti le professioni sanitarie, i cui profili sono individuati con decreto del Ministro della difesa.</p>	
<p>Art. 239 <i>Navi militari e navi da guerra</i></p>	<p>Art. 239 <i>Navi militari e navi da guerra</i></p>
<p>1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:</p> <p>a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare;</p> <p>b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;</p> <p>c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.</p>	<p>1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:</p> <p>a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa;</p> <p>b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;</p> <p>c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.</p>
<p>2. Per «nave da guerra» si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.</p>	<p>2. Per «nave da guerra» si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.</p>
<p>3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 242 <i>Radiazione dal ruolo del naviglio militare</i></p>	<p>Art. 242 <i>Radiazione dal ruolo del naviglio militare</i></p>
<p>1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di</p>	<p>1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.</p>	<p>naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.</p>
<p align="center">Art. 247 <i>Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate</i></p>	<p align="center">Art. 247 <i>Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate</i></p>
<p>1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.</p>	<p>1. Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.</p>
<p>2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p align="center">Art. 248 <i>Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate</i></p>	<p align="center">Art. 248 APR di peso inferiore a 20 chilogrammi</p>
<p>1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza</p>	<p>1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.	entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.
2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.	Abrogato
Art. 248-bis <i>APR di peso inferiore a 20 chilogrammi</i>	Art. 248-bis <i>APR di peso inferiore a 20 chilogrammi</i>
1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.	Abrogato
Art. 250 <i>Campi di tiro a segno</i>	Art. 250 <i>Campi e impianti di tiro a segno</i>
1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.	1. I campi e impianti di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.	2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori	3. I campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1, possono essere dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
oneri a carico dello Stato.	segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 255 <i>Principi generali sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale</i>	Art. 255 Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale
1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della prima guerra mondiale.	1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.
<p>2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:</p> <p>a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;</p> <p>b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;</p> <p>c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;</p> <p>d) reperti mobili e cimeli;</p> <p>e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;</p> <p>f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche.</p>	Abrogato
3. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.	Abrogato
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.	Abrogato
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.	Abrogato
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applicano gli articoli 50 e 169, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.	Abrogato

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p align="center">Art. 256 <i>Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi</i></p>	<p align="center">Art. 256 <i>Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi</i></p>
<p>1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'<i>articolo 255</i>, in conformità alla presente sezione e alle leggi regionali:</p> <p>a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;</p> <p>b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;</p> <p>c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>d) lo Stato.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'<i>articolo 255</i> è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal <i>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'<i>articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004</i>, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'<i>articolo 255</i> ne danno comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p align="center">Art. 257 <i>Compiti dello Stato</i></p>	<p align="center">Art. 257 <i>Compiti dello Stato</i></p>
<p>1. Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'<i>articolo 256</i>, comma</p>	<p align="center">Abrogato</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>1:</p> <p>a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi;</p> <p>b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori;</p> <p>c) può promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 258 <i>Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 258 <i>Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali</i></p>
<p>1. In attuazione dell'<i>articolo 257</i>, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:</p> <p>a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'<i>articolo 255</i>;</p> <p>b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'<i>articolo 256</i>, comma 1;</p> <p>c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'<i>articolo 256</i>, comma 1;</p> <p>d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'<i>articolo 256</i>, comma 1;</p> <p>e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'<i>articolo 256</i>, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'<i>articolo 262</i>;</p> <p>f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>conservazione, anche in copia, della documentazione storica;</p> <p>g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.</p>	
<p>2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente sezione. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>5. Il Comitato definisce:</p> <p>a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);</p> <p>b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);</p> <p>c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);</p> <p>d) il programma di cui al comma 1, lettera f).</p>	<i>Abrogato</i>
<p>6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>Art. 259 <i>Competenze del Ministero della difesa</i></p>	<p>Art. 259 <i>Competenze del Ministero della difesa</i></p>
<p>1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:</p> <p>a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'<i>articolo 256</i>, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle truppe alpine;</p>	<i>Abrogato</i>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all' <i>articolo 258</i>, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.</p>	
<p align="center">Art. 260 <i>Competenze del Ministero degli affari esteri</i></p>	<p align="center">Art. 260 <i>Competenze del Ministero degli affari esteri</i></p>
<p>1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:</p> <p>a) la partecipazione degli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'<i>articolo 255</i>;</p> <p>b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;</p> <p>c) la cooperazione di amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p align="center">Art. 261 <i>Competenze delle regioni</i></p>	<p align="center">Art. 261 <i>Competenze delle regioni</i></p>
<p>1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'<i>articolo 117 della Costituzione</i> e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:</p> <p>a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'<i>articolo 256</i>, comma 1, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'<i>articolo 258</i>, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e</p>	<p align="center">Abrogato</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>didattiche;</p> <p>b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);</p> <p>c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli <i>articoli 263 e 264</i>.</p>	
<p>2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente sezione nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi delle leggi vigenti.</p>	Abrogato
<p>Art. 262 <i>Finanziamento statale degli interventi</i></p>	<p>Art. 262 <i>Finanziamento statale degli interventi</i></p>
<p>1. I soggetti di cui all'<i>articolo 256</i>, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.</p>	Abrogato
<p>2. I soggetti interessati presentano alla Soprintendenza competente per territorio:</p> <p>a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;</p> <p>b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'<i>articolo 258</i>, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;</p> <p>c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.</p>	Abrogato
<p>3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all'<i>articolo 258</i>, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al</p>	Abrogato

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
richiedente da altri soggetti pubblici.	
<p align="center">Art. 263 <i>Reperti mobili e cimeli</i></p>	<p align="center">Art. 263 <i>Reperti mobili e cimeli</i></p>
<p>1. Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne dà comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p align="center">Art. 264 <i>Sanzioni</i></p>	<p align="center">Art. 264 <i>Sanzioni</i></p>
<p>1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'<i>articolo 255</i>, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'<i>articolo 256</i>, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 25.823,00.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>2. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 516,00 a euro 25.823,00.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'<i>articolo 263</i> è punito con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p align="center">Art. 286 <i>Determinazione dei canoni</i></p>	<p align="center">Art. 286 <i>Determinazione dei canoni</i></p>
<p>1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e</p>	<p>1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti.</p>
<p>2. Ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone è determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>3-bis. Con decreto del Ministero della difesa di natura non regolamentare, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
4. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste dal decreto ministeriale di cui all' <i>articolo 306</i> , comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.	<i>Identico</i>
Art. 300 <i>Diritti di proprietà industriale delle Forze armate</i>	Art. 300 <i>Diritti di proprietà industriale delle Forze armate</i>
1. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all’ <i>articolo 535</i> , può consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell’ <i>articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i> , nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli <i>articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30</i> , e successive modificazioni.	<i>Identico</i>
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.	<i>Identico</i>
3. Le disposizioni contenute nel comma	<i>Identico</i>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.	
4. Con il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.	4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.
Art. 306 <i>Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa</i>	Art. 306 <i>Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa</i>
1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.	Identico
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, ovvero, se legalmente separato o divorziato, titolare, in virtù del provvedimento di separazione o divorzio, ovvero del provvedimento giudiziale provvisorio, del diritto all'assegnazione dell'alloggio adibito a residenza familiare, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro	2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica , definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione nonché il

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>alloggio di certificata abitabilità. Il decreto è comunicato entro lo stesso termine alle competenti Commissioni parlamentari. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione nonché il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.</p>	<p>riconoscimento del diritto di prelazione in favore del conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.</p>
<p>3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all' <i>articolo 297</i>, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di</p>	<p>Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
previsione del Ministero della difesa.	
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.	Identico
5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.	Identico
Art. 307 <i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>	Art. 307 <i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>
1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all' <i>articolo 306</i> , si applica il presente articolo.	Identico
2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.	Identico
3. Il programma di cui al comma 2: a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;</p> <p>d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.</p>	
<p>4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:</p> <p>a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;</p> <p>b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) permuta ai sensi del comma 7.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all' <i>articolo 619</i>.</p>	<i>Identico</i>
<p>6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al <i>decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 23 novembre 2001, n. 410</i>, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a</p>	<i>Identico</i>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al <i>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.</p>	
<p>7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.</p>	<i>Identico</i>
<p>8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell' <i>articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296</i>, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'amministrazione stessa.</p>	<i>Identico</i>
<p>9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa.</p>	<p>9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:</p> <p>a) le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'<i>articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112</i>, convertito dalla <i>legge 6 agosto 2008 n. 133</i>, in deroga alla <i>legge 24 dicembre 1908, n. 783</i>, e al regolamento di cui al <i>regio decreto 17 giugno 1909, n. 454</i>, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;</p> <p>b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;</p> <p>c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;</p> <p>d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono</p>	<p>dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.</p> <p><i>Identico</i></p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione alla complessità e ai tempi dell'eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di verifica negativa della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, i proventi di cui alla presente lettera sono riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato;</p> <p>e) le alienazioni e permutate dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;</p> <p>f) ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine</p>	

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'<i>articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004</i>. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'<i>articolo 13</i> del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.</p>	
<p>11. Ferme restando le disposizioni di cui all'<i>articolo 545</i> i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'<i>articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.</p>	Identico
<p>Art. 312 <i>Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali</i></p>	<p>Art. 312 <i>Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali</i></p>
<p>1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:</p> <p>a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto;</p>	<p>1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:</p> <p>a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto;</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.	b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.
Art. 319 <i>Acquisti a seguito di confisca</i>	Art. 319 <i>Acquisti a seguito di confisca</i>
1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare.	1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 363 <i>Combustibili per uso marittimo</i>	Art. 363 <i>Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino</i>
1. I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall' <i>articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato <i>articolo 295</i> , ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall' <i>articolo 292</i> , comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta.	1. I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall' <i>articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato <i>articolo 295</i> , ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall' <i>articolo 292</i> , comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta.
	1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento,

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	<p>di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.</p>
<p align="center">Art. 533 <i>Divieto di polizze assicurative</i></p>	<p align="center">Art. 533 <i>Polizze assicurative</i></p>
<p>1. E' fatto divieto al Ministero della difesa di stipulare polizze assicurative finalizzate a tenere indenni i propri dipendenti dalla responsabilità amministrativo-contabile derivante dallo svolgimento dei compiti istituzionali; in caso di violazione del divieto si applica l' <i>articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</i></p>	<p>1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.</p>
<p align="center">Art. 541 <i>Termini dei pagamenti</i></p>	<p align="center">Art. 541 <i>Termini dei pagamenti e piani di consegna</i></p>
<p>1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall' <i>articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,</i> possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell'importo contrattuale.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. I termini entro i quali sono effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
applicabili.	2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
<p align="center">Art. 566</p> <p align="center"><i>Norme di spesa per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale</i></p>	<p align="center">Art. 566</p> <p align="center"><i>Norme di spesa per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale</i></p>
<p>1. Per l'attuazione delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VI, sezione II, è autorizzata la spesa annua di euro 170.431,00 a decorrere dal 2001, incrementata di euro 200.000,00 a decorrere dal 2008, che grava sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>2. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a euro 516.457,00 annui a decorrere dall'anno 2001.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>3. I soggetti di cui all' <i>articolo 256</i>, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si applica l' <i>articolo 262</i>, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>4. Le funzioni di cui agli <i>articoli 257, 258, 259 e 260</i>, sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>5. Le risorse disponibili dal 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi del comma 2 sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altipiani vicentini.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>6. Al fine di proseguire la</p>	<p align="center">Abrogato</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 2 e 3, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali pari a euro 400.000,00 annui a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>	
<p align="center">Art. 583</p> <p align="center"><i>Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma</i></p>	<p align="center">Art. 583</p> <p align="center"><i>Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma</i></p>
<p>1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all' <i>articolo 2215</i>, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall' <i>articolo 582</i>, nei seguenti importi in euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per l'anno 2009: 363.945.955,41; b) per l'anno 2010: 360.737.195,75; c) per l'anno 2011: 322.549.996,80; d) per l'anno 2012: 314.872.024,13; e) per l'anno 2013: 311.626.174,47; f) per l'anno 2014: 303.897.364,51; g) per l'anno 2015: 295.871.323,32; h) per l'anno 2016: 289.069.932,78; i) per l'anno 2017: 284.063.870,19; l) per l'anno 2018: 273.183.877,39; m) per l'anno 2019: 257.313.529,85; n) per l'anno 2020: 224.689.505,99; o) per l'anno 2021: 183.827.384,36. 	<p>1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all' <i>articolo 2215</i>, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall' <i>articolo 582</i>, nei seguenti importi in euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; h) per l'anno 2016: 259.069.932,78; i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; l) per l'anno 2018: 243.183.877,39; m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.
<p align="center">Art. 621</p> <p align="center"><i>Acquisto dello stato di militare</i></p>	<p align="center">Art. 621</p> <p align="center"><i>Acquisto dello stato di militare</i></p>
<p>1. E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Il servizio è prestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) su base volontaria in tempo di pace; b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice. 	<p>2. Il servizio è prestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) su base volontaria; b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice.

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:</p> <p>a) disperso;</p> <p>b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorché non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento.</p>	Identico
<p>4. E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario è disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.</p>	Identico
<p>5. Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento.</p>	Identico
<p>6. Il militare è tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalità con le quali è prestato il giuramento.</p>	Identico
<p>Art. 628 <i>Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali</i></p>	<p>Art. 628 <i>Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali</i></p>
<p>1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente:</p> <p>a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;</p> <p>b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;</p> <p>c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare;</p> <p>d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;</p> <p>e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;</p>	<p>1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente:</p> <p>a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;</p> <p>b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;</p> <p>c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare;</p> <p>d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;</p> <p>e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;</p> <p>g) generale di brigata: brigadiere generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;</p> <p>h) generale di divisione: maggiore generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;</p> <p>i) generale di corpo d'armata: tenente generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare;</p> <p>l) generale: ammiraglio per la Marina militare.</p>	<p>f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;</p> <p>g) generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;</p> <p>h) generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;</p> <p>i) generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare;</p> <p>l) generale: ammiraglio per la Marina militare.</p>
<p>2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni.</p>	Identico
<p>3. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori.</p>	Identico
<p>Art. 633 <i>Reclutamento</i></p>	<p>Art. 633 <i>Reclutamento</i></p>
<p>1. Il reclutamento è il complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento è obbligatorio o volontario.</p>	Identico
<p>2. Il reclutamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.</p>	Identico
<p>3. Il reclutamento volontario è disciplinato dal presente titolo.</p>	Identico
<p>4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando.</p>	<p>4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando, fatto salvo quanto</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	disposto dagli articoli 705 e 709.
<p align="center">Art. 641</p> <p align="center"><i>Accertamento dell'idoneità attitudinale</i></p>	<p align="center">Art. 641</p> <p align="center"><i>Accertamento dell'idoneità attitudinale</i></p>
<p>1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento.</p>	<p>1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tal fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso.</p>
<p align="center">Art. 653</p> <p align="center"><i>Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali</i></p>	<p align="center">Art. 653</p> <p align="center"><i>Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali</i></p>
<p>1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all' <i>articolo 652</i>, sempre che gli stessi non superino:</p> <p>a) il 40° anno d'età, se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) il 34° anno di età se ufficiali dell'Arma dei carabinieri.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali provenienti dalle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p align="center">Art. 682</p> <p align="center"><i>Alimentazione dei ruoli dei marescialli</i></p>	<p align="center">Art. 682</p> <p align="center"><i>Alimentazione dei ruoli dei marescialli</i></p>
<p>1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare</p>	<p>1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
e dell'Aeronautica militare è tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale.	e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.	Identico
3. I posti di cui all' <i>articolo 679</i> , comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.	Identico
4. Ai concorsi di cui all' <i>articolo 679</i> , comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione; 2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso; 2) non hanno superato il ventottesimo anno di età; 3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>5. Ai concorsi di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b), possono partecipare:</p> <p>a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:</p> <p>1) non hanno superato il 40° anno di età;</p> <p>2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;</p> <p>3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;</p> <p>b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):</p> <p>1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;</p> <p>2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.</p>	Identico
<p>6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.</p>	Identico
<p>Art. 701 <i>Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale</i></p>	<p>Art. 701 <i>Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale</i></p>
<p>1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennali, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p>	<p>1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p>
<p>2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^a classe o di aviere scelto.</p>	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p style="text-align: center;">Art. 707 <i>Requisiti speciali</i></p> <p>1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'<i>articolo 706</i> devono possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;</p> <p>b) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 707 <i>Requisiti speciali</i></p> <p>1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'<i>articolo 706</i> devono possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;</p> <p>b) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;</p> <p>c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 709 <i>Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri</i></p> <p>1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'<i>articolo 783</i>, nel limite della vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'<i>articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti nonché ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 709 <i>Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri</i></p> <p>1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'<i>articolo 783</i>, nel limite delle vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'<i>articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri.</p>
	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p style="text-align: center;">Art. 711 <i>Requisiti per l'ammissione</i></p> <p>1. Salvo quanto disposto dall' <i>articolo 714</i> possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:</p> <p>a) al momento dell'incorporazione hanno compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°;</p> <p>b) sono in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;</p> <p>c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;</p> <p>d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica quali allievi delle scuole militari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 711 <i>Requisiti per l'ammissione</i></p> <p>1. Salvo quanto disposto dall' <i>articolo 714</i> possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:</p> <p>a) al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare, hanno compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°;</p> <p>b) alla data di effettiva ammissione alla scuola militare, sono in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;</p> <p>c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;</p> <p>d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica quali allievi delle scuole militari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 718 <i>Ammissione ai corsi di militari stranieri</i></p> <p>1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 718 <i>Ammissione ai corsi di militari stranieri</i></p> <p>1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all'articolo 573.</p>
<p>2. Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi e il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma 1, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 723 <i>Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 723 <i>Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p>
<p>1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi.	
2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.	Identico
<p>3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:</p> <p>a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;</p> <p>b) se già ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;</p> <p>c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;</p> <p>d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.</p>	<p>3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:</p> <p>a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;</p> <p>b) se già ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;</p> <p>c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;</p> <p>d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.</p>
4. I corsi applicativi per gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall' <i>articolo 736</i> .	Identico
Art. 759 <i>Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità</i>	Art. 759 <i>Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità</i>
1. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.	Identico
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono.	<p>2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>3. Per i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.</p>	<p>3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.</p>
<p align="center">Art. 763 <i>Cause di proscioglimento</i></p>	<p align="center">Art. 763 <i>Cause di proscioglimento</i></p>
<p>1. Le cause di proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di rinvio o dimissione dai corsi, sono disciplinate nel regolamento.</p>	<p>1. Le cause di proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di rinvio, espulsione o dimissione dai corsi, sono disciplinate nel regolamento.</p>
<p align="center">Art. 768 <i>Stato giuridico dei frequentatori</i></p>	<p align="center">Art. 768 <i>Stato giuridico dei frequentatori</i></p>
<p>1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:</p> <p>a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;</p> <p>b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;</p> <p>c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;</p> <p>d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.</p>	<p>1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:</p> <p>a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;</p> <p>b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;</p> <p>c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;</p> <p>d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.</p>
<p>2. I militari in servizio e in congedo delle</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.	
Art. 792 <i>Organici</i>	Art. 792 <i>Organici</i>
1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche.	Identico
2. L'organico è il numero massimo complessivo di personale appartenente al medesimo ruolo.	2. L'organico è il numero massimo complessivo di personale stabilito per ciascun ruolo.
Art. 811 <i>Militari della Marina militare</i>	Art. 811 <i>Militari della Marina militare</i>
1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.	Identico
2. All'interno di ciascun ruolo i militari della Marina militare possono essere ripartiti in specialità.	2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio; b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	Identico
Art. 826 <i>Contingente per la tutela del lavoro</i>	Art. 826 <i>Contingente per la tutela del lavoro</i>
1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) colonnelli: 1;	1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) colonnelli: 1;

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
b) tenenti colonnelli/maggiori: 4; c) capitani: 1; b) ispettori: 170; c) sovrintendenti: 159; d) appuntati e carabinieri: 168.	b) tenenti colonnelli/maggiori: 5; c) capitani: 1; d) ispettori: 170; e) sovrintendenti: 159; f) appuntati e carabinieri: 170.
2. Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unità, di cui 81 sono distaccate per lo svolgimento dell'attività di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.	2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità sono distaccate per lo svolgimento dell'attività di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.
Art. 830 <i>Contingente per la Banca d'Italia</i>	Art. 830 <i>Contingente per la Banca d'Italia</i>
1. E' costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato: a) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli e maggiori: 3; c) ufficiali inferiori: 3; d) ispettori: 232; e) sovrintendenti: 91; f) appuntati e carabinieri: 1.670.	Identico
2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente.	2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.
3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p align="center">Art. 879 <i>Posizione di stato nel congedo</i></p>	<p align="center">Art. 879 <i>Posizione di stato nel congedo</i></p>
<p>1. Il militare in congedo può trovarsi: a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; b) sospeso dalle funzioni del grado.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, può essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non può eccedere la durata di giorni sessanta.</p>	<p>2. L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, può essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non può eccedere la durata di giorni sessanta.</p>
<p align="center">Art. 881 <i>Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali</i></p>	<p align="center">Art. 881 <i>Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali</i></p>
<p>1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli <i>articoli 803 e 2215</i>.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.</p>	
<p>4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.</p>	Identico
<p>5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'<i>articolo 1904</i>.</p>	<p>5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 882 <i>Servizio permanente effettivo</i></p>	<p>Art. 882 <i>Servizio permanente effettivo</i></p>
<p>1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare idoneo al servizio incondizionato.</p>	<p>1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice.</p>
<p>2. E' idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare.</p>	Identico
<p>3. Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.</p>	Identico
<p>4. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dal regolamento.</p>	Identico
<p>Art. 884 <i>Aspettativa</i></p>	<p>Art. 884</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	<i>Aspettativa</i>
1. L'aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.	Identico
<p>2. L'aspettativa può conseguire a:</p> <p>a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell' <i>articolo 621⁽⁶¹⁾</i>;</p> <p>b) infermità temporanee;</p> <p>c) motivi privati;</p> <p>d) riduzione dei quadri;</p> <p>e) elezione in cariche politiche e amministrative;</p> <p>f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato;</p> <p>g) ammissione a un dottorato di ricerca;</p> <p>h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;</p> <p>i) applicazione dell' <i>articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461</i>, nonché del decreto interministeriale di cui all' <i>articolo 930</i>.</p>	<p>2. L'aspettativa può conseguire a:</p> <p>a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell' <i>articolo 621⁽⁶¹⁾</i>;</p> <p>b) infermità temporanee;</p> <p>c) motivi privati;</p> <p>d) riduzione dei quadri;</p> <p>e) elezione in cariche politiche e amministrative;</p> <p>f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato;</p> <p>g) ammissione a un dottorato di ricerca;</p> <p>h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;</p> <p>i) applicazione dell' <i>articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461</i>, nonché del decreto interministeriale di cui all' <i>articolo 930</i>.</p> <p>i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.</p>
3. L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.	Identico
Art. 904 <i>Elezioni in cariche amministrative</i>	Art. 904 <i>Elezioni in cariche amministrative</i>
1. Salvo quanto disposto dall' <i>articolo 903</i> , l'aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell' <i>articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078</i> , e dell' <i>articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i> .	1. Salvo quanto disposto dall' <i>articolo 903</i> , l'aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 .
Art. 906 <i>Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli</i>	Art. 906 <i>Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli</i>
1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto	1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>dall' <i>articolo 908</i>, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:</p> <p>a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;</p> <p>b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.</p>	<p>pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall'<i>articolo 908</i>, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:</p> <p>a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;</p> <p>b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.</p>
<p>2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 909 <i>Norme comuni alla riduzione dei quadri</i></p>	<p>Art. 909 <i>Norme comuni alla riduzione dei quadri</i></p>
<p>1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:</p> <p>a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;</p> <p>b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;</p> <p>c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;</p> <p>d) ufficiali in servizio permanente effettivo.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di:</p> <p>a) Capo di stato maggiore della difesa;</p> <p>b) Capo di stato maggiore di Forza armata;</p> <p>c) Segretario generale del Ministero della difesa;</p>	<p>2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:</p> <p>a) il Capo di stato maggiore della difesa;</p> <p>b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;</p> <p>c) il Segretario generale del Ministero della difesa;</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>d) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;</p> <p>e) Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.</p>	<p>d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;</p> <p>e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;</p> <p>f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.</p>
<p>3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età. ⁽⁵⁶⁾</p>	<p>Identico</p>
<p>4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.</p>	<p>Identico</p>
<p>5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.</p>	<p>Identico</p>
<p>6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.</p>	<p>Identico</p>
<p>7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.</p>	<p>Identico</p>
<p>8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.</p>	<p>8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.</p>
<p>9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di</p>	<p>Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l' <i>articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836</i>, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.</p>	
<p align="center">Art. 911 <i>Dottorato di ricerca</i></p>	<p align="center">Art. 911 <i>Dottorato di ricerca</i></p>
<p>1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Se, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di impiego con l'amministrazione cessa per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del primo periodo.</p>	<p>1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.</p>
<p align="center">Art. 912 <i>Durata dell'aspettativa</i></p>	<p align="center">Art. 912 <i>Durata dell'aspettativa</i></p>
<p>1. L'aspettativa, a eccezione di quella per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti, per servizio all'estero del coniuge e per dottorato di ricerca con assegni, non può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.</p>	<p>1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.</p>
<p>2. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il militare può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti.</p>	<p align="center">Abrogato</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p align="center">Art. 918 <i>Revoca della sospensione</i></p>	<p align="center">Art. 918 <i>Revoca della sospensione precauzionale</i></p>
<p>1. La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:</p> <p>a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso;</p> <p>b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato;</p> <p>c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;</p> <p>d) se il militare è stato assolto all'esito di giudizio penale di revisione.</p>	<p>1. La sospensione precauzionale è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:</p> <p>a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso;</p> <p>b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato;</p> <p>c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;</p> <p>d) se il militare è stato assolto all'esito di giudizio penale di revisione.</p>
<p>2. Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.</p>	<p align="center">Identico</p>
	<p align="center">Titolo V Capo III Sezione V-bis Riammissione in servizio</p>
	<p align="center">Art. 935-bis Norma di rinvio</p>
	<p>1. Al personale militare si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>
<p align="center">Art. 939 <i>Ufficiali in ferma prefissata</i></p>	<p align="center">Art. 939 <i>Ufficiali in ferma prefissata</i></p>
<p>1. Ciascuna Forza armata e il Corpo</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.</p>	
<p>2. Agli ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.</p>	<p>2. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 957 <i>Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 957 <i>Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma</i></p>
<p>1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) domanda presentata dall'interessato; b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; e) motivi disciplinari; f) scarso rendimento di cui all'<i>articolo 960</i>. 	<p>1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) domanda presentata dall'interessato; b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c); f) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale di cui all'articolo 959; g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.
<p>2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
<p>3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
determina la cessazione del rapporto di servizio.	
Art. 970 <i>Ulteriori ferme per il personale militare</i>	Art. 970 <i>Ulteriori ferme per il personale militare</i>
1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell' <i>articolo 969</i> e degli <i>articoli 971 e 972</i> , al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.	1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell' <i>articolo 969</i> e degli <i>articoli 971 e 972</i> , al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
Art. 1008 <i>Collocamento nella riserva</i>	Art. 1008 <i>Collocamento nella riserva</i>
1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria: a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado; b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell' <i>art. 909</i> , comma 4.	1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria: a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado; b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'articolo 909 , comma 4.
2. Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva.	Identico
Art. 1014 <i>Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni</i>	Art. 1014 <i>Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni</i>
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell' <i>articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> , e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all' <i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i> , è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.	
<p>2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.</p>	Identico
<p>3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del <i>decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509</i>, e della <i>legge 12 marzo 1999, n. 68</i>, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	<p>3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del <i>decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509</i>, e della <i>legge 12 marzo 1999, n. 68</i>, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>
<p>4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.</p>	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p style="text-align: center;">Art. 1038 <i>Commissione superiore di avanzamento della Marina militare</i></p> <p>1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore della Marina;</p> <p>b) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non è Capo di stato maggiore;</p> <p>c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;</p> <p>d) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.</p> <p>2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1038 <i>Commissione superiore di avanzamento della Marina militare</i></p> <p>1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore della Marina;</p> <p>b) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non è Capo di stato maggiore;</p> <p>c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra;</p> <p>d) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.</p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1039 <i>Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;</p> <p>b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che sono o sono stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1039 <i>Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;</p> <p>b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>Unità ovvero ad Alto Comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo;</p> <p>c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.</p>	<p>sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;</p> <p>c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.</p>
<p>2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 1053 <i>Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali</i></p>	<p>Art. 1053 <i>Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali</i></p>
<p>1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:</p> <p>a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall' <i>articolo 1093</i>;</p> <p>b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;</p> <p>c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base</p>	<p>2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.</p>	<p>aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.</p>
<p>3. I capitani dei ruoli normali e speciali, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.</p>	<p>3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.</p>
<p>4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli <i>articoli 1093 e 1096</i>. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 1076 <i>Promozione in particolari situazioni degli ufficiali</i></p>	<p>Art. 1076 <i>Promozione in particolari situazioni degli ufficiali</i></p>
<p>1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.</p>	<p>Identico</p>
	<p>1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.	<i>Identico</i>
<p align="center">Art. 1082</p> <p align="center"><i>Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età</i></p>	<p align="center">Art. 1082</p> <p align="center"><i>Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età</i></p>
1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.	<i>Identico</i>
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» dei ruoli normali si applica l' <i>articolo 1076</i> , comma 2.	2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l' <i>articolo 1076</i> , comma 2.
3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.	<i>Identico</i>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p style="text-align: center;">Art. 1097 <i>Forme di avanzamento</i></p> <p>1. L'avanzamento degli ufficiali avviene:</p> <p>a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore, secondo quanto stabilito dall' <i>articolo 1053</i>, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;</p> <p>b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1097 <i>Forme di avanzamento</i></p> <p>1. L'avanzamento degli ufficiali avviene:</p> <p>a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;</p> <p>b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1099 <i>Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1099 <i>Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione</i></p>
<p>1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
<p>2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico.</p>	<p>2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».</p>
<p>3. L'avanzamento si effettua a scelta.</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
<p>4. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
<p>5. n caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1193 <i>Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1193 <i>Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti</i></p>
<p>1. Gli ufficiali che non superano i</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.</p> <p>2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:</p> <p>a) per la promozione a maggiore, undici anni compiuti di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianità di servizio;</p> <p>b) per la promozione a tenente colonnello, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianità di servizio.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 1229</p> <p style="text-align: center;"><i>Periodi di permanenza minima nel grado</i></p> <p>1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:</p> <p>a) capitano: 6 anni;</p> <p>b) tenente colonnello:</p> <p>1) 5 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;</p> <p>2) 7 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;</p> <p>3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.</p> <p>c) colonnello: 6 anni;</p> <p>d) generale di brigata: 4 anni;</p> <p>e) generale di divisione: 3 anni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1229</p> <p style="text-align: center;"><i>Periodi di permanenza minima nel grado</i></p> <p>1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:</p> <p>a) tenente colonnello:</p> <p>1) 5 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;</p> <p>2) 7 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;</p> <p>3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;</p> <p>b) colonnello: 6 anni;</p> <p>c) generale di brigata: 4 anni;</p> <p>d) generale di divisione: 3 anni.</p>
<p>2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:</p>	<p>2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 4 anni; c) capitano: 9 anni; d) maggiore: 5 anni.	a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 4 anni; c) capitano: 7 anni; d) maggiore: 5 anni.
<p style="text-align: center;">Art. 1232</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozioni a scelta nel grado superiore</i></p> <p>1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:</p> <p>a) 52 da attribuire a capitani;</p> <p>b) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;</p> <p>c) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;</p> <p>d) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;</p> <p>e) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;</p> <p>f) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;</p> <p>g) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1232</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozioni a scelta nel grado superiore</i></p> <p>1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:</p> <p>a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;</p> <p>b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;</p> <p>c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;</p> <p>d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;</p> <p>e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;</p> <p>f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1234</p> <p style="text-align: center;"><i>Periodi di permanenza minima nel grado</i></p> <p>1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:</p> <p>a) capitano: 9 anni;</p> <p>b) tenente colonnello: 7 anni.</p> <p>2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:</p> <p>a) sottotenente: 2 anni;</p> <p>b) tenente: 5 anni;</p> <p>c) capitano: 12 anni;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1234</p> <p style="text-align: center;"><i>Periodi di permanenza minima nel grado</i></p> <p>1. L'anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.</p> <p>2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:</p> <p>a) sottotenente: 2 anni;</p> <p>b) tenente: 5 anni;</p> <p>c) capitano: 10 anni;</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
d) maggiore: 5 anni.	d) maggiore: 5 anni.
<p align="center">Art. 1236</p> <p align="center"><i>Promozioni a scelta nel grado superiore</i></p> <p>1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:</p> <p>a) 49 da attribuire a capitani; b) 7 da attribuire a tenenti colonnelli.</p>	<p align="center">Art. 1236</p> <p align="center"><i>Promozioni a scelta nel grado superiore</i></p> <p>1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità.</p>
<p align="center">Art. 1264</p> <p align="center"><i>Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare</i></p> <p>1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, è prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico.</p>	<p align="center">Art. 1264</p> <p align="center"><i>Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare</i></p> <p align="center">Identico</p>
<p>2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:</p> <p>a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: maggiore: 1 anno di imbarco;</p> <p>b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;</p> <p>c) capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;</p> <p>d) tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico.</p>	<p>2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:</p> <p>a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco;</p> <p>b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;</p> <p>c) capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;</p> <p>d) tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico.</p>
<p align="center">Art. 1302</p> <p align="center"><i>Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti</i></p>	<p align="center">Art. 1302</p> <p align="center"><i>Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti</i></p>
<p>1. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore o corrispondente, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale.</p>	<p>1. Previo giudizio di idoneità, i caporali o gradi corrispondenti possono conseguire il grado di caporal maggiore o corrispondente, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale.</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
2. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario è sottoposto a nuova valutazione.	Identico
Art. 1342 <i>Militari in servizio permanente</i>	Art. 1342 <i>Militari in servizio permanente</i>
1. Per ogni militare in servizio permanente reduce da prigionia o ipotesi equiparate, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta alla valutazione per l'avanzamento.	Identico
2. Il militare non valutato o non promosso a norma degli articoli articolo 1051 e 1073 perché in aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi equiparate, se ottiene il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato, compiuti i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se appartiene a grado per il quale non sono richiesti detti periodi, deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, il militare è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell' articolo 1085 , comma 2, lettere a) e b).	2. Il militare non valutato o non promosso a norma degli articoli 1051 e 1073 perché in aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi equiparate, se ottiene il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato, compiuti i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se appartiene a grado per il quale non sono richiesti detti periodi, deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, il militare è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell' articolo 1085 , comma 2, lettere a) e b).
3. Analogamente si provvede nei riguardi del militare in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma 2, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.	Identico
4. Per l'avanzamento del militare reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 1329 e 1331 , comma 1, anche se è cessato il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, quando tali disposizioni hanno avuto applicazione per i pari grado con i quali il militare avrebbe dovuto essere valutato o promosso.	Identico
Art. 1359 <i>Richiamo</i>	Art. 1359 <i>Richiamo</i>
1. Il richiamo è un ammonimento con	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>cui sono punite:</p> <p>a) lievi mancanze;</p> <p>b) omissioni causate da negligenza.</p>	
<p>2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di rapporto.</p>	Identico
<p>3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma 4.</p>	<p>3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.</p>
<p>4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente:</p> <p>a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero;</p> <p>b) per l'accertamento del presupposto di cui all' articolo 1369, comma 1.</p>	Abrogato
<p>Art. 1361 <i>Consegna</i></p>	<p>Art. 1361 <i>Consegna</i></p>
<p>1. Con la consegna sono punite:</p> <p>a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;</p> <p>b) la recidiva nelle mancanze;</p> <p>c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.</p>	<p>1. Con la consegna sono punite:</p> <p>a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;</p> <p>b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;</p> <p>c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.</p>
<p>2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.</p>	Identico
<p>3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.</p>	Identico
<p>4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.</p>	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p align="center">Art. 1369</p> <p align="center"><i>Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo</i></p>	<p align="center">Art. 1369</p> <p align="center"><i>Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo</i></p>
<p>1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.</p>	<p>2. Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.</p>
<p>3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p align="center">Art. 1373</p> <p align="center"><i>Rinnovazione del procedimento disciplinare</i></p>	<p align="center">Art. 1373</p> <p align="center"><i>Rinnovazione del procedimento disciplinare</i></p>
<p>1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.</p>	<p>1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso gerarchico o di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.</p>
<p align="center">Art. 1378</p> <p align="center"><i>Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale</i></p>	<p align="center">Art. 1378</p> <p align="center"><i>Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale</i></p>
<p>1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità militari:</p>	<p>1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>a) al Ministro della difesa se si tratti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti; <p>b) al Capo di stato maggiore della difesa nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-operativa;</p> <p>c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;</p> <p>d) ai Capi di stato maggiore, se si tratti di personale militare dipendente in servizio nella corrispondente Forza armata, se non provvede l'autorità di cui alla lettera f);</p> <p>e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i); <p>f) ai rispettivi alti comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio; in caso diverso o se manca tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;</p> <p>g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o il volontario più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata</p>	<p>a) al Ministro della difesa se si tratti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti; <p>b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;</p> <p>c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;</p> <p>d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;</p> <p>e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i); <p>f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;</p> <p>g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;</p> <p>h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;</p> <p>i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).</p>	<p>stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;</p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p>Art. 1380 <i>Composizione delle commissioni di disciplina</i></p>	<p>Art. 1380 <i>Composizione delle commissioni di disciplina</i></p>
<p>1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall'<i>articolo 1378</i>, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.</p>	<p>Identico</p>
<p>3. Non possono far parte della commissione di disciplina:</p> <p>a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;</p> <p>b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,</p>	<p>3. Non possono far parte della commissione di disciplina:</p> <p>a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;</p> <p>b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;</p> <p>c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;</p> <p>d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;</p> <p>e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;</p> <p>f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;</p> <p>g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;</p> <p>h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;</p> <p>i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;</p> <p>l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;</p> <p>m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.</p>	<p>gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;</p> <p>c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;</p> <p>d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;</p> <p>e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;</p> <p>f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;</p> <p>g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;</p> <p>h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;</p> <p>i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;</p> <p>l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;</p> <p>m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.</p>
<p>Art. 1389 <i>Decisione del Ministro della difesa</i></p>	<p>Art. 1389 <i>Decisione del Ministro della difesa</i></p>
<p>1. Il Ministro della difesa:</p>	<p>1. Il Ministro della difesa:</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;</p> <p>b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell' <i>articolo 1387</i>; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.</p>	<p>a) in caso di giudizio sfavorevole della commissione di disciplina, può discostarsene, per ragioni umanitarie, a favore del militare;</p> <p>b) in caso di giudizio favorevole al militare da parte della commissione di disciplina, in presenza di gravi ragioni può, motivatamente, chiedere un riesame alla medesima commissione.</p>
<p>Art. 1398 <i>Procedimento disciplinare</i></p>	<p>Art. 1398 <i>Procedimento disciplinare</i></p>
<p>1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:</p> <p>a) dalla conoscenza dell'infrazione;</p> <p>b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;</p> <p>c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale.</p>	<p>1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:</p> <p>a) dalla conoscenza dell'infrazione;</p> <p>b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;</p> <p>c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;</p> <p>d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo.</p>
<p>2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:</p> <p>a) contestazione degli addebiti;</p> <p>b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;</p> <p>c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione;</p> <p>d) decisione;</p> <p>e) comunicazione all'interessato.</p>	<p>Identico</p>
<p>3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell' <i>articolo 1399</i>.</p>	<p>Identico</p>
<p>4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.</p>	<p>Identico</p>
<p>5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio</p>	<p>Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.	
6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.	Identico
7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.	Identico
8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.	Identico
Art. 1440 <i>Medaglie al valore aeronautico</i>	Art. 1440 <i>Medaglie al valore aeronautico</i>
1. Le medaglia d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse: a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo; b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana.	1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse: a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo; b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana.
2. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Aeronautica militare.	Identico
3. La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli.	Identico
Art. 1454 <i>Istituzione</i>	Art. 1454 <i>Istituzione</i>
1. La croce al merito di guerra è	1. Fatti salvi i riconoscimenti in

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.</p>	<p>favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.</p>
<p>2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che:</p> <p>a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico;</p> <p>b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita dà diritto al conferimento dell'apposito distintivo;</p> <p>c) hanno onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza;</p> <p>d) si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 1464 <i>Altre ricompense</i></p>	<p>Art. 1464 <i>Altre ricompense</i></p>
<p>1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:</p> <p>a) medaglia al merito di lungo comando;</p> <p>b) medaglia d'onore per lunga navigazione;</p> <p>c) medaglia di lunga navigazione aerea;</p> <p>d) croce per anzianità di servizio;</p> <p>e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;</p> <p>f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;</p> <p>g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;</p> <p>h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;</p> <p>i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;</p> <p>l) distintivo d'onore per feriti in servizio.</p>	<p>1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:</p> <p>a) medaglia al merito di lungo comando;</p> <p>b) medaglia d'onore per lunga navigazione;</p> <p>c) medaglia di lunga navigazione aerea;</p> <p>d) croce per anzianità di servizio;</p> <p>e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;</p> <p>f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;</p> <p>g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;</p> <p>h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;</p> <p>i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;</p> <p>l) distintivo d'onore per feriti in servizio;</p> <p>m) distintivo d'onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350,</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	<p>concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.</p>
<p>Art. 1471 <i>Libertà di culto</i></p>	<p>Art. 1471 <i>Libertà di culto</i></p>
<p>1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.</p>	<p>Identico</p>
<p>3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.</p>	<p>Identico</p>
<p>4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo.</p>	<p>Identico</p>
<p>5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.</p>	<p>5. L'assistenza spirituale agli appartenenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge sulla base di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della Costituzione, resta disciplinata dalle pertinenti disposizioni contenute nelle rispettive leggi di approvazione.</p>
<p>Art. 1472 <i>Libertà di manifestazione del pensiero</i></p>	<p>Art. 1472 <i>Libertà di manifestazione del pensiero</i></p>
<p>1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.</p>	<p>1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.</p>
<p>2. Essi possono, inoltre, trattenere</p>	<p>Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.</p>	
<p>3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>Art. 1475-bis <i>Associazioni di carattere militare con scopi politici</i></p>
	<p>1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.</p> <p>2. Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi.</p> <p>3. La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.</p> <p>5. Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo.</p> <p>6. Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti. Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale od educativo. I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.</p> <p>7. Il Ministro dell'interno è autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	qualsiasi natura.
<p align="center">Art. 1483</p> <p align="center"><i>Esercizio delle libertà in ambito politico</i></p>	<p align="center">Art. 1483</p> <p align="center"><i>Esercizio delle libertà in ambito politico</i></p>
<p>1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.</p>	Identico
<p>2. Ai militari di cui all' <i>articolo 1350</i>, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, sindacati e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.</p>	<p>2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, sindacati e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.</p>
<p align="center">Art. 1502</p> <p align="center"><i>Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata</i></p>	<p align="center">Art. 1502</p> <p align="center"><i>Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata</i></p>
<p>1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:</p> <p>a) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:</p> <p>1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;</p> <p>2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;</p> <p>3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;</p> <p>b) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:</p> <p>1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;</p> <p>2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;</p> <p>3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.</p>	Identico
<p>2. Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su periodi rispettivamente</p>	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.</p>	
<p>3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'<i>articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.</i></p>	<i>Identico</i>
<p>4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:</p> <p>a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'<i>articolo 2204;</i></p> <p>b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;</p> <p>c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.</p>	<i>Identico</i>
<p>6. La licenza ordinaria è frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.</p>	<i>Identico</i>
<p>7. Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.</p>	<i>Identico</i>
<p>8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:</p> <p>a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;</p> <p>b) proscioglimento dalla ferma nei casi</p>	<p>8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:</p> <p>a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;</p> <p>b) proscioglimento dalla ferma nei casi</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
di cui all' <i>articolo 957</i> , comma 1, lettere b), c), d), e) e f); c) decesso.	di cui all' <i>articolo 957</i> , comma 1, con esclusione del caso di domanda presentata dall'interessato ; c) decesso.
9. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.	Identico
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.	Identico
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.	Identico
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla <i>legge 23 dicembre 1977, n. 937</i> , da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.	Identico
13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.	Identico
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.</p>	
<p align="center">Art. 1515 <i>Orchestrale</i></p>	<p align="center">Art. 1515 <i>Orchestrale e archivisti</i></p>
<p>1. Il ruolo degli orchestrali delle bande musicali è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:</p> <p>a) I parte: I parte A, primo maresciallo e gradi corrispondenti; I parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;</p> <p>b) II parte: II parte A e II parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;</p> <p>c) III parte: III parte A e III parte B: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.</p>	<p>1. Il ruolo dei musicisti delle bande musicali è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:</p> <p>a) I parte: I parte A, primo maresciallo e gradi corrispondenti; I parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;</p> <p>b) II parte: II parte A e II parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;</p> <p>c) III parte: III parte A e III parte B: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.</p>
<p>2. L'archivista è inserito ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p align="center">Art. 1516 <i>Inidoneità tecnica</i></p>	<p align="center">Art. 1516 <i>Inidoneità tecnica</i></p>
<p>1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore delle bande, che per fondati motivi non sono più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate con decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare su proposta formulata rispettivamente da:</p> <p>a) il Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, per l'Esercito italiano;</p> <p>b) il Capo ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la Marina militare;</p> <p>c) il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica, per l'Aeronautica militare;</p> <p>d) il Comandante generale, per l'Arma dei carabinieri.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. La commissione di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento.</p>	<p>2. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento.</p>
<p>3. Gli orchestrali e l'archivista delle</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>bande, che a giudizio del maestro direttore di banda non sono più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata in base a quanto disposto dall'articolo 950 del regolamento.</p>	
<p>4. Il maestro direttore della banda e il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. L'orchestrante della banda, giudicato dalla commissione non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento; l'orchestrante conserva il grado e l'anzianità posseduti.</p>	<i>Identico</i>
<p>6. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.</p>	<i>Identico</i>
<p>Art. 1524 <i>Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli</i></p>	<p>Art. 1524 <i>Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli</i></p>
<p>1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:</p> <p>a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;</p> <p>b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle</p>	<i>Identico</i>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;</p> <p>c) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;</p> <p>d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'<i>articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</i></p>	
<p>2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento.</p>	<p>2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.</p>
<p align="center">Art. 1533 <i>Direzione del Servizio di assistenza spirituale</i></p>	<p align="center">Art. 1533 <i>Direzione del Servizio di assistenza spirituale</i></p>
<p>1. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.</p>	<p>2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.</p>
<p>3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
può personalmente intervenire.	
4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.	Identico
5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.	Identico
Art. 1594 <i>Cessazione dal complemento</i>	Art. 1594 <i>Cessazione dal complemento</i>
1. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell' <i>articolo 1559</i> , se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.	1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell' <i>articolo 1559</i> , se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.
Art. 1617 <i>Programmazione</i>	Art. 1617 <i>Programmazione</i>
1. Le promozioni dei cappellani militari della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.	1. Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.
Art. 1618 <i>Promozioni dei cappellani militari in congedo</i>	Art. 1618 <i>Promozioni dei cappellani militari in congedo</i>
1. Per le promozioni dei cappellani militari della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.	1. Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>2. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.</p>	<p>Identico</p>
<p>3. Il cappellano militare della riserva può essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.</p>	<p>Identico</p>
<p align="center">Art. 1622 <i>Riduzione o sospensione degli assegni</i></p>	<p align="center">Art. 1622 <i>Riduzione o sospensione degli assegni</i></p>
<p>1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all' <i>articolo 1621</i> sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.</p>	<p>1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all' <i>articolo 1621</i>, commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.</p>
<p align="center">Art. 1689 <i>Requisiti speciali per l'avanzamento</i></p>	<p align="center">Art. 1689 <i>Requisiti speciali per l'avanzamento</i></p>
<p>1. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all' <i>articolo 1688</i>, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:</p> <p>a) essere in possesso di dottorato di ricerca;</p> <p>b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari;</p> <p>c) essere o essere stato primario o aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;</p> <p>d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso.</p>	<p>1. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all' <i>articolo 1688</i>, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:</p> <p>a) essere in possesso di dottorato di ricerca;</p> <p>b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari;</p> <p>c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;</p> <p>d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso.</p>
<p>2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all' <i>articolo 1688</i>, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:</p> <p>a) laurea in giurisprudenza, in</p>	<p>2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all' <i>articolo 1688</i>, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:</p> <p>a) laurea in giurisprudenza, in</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria;</p> <p>b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;</p> <p>c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;</p> <p>d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.</p>	<p>economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria;</p> <p>b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;</p> <p>c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;</p> <p>d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali o equipollenti.</p>
<p align="center">Art. 1726 <i>Precettazioni e assegnazioni</i></p>	<p align="center">Art. 1726 <i>Precettazioni e assegnazioni</i></p>
<p>1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana può arruolare nel ruolo normale, a norma dell' <i>articolo 1632</i>, non è raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa può disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorità alla Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa - di cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al 55° anno, escluso:</p> <p>a) il personale medico e non medico di cui, rispettivamente, agli <i>articoli 209 e 211</i>;</p> <p>b) il personale di sussistenza;</p> <p>c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione;</p> <p>d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.</p>	<p>1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana può arruolare nel ruolo normale, a norma dell' <i>articolo 1632</i>, non è raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa può disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorità alla Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa - di cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al 55° anno, escluso:</p> <p>a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;</p> <p>b) il personale di sussistenza;</p> <p>c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione;</p> <p>d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.</p>
<p align="center">Art. 1737 <i>Nomina delle infermiere volontarie</i></p>	<p align="center">Art. 1737 <i>Nomina delle infermiere volontarie</i></p>
<p>1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:</p> <p>a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all' <i>articolo 1740</i> a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami;</p> <p>b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformità alle</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale.	
2. L'ispettrice nazionale può decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame.	Identico
3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale.	Identico
4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione.	Identico
5. Il relativo diploma è rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale.	Identico
6. Il diploma è accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all' <i>articolo 1744</i> ; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.	6. Il diploma è accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all' <i>articolo 1744</i> ; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica. Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.
Art. 1740 <i>Partecipazione ai corsi di preparazione</i>	Art. 1740 <i>Partecipazione ai corsi di preparazione</i>
1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa	1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento:</p> <p>a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti;</p> <p>b) hanno compiuto il 19° anno di età e non hanno superato il 55°.</p>	<p>italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento:</p> <p>a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti;</p> <p>b) hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno superato il 55°.</p>
<p>2. Alla domanda sono uniti i documenti elencati nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all' <i>articolo 1743</i>, comma 7.</p>	Identico
<p>3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.</p>	Identico
<p>4 Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso provvede al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.</p>	Identico
<p>Art. 1742 <i>Durata e superamento dei corsi di preparazione</i></p>	<p>Art. 1742 <i>Durata e superamento dei corsi di preparazione</i></p>
<p>1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed è ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno ed è loro rilasciato un apposito certificato.</p>	Identico
<p>2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria.</p>	Identico
<p>3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno:</p> <p>a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;</p> <p>b) sono state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche;</p> <p>c) non hanno compiuto, nel primo anno, novanta presenze di quattro ore ciascuna, e, nel biennio duecentodieci presenze complessive di quattro ore ciascuna, alle</p>	<p>3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno:</p> <p>a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;</p> <p>b) sono state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche;</p> <p>c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria.	
4. Le allieve che impiegano più di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche oltre alle prescritte.	4.. Le allieve che impiegano più di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche di quattro ore ciascuna oltre alle prescritte.
Art. 1759 <i>Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana</i>	Art. 1759 <i>Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana</i>
1. Il servizio prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.	1. Il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.
2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.	Identico
3. Le ferite e le infermità che sono state contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del <i>decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915</i> .	Identico
Art. 1777 <i>Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	Art. 1777 <i>Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>
1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal <i>decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195</i> , nonché le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.	1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico e di assegno per il nucleo familiare dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal <i>decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195</i> , nonché le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
	<p>gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>
<p>Art. 1783 <i>Computo del servizio anteriormente prestato</i></p>	<p>Art. 1783 <i>Computo del servizio anteriormente prestato</i></p>
<p>1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente.</p>	<p>1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare.</p>
<p>Art. 1791 <i>Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata</i></p>	<p>Art. 1791 <i>Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata</i></p>
<p>1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^a classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.</p>	<p>2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^a classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.</p>
<p>3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo</p>	<p>Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall' <i>articolo 1792</i> , comma 1.	
Art. 1792 <i>Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata</i>	Art. 1792 <i>Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata</i>
1. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.	1. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le single Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.
2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.	Identico
3. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146</i> .	3. Ai volontari in ferma prefissata spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità di rischio di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146</i> .
4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.	Identico
5. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.	Identico
Art. 1795 <i>Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata</i>	Art. 1795 <i>Retribuzione stipendiale degli ufficiali in ferma prefissata</i>
1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrico dei pari grado in servizio	1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrico dei pari grado in servizio

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
permanente.	permanente.
Art. 1798 <i>Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari</i>	Art. 1798 <i>Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari</i>
1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrico del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.	Identico
2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti dai ruoli sottufficiali, in luogo dell'indennità prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all' <i>articolo 1780</i> .	Identico
3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.	Identico
4. Agli allievi delle scuole e delle accademie spettano, nelle misure mensili sotto indicate: a) l'indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro; b) l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro; c) l'indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro; d) l'indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro; e) l'indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro; f) l'indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;	4. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate: a) l'indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro; b) l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro; c) l'indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro; d) l'indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro; e) l'indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro; f) l'indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
g) l'indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.	g) l'indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.
5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.	Identico
6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i graduati e i militari di truppa trattenuti o richiamati o in ferma volontaria in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.	Identico
Art. 1805 <i>Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio</i>	Art. 1805 <i>Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio</i>
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di indennità di impiego operativo, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal <i>decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195</i> , nonché quelle previste dalla normativa vigente.	1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di indennità di impiego operativo e di competenze accessorie , le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal <i>decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195</i> , nonché quelle previste dalla normativa vigente. Le indennità operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.
Art. 1808 <i>Indennità di lungo servizio all'estero</i>	Art. 1808 <i>Indennità di lungo servizio all'estero</i>
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno: a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; b) un'indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio	1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno: a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; b) un'indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, con le modalità di cui all' <i>articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838</i>;</p> <p>c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.</p>	<p>all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;</p> <p>c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.</p>
<p>2. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1.</p>	Identico
<p>3. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.</p>	Identico
<p>4. Se la durata della destinazione all'estero è superiore a un anno, il militare può trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente.</p>	Identico
<p>5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato, al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa.</p>	Identico
<p>6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa</p>	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali e sottufficiali e a quaranta giorni per militari di truppa.	
7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza è frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.	<i>Identico</i>
8. L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per infermità, esso è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo.	<i>Identico</i>
9. Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.	<i>Identico</i>
10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al comma 9, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all'ente ove devono compiere il loro servizio.	<i>Identico</i>
11. Al personale militare che per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.	<i>Identico</i>
12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal Ministero della difesa di	<i>Identico</i>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto: a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;</p> <p>b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti a enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.</p>	
<p align="center">Art. 1821</p> <p align="center"><i>Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri</i></p>	<p align="center">Art. 1821</p> <p align="center"><i>Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri</i></p>
<p>1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'<i>articolo 909</i>, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera.</p>	<p>1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'<i>articolo 909</i>, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera.</p>
<p>2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'<i>articolo 909</i>, comma 6.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p align="center">Art. 1822</p> <p align="center"><i>Indennità operative al personale dirigente</i></p>	<p align="center">Art. 1822</p> <p align="center"><i>Indennità operative al personale dirigente</i></p>
<p>1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego operativo di base di cui all' <i>articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78</i>, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53</p>	<p>1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego operativo di base di cui all' <i>articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78</i>, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all' <i>articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448</i></p>	<p>per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all' <i>articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448</i>. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.</p>
<p>2. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari di cui alla <i>legge 23 marzo 1983, n. 78</i>. E' fatta salva l'applicazione dell' <i>articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 14 novembre 1987, n. 468</i>.</p>	<p>Identico</p>
<p>3. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 1825 <i>Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente</i></p>	<p>Art. 1825 <i>Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente</i></p>
<p>1. L'orario delle attività giornaliere del personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile.</p>	<p>2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con le modalità di cui al decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991, registro n. 2, foglio n. 1, concernente attuazione dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nonché mediante successivi aggiornamenti in base alla normativa vigente.</p>
<p>3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari</p>	<p>3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che hanno carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.</p>	<p>individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che hanno carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.</p>
<p align="center">Art. 1831 <i>Quadro degli interventi</i></p>	<p align="center">Art. 1831 <i>Quadro degli interventi</i></p>
<p>1. Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:</p> <p>a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento;</p> <p>b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;</p> <p>c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;</p> <p>d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare.</p>	<p>1. Il Ministero della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:</p> <p>a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento;</p> <p>b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;</p> <p>c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;</p> <p>d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare.</p>
<p>2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p align="center">Art. 1841 <i>Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio</i></p>	<p align="center">Art. 1841 <i>Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio</i></p>
<p>1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all' <i>articolo 52, comma 1, del decreto</i></p>	<p>1. Il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all' <i>articolo</i></p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<i>del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.</i>	<i>52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.</i>
2. Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall' <i>articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</i>	Identico
Art. 1874 <i>Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza</i>	Art. 1874 <i>Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza</i>
1. La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionabile delle indennità di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto è stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.	1. La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione, dell'indennità di ausiliaria e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionabile delle indennità di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto è stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.
2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo previsto per il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l'INPDAP.	Identico
Art. 1876 <i>Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o dall'ausiliaria</i>	Art. 1876 <i>Norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall'ausiliaria</i>
1. Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennità di ausiliaria in godimento.	1. Al personale trattenuto in servizio ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennità di ausiliaria in godimento.
Art. 1877 <i>Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio</i>	Art. 1877 <i>Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio</i>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>1. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.</p>	<p>1. Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.</p>
<p align="center">Art. 1880 <i>Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta</i></p>	<p align="center">Art. 1880 <i>Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta</i></p>
<p>1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore dell'ospedale militare, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in un ospedale militare.</p>	<p>1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in un una delle citate strutture.</p>
<p>2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<i>decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.</i>	
7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al <i>decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915</i> , è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all' <i>articolo 193</i> .	Identico
Art. 1911 <i>Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio</i>	Art. 1911 <i>Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio</i>
1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall' <i>articolo 1082</i> , gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.	Identico
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli <i>articoli 1076 e 1077</i> , nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».	2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli <i>articoli 1076, comma 1, e 1077</i> , nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».
3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l' <i>articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 20 novembre 1987, n. 472</i> .	Identico
Art. 1916 <i>Contributi obbligatori degli iscritti</i>	Art. 1916 <i>Contributi obbligatori degli iscritti</i>
1. Il contributo obbligatorio in favore dei fondi previdenziali di cui all' <i>articolo 1913</i> , è pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprendente la tredicesima mensilità, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.	Identico
2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e	2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>dell'Arma dei carabinieri è determinato nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilità, in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale.</p>	<p>dell'Arma dei carabinieri è determinato nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilità.</p>
<p>3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all' <i>articolo 1913</i>, comma 2, è versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attività ai sensi dell' <i>articolo 587</i>.</p>	<p>Identico</p>
<p>4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalità concordati con le singole amministrazioni interessate.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 1919 <i>Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi</i></p>	<p>Art. 1919 <i>Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi</i></p>
<p>1. L'indennità di cui all' <i>articolo 1914</i> è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:</p> <p>a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;</p> <p>b) nominati ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.</p>	<p>1. L'indennità di cui all' <i>articolo 1914</i> è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:</p> <p>a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;</p> <p>b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.</p>
<p>2. La disposizione di cui all' <i>articolo 1917</i>, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, è:</p> <p>a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato;</p> <p>b) nominato ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.</p>	<p>2. La disposizione di cui all' <i>articolo 1917</i>, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, è:</p> <p>a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato;</p> <p>b) nominato ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.</p>
<p>3. I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente</p>	<p>Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>possono chiedere, all'atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all'indennità supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l'intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali.</p>	
<p>4. I proventi di cui all' <i>articolo 1918</i> possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all' <i>articolo 1913</i>, comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.</p>	Identico
<p>Art. 2081 <i>Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti</i></p>	<p>Art. 2081 <i>Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti</i></p>
<p>1. I renitenti che si presentano spontaneamente, o che vengono fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare.</p>	Identico
<p>2. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita.</p>	Identico
<p>3. Il Consiglio di leva può annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza.</p>	<p>3. Il Consiglio di leva può annullare, se ricorrono i presupposti per l'autotutela, la dichiarazione di renitenza.</p>
<p>4. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, è denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorità giudiziaria penale ordinaria.</p>	Identico
<p>5. I renitenti che sono arruolati e appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, sono incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non hanno</p>	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio.	
6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati.	Identico
7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui all' <i>articolo 1984</i> .	Identico
Art. 2136 <i>Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza</i>	Art. 2136 <i>Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza</i>
<p>1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capo II del titolo IV; b) la sezione IV del capo I del titolo V; c) l' <i>articolo 622</i>; d) l' <i>articolo 721</i>; e) l' <i>articolo 878</i>; f) l' <i>articolo 881</i>; g) l' <i>articolo 886</i>; h) l' <i>articolo 897</i>; i) l' <i>articolo 898</i>; l) l' <i>articolo 908</i>; m) l' <i>articolo 911</i>; n) l' <i>articolo 932</i>; o) l' <i>articolo 938</i>; p) l' <i>articolo 1008</i>; q) l'<i>articolo 1056</i>, commi 2, 3 e 4; r) l' <i>articolo 1091</i>; s) la sezione IV del capo III del titolo V; t) la sezione III del capo VII del titolo V; u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; v) l' <i>articolo 1076</i>; z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; aa) l' <i>articolo 1394</i>; bb) il capo XVI del titolo VII; cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; dd) il capo XVIII del titolo VII; 	<p>1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capo II del titolo IV; b) la sezione IV del capo I del titolo V; c) l' <i>articolo 622</i>; d) l' <i>articolo 721</i>; e) gli <i>articoli 878 e 879</i>; f) l' <i>articolo 881</i>; g) l' <i>articolo 886</i>; h) l' <i>articolo 897</i>; i) l' <i>articolo 898</i>; l) l' <i>articolo 900</i>; m) l' <i>articolo 911</i>; n) l' <i>articolo 932</i>; o) l'<i>articolo 938</i> , nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5; p) l' <i>articolo 1008</i>; per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5, q) l'articolo 1034, comma 2, e l'<i>articolo 1056</i>, commi 2, 3 e 4; r) l'<i>articolo 1091</i>, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; s) la sezione IV del capo III del titolo V;

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
ee) il titolo VIII; ff) l' <i>articolo 1493</i> ; gg) l' <i>articolo 2229</i> , comma 6.	t) la sezione III del capo VII del titolo V; u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; v) l' <i>articolo 1076</i> ; z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; aa) l' <i>articolo 1394</i> ; bb) il capo XVI del titolo VII; cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; dd) il capo XVIII del titolo VII; ee) il titolo VIII; ff) l' <i>articolo 1493</i> ; gg) l' <i>articolo 2229</i> , comma 6.
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice: a) l' <i>articolo 192</i> ; b) l' <i>articolo 558</i> .	Identico
3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell' <i>articolo 2135</i> .	Identico
Art. 2145 <i>Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza</i>	Art. 2145 <i>Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza</i>
1. Alla <i>legge 10 dicembre 1973, n. 804</i> , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Norme per l'attuazione dell' <i>articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249</i> , quale risulta modificato dall' <i>articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775</i> , nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»; b) l' <i>articolo 1</i> è sostituito dal seguente: «Art. 1 - 1. Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dall'articolo 5, la promozione nella posizione di «a disposizione» prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza è	1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine: a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta; c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»; d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>soppressa.»;</p> <p>c) l' <i>articolo 2</i> è sostituito dal seguente: «Art. 2 - 1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'<i>articolo 920, comma 4 del codice dell'ordinamento militare</i>, non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.»;</p> <p>d) l' <i>articolo 4</i> è sostituito dal seguente: «Art. 4 - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2, 3 e 4, annesse al <i>decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69</i>, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal predetto decreto legislativo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.»;</p> <p>e) l' <i>articolo 5</i> è sostituito dal seguente: «Art. 5 - 1. Per effettuare le promozioni previste dall'articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>2. L'avanzamento si effettua a scelta.</p> <p>3. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo.»;</p> <p>f) l' <i>articolo 6</i> è sostituito dal seguente: «Art. 6 - 1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati nella posizione di «a disposizione» dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.»;</p> <p>g) l' <i>articolo 7</i> è sostituito dal seguente: «Art. 7 - 1. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo, di cui al <i>decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69</i>, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il</p>	

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il seguente ordine:</p> <p>a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;</p> <p>b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;</p> <p>c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;</p> <p>d) ufficiali in servizio permanente effettivo.</p>	
<p>2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.</p>	<p>2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.</p>
<p>3. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.</p>	<p>3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.</p>
<p>4. Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.</p>	<p>4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l'ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.</p>
<p>5. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita</p>	<p>5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.</p>	
<p>6. Agli ufficiali di cui al comma 5 sono concesse, inoltre, le indennità di cui all'articolo 1870 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.</p>	<p>6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.</p>
<p>7. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6.</p>	<p>7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.</p>
<p>8. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del comma 5 e del comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.</p>
<p>8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'</p>	<p>Abrogato</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami».</p>	
	<p>9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all'articolo 1821.</p>
	<p>10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.</p>
	<p>11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento, ferma restando l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, all'atto della cessazione dalla stessa posizione di aspettativa, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.</p>
<p>Art. 2152 <i>Applicazione dell' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo</i></p>	<p>Art. 2152 <i>Applicazione dell' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo</i></p>
<p>1. Il comma 1-bis dell' <i>articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86</i> è così sostituito: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui all'<i>articolo 909 del codice dell'ordinamento militare</i>. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».</p>	<p>1. Il comma 1-bis dell' <i>articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86</i> è così sostituito: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui agli articoli 909 e 2145 del codice dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p align="center">Art. 2156</p> <p align="center"><i>Retribuzione e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare</i></p>	<p align="center">Art. 2156</p> <p align="center"><i>Retribuzione stipendiale e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare</i></p>
<p>1. Agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1795 e 1796.</p>	<p>1. Agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1795 e 1796.</p>
<p align="center">Art. 2160</p> <p align="center"><i>Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare</i></p>	<p align="center">Art. 2160</p> <p align="center"><i>Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare</i></p>
<p>1. Agli ufficiali non dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli <i>articoli 43</i>, commi 16, 22 e 23, e <i>43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121</i>.</p>	<p>1. Agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli <i>articoli 43</i>, commi 16, 22 e 23, e <i>43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121</i>.</p>
<p align="center">Art. 2229</p> <p align="center"><i>Regime transitorio del collocamento in ausiliaria</i></p>	<p align="center">Art. 2229</p> <p align="center"><i>Regime transitorio del collocamento in ausiliaria</i></p>
<p>1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall' <i>articolo 799</i>, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall' <i>articolo 2230</i> e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli <i>articoli 582 e 583</i>.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.	
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.	Identico
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.	Identico
6. Fino al 31 dicembre 2011, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.	6. Fino al 31 dicembre 2015 , il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.
Art. 2236 <i>Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano</i>	Art. 2236 <i>Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano</i>
1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell'Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.	1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell'Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. Le disposizioni di cui all'articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.
2. Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di tutti i ruoli dell'Esercito italiano non si applica la limitazione del 30% di cui all' <i>articolo 2233</i> , comma 1, lettera b).	Identico

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p align="center">Art. 2243</p> <p align="center"><i>Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri</i></p>	<p align="center">Art. 2243</p> <p align="center"><i>Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri</i></p>
<p>1. L'applicazione degli <i>articoli 1053</i>, comma 2, e <i>1067</i>, comma 2 è sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli <i>articoli 1229</i>, comma 1, lettera b) e <i>1232</i>, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all' <i>articolo 2248</i>, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.</p>	<p>1. L'applicazione degli <i>articoli 1053</i>, comma 2, e <i>1067</i>, comma 2 è sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli <i>articoli 1229</i>, comma 1, e <i>1232</i>, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all' <i>articolo 2248</i>, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.</p>
<p>2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, per l'avanzamento al grado di colonnello, dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:</p> <p>a) nella prima delle aliquote di cui all'<i>articolo 1053</i>, comma 2, oltre agli ufficiali già valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell' <i>articolo 1229</i>. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta</p>	<p align="center">Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;</p> <p>b) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell' <i>articolo 1229</i>;</p> <p>c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a quella indicata nell' <i>articolo 1229</i>.</p>	
<p align="center">Art. 2245</p> <p align="center"><i>Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri</i></p>	<p align="center">Art. 2245</p> <p align="center"><i>Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri</i></p>
<p>1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'<i>articolo 1079</i> si applica dal 2012.</p>	<p>1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'<i>articolo 1079</i> si applica dal 2016.</p>
<p align="center">Art. 2248</p> <p align="center"><i>Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri</i></p>	<p align="center">Art. 2248</p> <p align="center"><i>Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri</i></p>
<p>1. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p>2. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi</p>	<p align="center">Abrogato</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>dell'abrogato articolo 9, della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozione annuali di cui all' articolo 1236 è aumentato in misura da raggiungere il 95 per cento del numero degli ufficiali incluso nelle aliquote stesse.</p>	
<p>Art. 2253 <i>Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente</i></p>	<p>Art. 2253 <i>Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente</i></p>
<p>1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 1323, per il conferimento della qualifica di luogotenente, è richiesto, in base all'indicato anno di promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 12 anni; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 13 anni. 	<p>Identico</p>
<p>2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.</p>	<p>Identico</p>
<p>3. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell' articolo 1323.</p>	<p>Identico</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all' <i>articolo 1324</i>, comma 1, conseguono la qualifica di «luogotenente», con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso <i>articolo 1324</i>, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dall' <i>articolo 1324</i>, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonché accertati quelli di cui all'articolo dall' articolo 1324, comma 1, la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.</p>	<p>6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonché accertati quelli di cui all'articolo <i>1324</i>, comma 1, la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.</p>
<p>7. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo dall'articolo 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:</p> <p>a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;</p>	<p>7. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'<i>articolo 1324</i>, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:</p> <p>a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;</p> <p>b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
<p>b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;</p> <p>c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;</p> <p>d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;</p> <p>e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni;</p> <p>f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.</p>	<p>2003: 10 anni;</p> <p>c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;</p> <p>d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;</p> <p>e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni;</p> <p>f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.</p>
<p align="center">Art. 2261</p> <p align="center"><i>Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo</i></p>	<p align="center">Art. 2261</p> <p align="center"><i>Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo</i></p>
<p>1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all' <i>articolo 724</i>, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all' <i>articolo 1803</i> e quello complessivo dei premi percepiti.</p>	<p>1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all' <i>articolo 966</i>, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all' <i>articolo 1803</i> e quello complessivo dei premi percepiti.</p>
<p>2. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all' <i>articolo 1803</i>.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p align="center">Art. 2267</p> <p align="center"><i>Abrogazione per nuova regolamentazione della materia</i></p>	<p align="center">Art. 2267</p> <p align="center"><i>Abrogazione per nuova regolamentazione della materia</i></p>
<p>1. Alla data di approvazione definitiva</p>	<p>1. Alla data di approvazione definitiva</p>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento.	del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.
2. Ai sensi dell' <i>articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> , le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.	Identico
Art. 2268 <i>Abrogazione espressa di norme primarie</i>	Art. 2268 <i>Abrogazione espressa di norme primarie</i>
1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: <i>(omissis)</i>	Identico
n. 268) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263: articolo 7;	Abrogato
<i>(omissis)</i> n. 390) <i>legge 10 aprile 1954, n. 113;</i>	n. 390) <i>legge 10 aprile 1954, n. 113, escluso l'articolo 68;</i>
<i>(omissis)</i> n. 400) <i>legge 31 luglio 1954, n. 599;</i>	n. 400) <i>legge 31 luglio 1954, n. 599, escluso l'articolo 32;</i>
<i>(omissis)</i> n. 552) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758;	Abrogato
<i>(omissis)</i> n. 596) legge 18 marzo 1968, n. 263;	Abrogato
<i>(omissis)</i> n. 630) <i>legge 22 dicembre 1969, n.</i>	n. 630) <i>legge 22 dicembre 1969, n.</i>

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
967,	967, escluso l'articolo 1;
(omissis) n. 682) legge 10 dicembre 1973, n. 804, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17;	n. 682) legge 10 dicembre 1973, n. 804;
(omissis) n. 723) legge 5 maggio 1976, n. 187, escluso articolo 18;	n. 723) legge 5 maggio 1976, n. 187, escluso articolo 18 esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;
(omissis) n. 993) legge 7 marzo 2001, n. 78;	Abrogato
(omissis) n. 1059) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi: 216, ultimo periodo; 262, nella parte relativa all'inserimento del comma 15-ter nell'articolo 3, decreto-legge n. 351 del 2001; 263, lettere a) e b); 264; 515; 570; 571; 574; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 1238; 1239; 1241; 1270; 1330;	n. 1059) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi: 216, ultimo periodo; 262, nella parte relativa all'inserimento del comma 15-ter nell'articolo 3, decreto-legge n. 351 del 2001; 263, lettere a) e b); 264; 515; 570; 571; 574; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 1238; 1239; 1241; 1330;
(omissis) n. 1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1; 6, 7 e 8;	n. 1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 3, comma 10, 4, 5, 1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1; 6, 7 e 8;
(omissis) n. 1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.	Identico
(omissis) n. 1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;	n. 1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 7; 4, comma 1;
	n. 1085-bis) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27, commi 1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente alle parole «delle Forze armate»;
	n. 1085-ter) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articolo 6, commi 21-ter e 21-quater.

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Schema Decreto correttivo
Art. 2269 <i>Abrogazione espressa di norme secondarie</i>	Art. 2269 <i>Abrogazione espressa di norme secondarie</i>
1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:	Identico
(omissis) n. 213) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1973, n. 613;	Identico
	n. 213-bis) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;
(omissis) n. 394) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n. 215.	Identico
	n. 394-bis) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117;
	n. 394-ter) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115;
	n. 394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112.

Lavori parlamentari

**4^a Commissione Difesa del Senato della
Repubblica**

DIFESA (4^a)

MARTEDI' 22 DICEMBRE 2009

104^a Seduta*IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice CONTINI (*PdL*) illustra gli atti del Governo in titolo, osservando preliminarmente che essi trovano la loro ragione d'essere nella delega di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che dispone l'individuazione delle disposizioni anteriori e posteriori al 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore con conseguente semplificazione e riassetto della materia sopravvissuta attraverso la codificazione della normativa primaria, la raccolta organica in appositi testi unici delle norme regolamentari, l'esplicita indicazione delle norme abrogate ed il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti.

Su tale base -e tenuto conto di quanto osservato sia dal Consiglio di Stato che dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla necessità di procedere ad un tempestivo riassetto dell'ordinamento militare- la Difesa ha quindi proceduto, a partire dal 2006, alla ricognizione delle norme di interesse del dicastero ed alla costituzione di un apposito comitato scientifico per la codificazione dell'intera materia, che ha operato in stretto contatto con gli Stati maggiori, il Segretariato generale e le Direzioni generali.

Dopo aver sottolineato la natura *bipartisan* dei provvedimenti (il processo di semplificazione ha infatti avuto inizio al tempo del passato esecutivo di centro-sinistra, per essere poi portato proficuamente a conclusione dall'attuale compagine di centro-destra), osserva che essi non hanno portata innovativa, limitandosi a riprodurre la normativa esistente in una raccolta razionale, semplificata e coerente: si passerà, infatti, da un complesso di circa 1700 fonti e quasi 20.000 articoli a due sole fonti normative per un totale di 3.360 articoli, con obiettivi vantaggi in termini di semplicità, di reperimento e consultazione delle norme e di certezza del diritto.

Nel dettaglio, rileva quindi che il codice (contenente la normativa di rango primario), è composto da 2.263 articoli raggruppati in nove libri (organizzazione e funzioni, beni, amministrazione e contabilità, personale militare, personale civile ed ausiliario, trattamento economico ed assistenza, trattamento previdenziale, disciplina della leva e dell'obiezione di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, e disposizioni di coordinamento, transitorie e finali), a loro volta suddivisi in titoli, capi e sezioni. Il testo unico (relativo alla normativa di natura regolamentare, e composto da 1097 articoli), ricalca quindi l'impostazione codicistica, con la sola eccezione del libro sesto, che anziché occuparsi del trattamento economico (riservato alla normativa di rango legislativo), disciplina i procedimenti amministrativi ed il trattamento dei dati personali.

La relatrice conclude la propria esposizione rimarcando la particolare valenza dei testi all'esame della Commissione, che non hanno, ad oggi, equivalenti in nessun ordinamento estero e che rappresentano un imprescindibile punto di partenza per i necessari ed opportuni interventi di riforma che il Parlamento riterrà di adottare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MARTEDI' 12 GENNAIO 2010

105^a Seduta

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» [\(n. 165\)](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» [\(n. 166\)](#)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2009.

Il presidente [CANTONI](#), dopo aver dato conto della proroga al prossimo 3 febbraio per l'espressione del parere da parte della Commissione di merito, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [SERRA](#) (PD), dopo aver brevemente riepilogato gli aspetti salienti della delega contenuta nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, pone l'accento sulla notevole complessità della materia inerente all'ordinamento militare, rilevando altresì la particolare ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esprimere le prescritte osservazioni, nonostante la proroga dianzi citata dal Presidente.

Osserva inoltre che i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno non appaiono immuni da elementi di criticità, rinvenibili, ad esempio, sia nell'articolo 284 del codice (dove la disciplina degli alloggi ASI ivi riportata appare superata alla luce della normativa più recente), sia nell'articolo 494 del testo unico delle disposizioni regolamentari (che non prevede -in contrasto con le vigenti convenzioni internazionali- il divieto dell'uso delle armi per i minori di 18 anni nelle scuole militari).

Conclude auspicando un esame ponderato ed approfondito degli atti del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDI 27 GENNAIO 2010

109^a Seduta*IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» [\(n. 165\)](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» [\(n. 166\)](#)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il senatore [PEGORER](#) (PD) pone l'accento su alcuni aspetti critici del decreto legislativo recante il nuovo codice dell'ordinamento militare. In particolare, con riferimento all'articolo 197, comma 2, lettera *b*), andrebbero effettuati i necessari approfondimenti in ordine ai poteri del presidente nazionale della Croce rossa, non menzionati nella normativa da esso recepita. Inoltre, per quanto attiene all'articolo 78, la portata del comma 3 appare decisamente innovativa, e sussisterebbero, altresì, delle anomalie in ordine alla riproduzione, adattata al nuovo contesto, dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. Infine, l'articolo 189 sembrerebbe recepire disposizioni relative alla Direzione della Sanità militare nel frattempo abrogate.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente [CANTONI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti la relatrice [CONTINI](#) (PdL), ponendo l'accento sull'importanza rivestita dai provvedimenti all'esame della Commissione e proponendo uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi concernenti alcuni aspetti di legittimità e di coerenza del testo (pubblicato in allegato).

Il senatore [PEGORER](#) (PD) sottolinea l'opportunità di includere, tra i rilievi formulati, quanto precedentemente osservato da lui e dal senatore Serra in sede di discussione generale.

Il senatore [SCANU](#) (PD) chiede quindi delucidazioni in ordine all'opportunità di prevedere una specifica clausola di salvezza per la legislazione emanata dal Parlamento nell'arco temporale di sei mesi compreso tra la pubblicazione e l'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare.

La relatrice [CONTINI](#) (PdL) precisa che tale clausola si renderebbe indispensabile al fine di evitare, al momento dell'entrata in vigore del codice, l'eventuale e non auspicabile abrogazione per incompatibilità delle disposizioni contenute in atti varati dal Parlamento nel lasso temporale indicato.

Il [PRESIDENTE](#) invita la Commissione a tenere conto, altresì, della necessità di evitare che i futuri decreti integrativi di riassetto e correttivi (di cui alla legge n. 246 del 2005), che saranno emanati per un biennio, possano confliggere svuotando gli interventi normativi approvati dal Parlamento.

Il senatore [GAMBA](#) (PdL) osserva che la clausola di salvezza di cui allo schema di osservazioni proposto dalla relatrice appare già implicitamente contenuta nei principi enunciati dalla legge n. 246 del 2005, ed ulteriormente garantita dalla possibilità, prevista dallo stesso atto legislativo, di poter intervenire sulla materia con ulteriori provvedimenti correttivi e di riassetto. In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso opportuno non darne conto nelle osservazioni rese alla Commissione di merito. Oltretutto, appare pleonastico ribadire una competenza legislativa del Parlamento già garantita dalla Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) dissente da quanto osservato dal senatore Gamba, rilevando, altresì, che sarebbe auspicabile esplicitare che i futuri decreti correttivi dovranno sempre e comunque rispettare la normativa approvata dal Parlamento.

Ad avviso del senatore [SCANU](#) (PD), le osservazioni alla Commissione bicamerale per la semplificazione dovrebbero dar conto, nelle loro premesse, dell'oggettiva difficoltà -stante il ristretto arco temporale a disposizione- ad effettuare una puntuale valutazione dei contenuti recati dagli atti iscritti all'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'introduzione di una siffatta premessa darebbe luogo ad un'ingiustificata svalutazione sia dello studio approfondito compiuto dalla relatrice sia dei lavori della Commissione. Inoltre, il termine per l'espressione dei prescritti pareri è puntualmente fissato dalla legge n. 246 del 2005, ossia da un atto varato dalle Camere.

Il senatore [RAMPONI](#) (PdL) osserva che la procedura seguita nell'approvazione degli atti in titolo dovrebbe applicarsi anche ai futuri interventi di natura integrativa o correttiva, ossia prevedendo un passaggio parlamentare.

Il senatore [GAMBA](#) (*PdL*) concorda sull'opportunità di dar conto, nelle premesse delle osservazioni, dell'oggettiva difficoltà, stanti la particolare complessità degli atti esaminati e la ristrettezza dei tempi a disposizione, ad effettuare un'accurata disamina dei testi. Ribadisce altresì le proprie perplessità in ordine alla previsione di un'esplicita clausola di salvezza tale da far salve le norme entrate in vigore tra la presentazione e l'effettiva vigenza del nuovo codice dell'ordinamento militare.

Il senatore [RAMPONI](#) (*PdL*) si associa a quanto rappresentato dal Presidente, esprimendo dissenso in ordine all'integrazione delle premesse alle osservazioni ipotizzata dai senatori Scanu e Gamba.

Il senatore [SCANU](#) (*PD*) ribadisce l'opportunità delle premesse da lui formulate, chiedendo altresì delucidazioni in ordine all'obbligatorietà dei pareri del Consiglio di Stato, la cui assenza è, del pari, lamentata, e correttamente, dalla relatrice nella premessa della propria proposta di parere.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'assegnazione dei provvedimenti, pur in assenza del prescritto parere del Consiglio di Stato, era stata disposta dal Presidente del Senato in ragione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

Preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito, la relatrice [CONTINI](#) (*PdL*) propone quindi alla Commissione un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, contenente al suo interno anche quanto rilevato dai senatori Pegorer e Serra in sede di discussione generale (pubblicato in allegato).

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [SCANU](#) (*PD*), pur riconoscendo l'indubbia valenza del lavoro svolto dalla Commissione, osserva che l'assenza del parere del Consiglio di Stato configura una grave carenza conoscitiva. In ragione di ciò, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il senatore [GAMBA](#) (*PdL*), dopo aver formulato, a nome della propria parte politica, avviso favorevole sullo schema di osservazioni predisposto dalla relatrice, esprime, a titolo personale, avviso di astensione in ordine all'osservazione di cui alla lettera *b*), relativa all'atto del Governo n. 165.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) preannuncia che, onde consentire al senatore Gamba la possibilità di votare in ordine a quanto da lui sottolineato in sede di dichiarazione di voto, si procederà, previamente, ad una votazione per parti separate dei singoli rilievi contenuti nel nuovo schema di osservazioni predisposto dalla relatrice.

Previa verifica del numero legale, con distinte votazioni vengono pertanto approvati, con l'astensione dei commissari appartenenti al Gruppo del partito

democratico, i rilievi allo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenuti tra le parole «Esprime quindi» e «legge n. 400 del 1988», nonché quelli formulati, in ordine allo schema di decreto legislativo, alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* (quest'ultimo anche con l'astensione del senatore Gamba), ed infine, sempre separatamente, le ulteriori osservazioni di merito formulate nella parte finale del parere relative sia all'atto di natura legislativa che a quello regolamentare.

Il suddetto schema di osservazioni viene quindi, da ultimo, approvato nel suo complesso, sempre con l'astensione dei senatori appartenenti al Gruppo del Partito Democratico.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 165 E N. 166

La Commissione, esaminati congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, sottolinea innanzitutto il proprio rammarico per non aver potuto prendere visione del parere del Consiglio di Stato (di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997).

Esprime quindi, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, rilevando che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica -recando in buona parte norme che erano di rango legislativo- pare operare una specie di delegificazione in ordine alla quale potrebbe apparire necessaria -in assenza della legge di semplificazione annuale- una specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Relativamente, quindi, allo schema di decreto legislativo, la Commissione formula, altresì, le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 22, lettera *b)*, numero 2), si fa presente la necessità di sostituire l'espressione "armi chimiche di cui al comma 1" (ripresa testualmente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1997), con le seguenti: "armi chimiche di cui al precedente punto 1)";

b) con riferimento all'articolo 24, si osserva che esso riproduce, nella sostanza, l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 sulla Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio: tale norma, tuttavia, è stata abrogata dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009;

c) relativamente all'articolo 309, si rileva una possibile incongruità in ordine al riferimento ai termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2 (31 luglio e 31 dicembre 2008), ormai decorsi;

d) in ordine all'articolo 360, si osserva che la riproduzione del comma 5-*bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 contiene un rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione (da adottarsi entro il 31 dicembre 2008), nel frattempo emanato (decreto del ministro della Difesa del 6 marzo 2008);

e) appare necessario effettuare gli opportuni interventi di armonizzazione con le proroghe disposte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 194 del 2009. In particolare, si dovrebbe aver riguardo ai seguenti articoli del Codice:

n. 2191 (con riferimento alla proroga disposta dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge);

n. 1077 (relativamente alla decorrenza del meccanismo delle promozioni aggiuntive di cui al comma 3, lettera *a*));

n. 2258 (che dovrebbe abrogare la normativa di riferimento per quanto attiene alle proroghe disposte dalle lettere *b*) e *c*) del citato comma 3)

nn. 1051 e 1065 (in ordine a quanto disposto dal comma 5);

f) si renderebbe altresì opportuna un'ulteriore armonizzazione con gli interventi operati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2010, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti articoli del Codice:

n. 19 (che recepisce l'articolo 32 della legge n. 3 del 2003, attualmente oggetto di modifica da parte del decreto-legge);

n. 360 (da raccordare con la non punibilità, a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela ambientale in relazione ad attività operative o addestrative svolte nel corso di operazioni internazionali da parte del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, prevista dal comma 4 del citato articolo 9).

g) in ragione di quanto evidenziato nei punti e) ed f), e considerato che lo schema di decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione (con il contestuale rischio di produrre l'abrogazione per incompatibilità dell'ulteriore normativa nel frattempo emanata), appare infine necessaria la previsione espressa di una specifica clausola di salvezza per la legislazione che dovesse entrare in vigore sino alla data di effettiva vigenza del nuovo Codice dell'ordinamento militare.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 165 E N. 166

La Commissione, esaminati congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, sottolinea innanzitutto il proprio rammarico per non aver potuto prendere visione del parere del Consiglio di Stato (di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997).

Esprime quindi, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, rilevando che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica -recando in buona parte norme che erano di rango legislativo- pare operare una specie di delegificazione in ordine alla quale potrebbe apparire necessaria -in assenza della legge di semplificazione annuale- una specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Relativamente, quindi, allo schema di decreto legislativo, la Commissione formula, altresì, le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 22, lettera *b*), numero 2), si fa presente la necessità di sostituire l'espressione "armi chimiche di cui al comma 1" (ripresa testualmente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1997), con le seguenti: "armi chimiche di cui al precedente punto 1)";

b) con riferimento all'articolo 24, si osserva che esso riproduce, nella sostanza, l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 sulla Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio: tale norma, tuttavia, è stata abrogata dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009;

c) con riferimento all'articolo 189 si segnala che il testo mantiene in vigore l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965, relativo alla Direzione della Sanità militare, che risulta abrogato;

d) relativamente all'articolo 309, si rileva una possibile incongruità in ordine al riferimento ai termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2 (31 luglio e 31 dicembre 2008), ormai decorsi;

e) in ordine all'articolo 360, si osserva che la riproduzione del comma 5-*bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 contiene un rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione (da adottarsi entro il 31 dicembre 2008), nel frattempo emanato (decreto del ministro della Difesa del 6 marzo 2008);

f) appare necessario effettuare gli opportuni interventi di armonizzazione con le proroghe disposte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 194 del 2009. In particolare, si dovrebbe aver riguardo ai seguenti articoli del Codice:

n. 2191 (con riferimento alla proroga disposta dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge);

n. 1077 (relativamente alla decorrenza del meccanismo delle promozioni aggiuntive di cui al comma 3, lettera *a*));

n. 2258 (che dovrebbe abrogare la normativa di riferimento per quanto attiene alle proroghe disposte dalle lettere *b*) e *c*) del citato comma 3)

nn. 1051 e 1065 (in ordine a quanto disposto dal comma 5);

g) si renderebbe altresì opportuna un'ulteriore armonizzazione con gli interventi operati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2010, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti articoli del Codice:

n. 19 (che recepisce l'articolo 32 della legge n. 3 del 2003, attualmente oggetto di modifica da parte del decreto-legge);

n. 360 (da raccordare con la non punibilità, a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela ambientale in relazione ad attività operative o

adestrative svolte nel corso di operazioni internazionali da parte del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, prevista dal comma 4 del citato articolo 9).

h) in ragione di quanto evidenziato nei punti f) ed g), e considerato che lo schema di decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione (con il contestuale rischio di produrre l'abrogazione per incompatibilità dell'ulteriore normativa nel frattempo emanata), appare infine necessaria la previsione espressa di una specifica clausola di salvezza, in forza della quale saranno fatte salve le norme primarie che potranno entrare in vigore fra la data di presentazione dello schema di decreto legislativo e l'entrata in vigore del Codice stesso. Si formula, altresì, l'auspicio che il Governo, nell'emanare i prescritti decreti di riassetto, integrativi e correttivi, si attenga rigidamente ai criteri enunciati dalla legge n. 246 del 2005, rispettando le modifiche sostanziali nel frattempo introdotte dal Parlamento.

Altresì, per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo, si osserva, *nel merito*, che:

a) l'articolo 197, comma 2, lettera b) indica i poteri del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, collocando tutti i poteri di vertice dell'associazione alle sue dipendenze. Si segnala che il contenuto della disposizione è tratto dalle disposizione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980; è altresì da rilevare che in tale norma non appare contemplato il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame, sui poteri del Presidente nazionale della Croce Rossa;

b) si segnalano altre anomalie di rilievo all'articolo 78, in ordine alla riproduzione, adattata al nuovo contesto, dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, e in particolare che il comma 3 appare innovativo;

c) con riferimento all'articolo 284 si osserva altresì che la disciplina degli alloggi ASI ivi riportata appare superata alla luce della normativa più recente.

Per quanto riguarda, sempre nel merito, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, si osserva inoltre che:

a) l'innovazione operata dall'articolo 66, lettera T), in ordine alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa necessita di essere debitamente approfondita;

b) la mancata previsione, nell'articolo 494, del divieto dell'uso delle armi per i minori di 18 anni nelle scuole militari.

Commissione parlamentare per la semplificazione

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Martedì 22 dicembre 2009

43^a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Riordino del codice dell'ordinamento militare" (n. 165)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (n. 166)

(Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE riferisce sugli schemi di decreto in titolo, con i quali il Governo ha operato un complessivo riordino dell'ordinamento militare, dando attuazione alla delega conferita dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005; osserva che il Ministero della difesa, come anche quello per le politiche agricole, ha ritenuto opportuno predisporre i testi in tempo utile per consentire al Governo l'esercizio della delega di riassetto nel termine indicato dal comma 14 del richiamato articolo 14; a tale riguardo, esprime il proprio convincimento che al riassetto il Governo possa comunque procedere entro il più ampio termine indicato dal comma 18 dello stesso articolo 14. Egli manifesta inoltre un sentito apprezzamento per il lavoro svolto con la redazione dei provvedimenti in esame, i quali costituiscono, a suo giudizio, oltre che uno strumento di notevole utilità, una testimonianza di sensibilità istituzionale e di alta professionalità.

Passa quindi a illustrare brevemente l'impianto degli schemi in titolo, entrambi afferenti a materia riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva, soffermandosi in particolare sulla considerevole opera di abrogazione conseguente all'adozione dei decreti medesimi. Conclude comunicando di aver conferito l'incarico di relatori sugli schemi in titolo all'onorevole La Forgia e al senatore Garavaglia.

Il PRESIDENTE ricorda infine che il termine per l'espressione del parere al Governo sugli schemi di decreto in titolo scade, ai sensi dell'articolo 14, comma 22,

primo periodo, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il 14 gennaio 2010; avverte che, considerata la complessità delle materie oggetto dei provvedimenti, deferiti alla Commissione unitamente a quelli in materia di attività agricola in prossimità alle festività di fine anno e sottoposti a riserva in attesa del prescritto parere del Consiglio di Stato, chiederà a nome della Commissione la proroga di venti giorni per l'adozione del parere stesso, ai sensi del comma 23 del già citato articolo 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 24 febbraio 2010

48ª seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,15

Schema di decreto legislativo recante: "Riordino del codice dell'ordinamento militare"

(n. 165)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (n. 166)

(Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2009.

Il PRESIDENTE informa che con lettera dell'11 febbraio la presidenza del Senato aveva comunicato la disponibilità del Ministro della difesa ad attendere il parere della Commissione; è poi pervenuto il parere del Consiglio di Stato sui provvedimenti in titolo ed è pertanto venuta meno la riserva con la quale essi erano stati assegnati alla Commissione, che può quindi concluderne l'esame.

I relatori sui provvedimenti in titolo, senatore Massimo Garavaglia e onorevole La Forgia, hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni su ciascuno degli atti in titolo: le proposte di parere, pubblicate in allegato al resoconto, tengono conto della pronuncia del Consiglio di Stato.

Ha quindi la parola l'onorevole LA FORGIA (PD), relatore, il quale rileva come uno dei nodi posti dal riassetto normativo concerne la possibilità per il Governo di operare, in questa sede, una delegificazione. Sul tale problematica, emersa nei lavori della Commissione, si registra una discrepanza non marginale tra i rilievi formulati nella documentazione dei Servizi studi di Camera e Senato, e le valutazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto legittima l'opzione del Governo. Conclude segnalando come d'intesa con l'altro relatore, senatore Garavaglia, nella

proposta di parere sullo schema di Testo unico regolamentare in titolo si sia convenuto di accedere all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che riconosce al Governo la possibilità di delegificare nell'ambito dell'opera di riassetto, per ragioni di opportunità, pur permanendo alcuni profili di dubbio.

Il PRESIDENTE concorda sulla sussistenza di diversi orientamenti circa la possibilità per il Governo di procedere a delegificazioni nell'ambito di opere di riordino normativo, un tema che con molta probabilità si presenterà nuovamente anche in occasione di successivi provvedimenti di riassetto; condivide la scelta operata dai relatori, che ringrazia per il lavoro svolto, di aderire all'impianto interpretativo adottato dal Consiglio di Stato, in esito a un esame compiuto con il coinvolgimento di numerosi magistrati nelle sottocommissioni appositamente costituite.

Prende atto, quindi, che la Commissione non è in numero legale per procedere alla votazione delle proposte di parere formulate dai relatori. Considerata peraltro la difficoltà di raggiungere il numero legale per la votazione delle proposte di parere, per la concomitanza dei lavori di altri organi parlamentari, nonché delle due Assemblee, anche con votazioni di rilievo, sia nella giornata odierna che nelle successive, e i tempi ormai assai ridotti per l'esercizio della delega, ritiene che l'esame dei provvedimenti in titolo non potrà concludersi.

La Commissione prende atto.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) si rammarica che siano venute meno le condizioni per esprimere il parere su provvedimenti assai importanti, vanificando così il rilevante e apprezzato lavoro svolto dai relatori, dalla Commissione difesa del Senato, dal Presidente e dagli uffici, ai quali esprime il proprio sincero ringraziamento. Ritiene indispensabile una riflessione sui possibili interventi, anche regolamentari, che consentano alla Commissione di esplicitare pienamente il proprio ruolo nei tempi determinati dai termini di legge.

Il presidente PASTORE dichiara di concordare pienamente con l'onorevole Lovelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;
premesso che con tale provvedimento il Governo ha inteso completare l'attività di semplificazione e riassetto sul complesso della normativa in materia di ordinamento

militare, realizzata, a livello primario, con l'adozione contestuale dello schema di decreto legislativo di riordino del codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

apprezzata la complessa opera di ricognizione e la significativa riduzione dello *stock* normativo conseguente al riassetto, che ha comportato l'abrogazione totale o parziale di 1.242 fonti e di circa 10.400 articoli di rango primario nonché l'abrogazione totale o parziale di 391 regolamenti e di circa 7.000 articoli di rango secondario, con una riduzione complessiva pari a circa i quattro quinti della normativa attualmente vigente in materia di ordinamento militare;

valutati i copiosi elementi informativi, i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e il parere del Consiglio di Stato n. 149-152/2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il cui preambolo richiama - al pari dello schema di decreto legislativo di riordino del codice dell'ordinamento militare - l'articolo 14, commi 14, 15 e 22 della legge n. 246 del 2005, è stato adottato contestualmente allo schema di decreto legislativo recante "Riordino del codice dell'ordinamento militare"; in particolare, tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto delegata al Governo dal citato comma 15, occorre far specifico riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Appare quindi conforme a tali principi la predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi - a livello primario e secondario - il riassetto della materia, rispondendo così anche a ragioni di funzionalità e consentendo un approccio coordinato agli interventi normativi così realizzati. Ciò premesso, si osserva come lo schema di decreto in esame rechi numerose norme attualmente contenute in atti di rango legislativo - di cui si prevede l'abrogazione nello schema di decreto legislativo di riordino del codice dell'ordinamento militare: di tali norme il Governo provoca conseguentemente la delegificazione. Al riguardo, si ritiene che tale opzione sia conforme ai principi che disciplinano il riassetto per materie, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto - sin dal 2004, in occasione del parere sul codice dei diritti di proprietà industriale - rinvenendo nell'articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 una norma generale che fonda la potestà normativa secondaria del Governo nell'ambito del processo di riassetto, autorizzando il Governo a interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e come confermato nel

parere che il Consiglio di Stato medesimo ha reso sul provvedimento in titolo;

- l'articolo 1097 dello schema di decreto in titolo ne prevede l'entrata in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; si osserva che tale differimento dell'entrata in vigore dovrebbe trovare radicamento in apposita disposizione del decreto legislativo contestualmente adottato, come sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997;
- come detto, l'articolo 1097 dello schema di decreto in titolo ne prevede l'entrata in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; la nota all'articolo precisa che tale norma consente che i due atti di riordino (primario e secondario) entrino in vigore contestualmente, richiamando l'articolo 2263 del decreto legislativo di riordino del codice dell'ordinamento militare; si osserva, al riguardo, che in realtà tale articolo si limita a prevedere l'entrata in vigore - anche per il decreto legislativo - sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza che sia definito alcun meccanismo che garantisca la contestualità della pubblicazione, e dunque dell'entrata in vigore, dei due atti; si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti, eventualmente prevedendo - in primo luogo nel decreto legislativo di riordino - una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme;
- al medesimo fine, si invita altresì il Governo a valutare l'ampiezza dell'intervallo temporale previsto tra la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica e la sua entrata in vigore, la cui estensione - che appare eccessiva, come rilevato nel parere del Consiglio di Stato - può rendere più o meno significative ipotesi di problematicità nella successione delle norme nel tempo;
- lo schema di decreto in titolo contiene articoli che riproducono, in molti casi con modificazioni, discipline attualmente dettate da atti amministrativi ovvero norme secondarie, alcune delle quali recate da regolamenti ministeriali, conseguentemente espressamente abrogate in modo totale o parziale, dall'articolo 2259 del decreto legislativo di riordino del codice; l'inclusione di tali norme in un regolamento unico, di tipo governativo, comporta per i regolamenti ministeriali l'innalzamento della fonte stessa: a tale riguardo si invita il Governo a considerare l'opportunità di tale opzione, anche alla luce di alcune pronunce del Consiglio di Stato che hanno giudicato negativamente tale scelta cui consegue una deroga, operata da fonte secondaria, alle previsioni di legge sulle quali si fonda il potere regolamentare dei Ministri;
- nel Testo unico regolamentare sono confluiti i regolamenti con i quali il Governo ha provveduto al riordino di alcuni enti sottoposti alla sua vigilanza (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Lega Navale italiana, Casse militari, Unione italiana tiro a segno, Opera Nazionale figli degli aviatori, e altri), nell'ambito del procedimento cosiddetto "taglia-enti"; gli articoli del Testo unico che riportano tali provvedimenti non corrispondono, tuttavia, in alcune parti, a quelle dei provvedimenti già approvati, sui quali si erano espressi, per il parere, sia il Consiglio di Stato, sia la Commissione parlamentare per la semplificazione; si rileva inoltre che alcuni regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore; a tale riguardo si raccomanda al Governo di adeguare le disposizioni del Testo Unico in titolo a quelle approvate in via definitiva dopo aver acquisito i prescritti pareri - tra

i quali si segnala a titolo di esempio il regolamento recante la disciplina degli alloggi - provvedendo nel contempo a integrare l'indicazione delle fonti secondarie abrogate con quella dei regolamenti nel frattempo emanati e chiarendo in apposita norma, ovvero nelle premesse al provvedimento in titolo, che l'inserimento di tali discipline di riordino nel Testo Unico ha effetti anche ai fini del procedimento "taglia-enti";

- si invita inoltre a valutare l'esigenza di prevedere successivi interventi con i quali il Testo unico in titolo sia integrato con gli atti normativi secondari che potranno entrare in vigore a partire dalla data di approvazione preliminare dello schema di decreto del Presidente della Repubblica (avvenuta in data 11 dicembre 2009) e fino alla data della sua entrata in vigore;
- si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso, nonché le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in titolo lo scorso 10 febbraio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 3 marzo 2010

49^a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO N. 165 E 166

L'onorevole LOVELLI (PD) ricorda come nella precedente seduta non vi fossero state le condizioni per votare le proposte di parere formulate dai relatori sugli schemi di decreto in materia di riordino dell'ordinamento militare. Nel rammaricarsi di tale evenienza, che anche oggi sembra destinata a ripetersi, egli stigmatizza il confinamento del Parlamento in un ruolo sempre più ridimensionato tra decretazione d'urgenza e questioni di fiducia. La difesa della funzione legislativa delle Camere deve trovare espressione, a suo giudizio, anche attraverso un esercizio particolarmente attento dell'attività consultiva: occorre allora evitare il rischio che - sotto l'egida della semplificazione normativa - si realizzino delegificazioni che non trovano legittimazione in idonee disposizioni di rango primario. Si tratta di una questione non sottaciuta nel corso del dibattito sugli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione, ma che a suo avviso dovrebbero trovare diversa soluzione nei pareri: a tale riguardo preannuncia che - ove vi siano le condizioni procedurali per esaminare l'atto del Governo n. 166, schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - chiederà ai relatori una riformulazione del parere proposto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio volta a introdurre una condizione con la quale si chieda al Governo di eliminare dallo schema di Testo Unico tutte le norme attualmente dettate da disposizioni di rango primario la cui delegificazione non sia specificamente autorizzata. All'introduzione di tale condizione corrisponderebbe l'eliminazione della prima osservazione contenuta nella proposta dei relatori e l'introduzione di una corrispondente riformulazione della premessa, nella quale si darebbe conto, in particolare, dell'assenza di una disposizione legislativa che autorizzi a delegificare e conseguentemente dei fondati e gravi dubbi che permangono circa la legittimazione del Governo a operare una delegificazione, malgrado quanto asserito nel parere del Consiglio di Stato.

Conclude sottolineando come la questione - quand'anche non potesse esser posta con riferimento agli atti del Governo attualmente all'esame della Commissione - sia

destinata a riproporsi per i successivi provvedimenti di riordino, ribadendo l'importanza che la Commissione non rinunci a svolgere un ruolo critico, scongiurando il rischio di norme configgenti con la legge delega.

Il PRESIDENTE concorda sull'importanza del controverso tema della delegificazione in attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, anche ai fini dell'esame dei successivi provvedimenti di riordino, e ricorda come l'opportunità di un'attenta riflessione sia stata tra i principali motivi che hanno condotto la Commissione ad attendere, ben oltre il termine previsto per l'espressione del parere, la pronuncia del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, come è noto, ha risolto positivamente la questione e in tal senso i relatori hanno convenuto di orientare le loro proposte.

Prende quindi atto che la Commissione non è in numero legale per esaminare gli atti del Governo all'ordine del giorno; nel dare comunicazione della lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che il Ministro della difesa non potrà attendere il parere della Commissione sugli atti n. 165 e 166 oltre la data odierna, preannuncia che informerà il Ministro dell'andamento dei lavori, segnalando anche le proposte di parere formulate dai relatori, di cui costituiscono parte integrante i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato, e la proposta di riformulazione preannunciata dall'onorevole Lovelli.

La Commissione prende atto.

Giurisprudenza

SENTENZA N. 62

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco	AMIRANTE	Presidente
- Ugo	DE SIERVO	Giudice
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Alessandro	CRISCUOLO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza del 7 aprile 2008 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto Cavalli Andrea contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di Cavalli Andrea nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia per Cavalli Andrea e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La IV Sezione del Consiglio di Stato, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva rigettato il ricorso avverso la irrogazione, nei confronti di un caporal maggiore dell'Esercito italiano in servizio permanente, della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilità, per l'organo competente all'adozione delle sanzioni disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina non solo in senso più favorevole all'incolpato ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore di questo.

1.1. – Riferisce il rimettente che il ricorrente nel giudizio a quo, condannato alla pena detentiva di un anno a quattro mesi di reclusione, a seguito di "patteggiamento", in relazione ad una imputazione di detenzione a fini di "spaccio" di sostanze stupefacenti, aveva impugnato di fronte al giudice amministrativo il provvedimento col quale, stante il ricordato pregiudizio penale, il competente direttore generale del Ministero della difesa, nonostante il «parere favorevole a conservare il grado espresso dalla Commissione di disciplina», aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.

Avendo l'adito Tribunale amministrativo rigettato il ricorso – precisa il Collegio –, la relativa sentenza era stata gravata di appello, affidato a cinque motivi, quattro dei quali erano stati dichiarati infondati con separata sentenza parziale. Con riferimento al restante motivo, avente ad oggetto la compatibilità costituzionale del citato art. 75 della legge n. 599 del 1954, il Consiglio di Stato, ritenendolo non manifestamente infondato e rilevante ai fini della definizione del giudizio – ciò, in particolare, in quanto solo la rimozione della norma in discorso avrebbe consentito l'accoglimento del gravame – ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

Riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la norma impugnata, originariamente applicabile ai sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica ed estesa, dall'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di

reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), ai volontari di truppa in servizio permanente, quale è l'appellante nel giudizio a quo, prevede che l'organo competente per l'adozione della sanzione disciplinare possa discostarsi, in casi di particolare gravità, dal parere reso dalla Commissione di disciplina anche in senso sfavorevole all'inculpato.

1.2. – Detta previsione, ad avviso del rimettente, violerebbe l'art. 3 della Costituzione. Osserva, sul punto, che la finalità del procedimento disciplinare è quella di «salvaguardare la corretta sussistenza dell'ordinamento particolare al quale si riferisce, con l'effetto dissuasivo proprio delle sanzioni»: perciò, verificatasi un'infrazione, essa viene valutata da una apposita Commissione, composta da esperti, che la «ascrive ad una particolare categoria per la quale è prevista l'irrogazione di una specifica sanzione».

Trattandosi, prosegue il rimettente, di vicenda interna ad un ordinamento particolare, la normativa prevede che il vertice della amministrazione interessata (prima il Ministro, ora, per effetto della differenziazione delle competenze, il direttore generale del personale militare) possa, «apprezzando elementi esterni alla fattispecie» applicare, con finalità essenzialmente umanitarie, una sanzione meno grave.

Espressione di tale orientamento sono non solo l'art. 114, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato), ma anche l'art. 46 della legge 3 giugno 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di Finanza), nonché l'art. 42 della legge 19 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), disposizioni, queste ultime, emanate nello stesso arco di tempo che, anche se ne «è dubbia in giurisprudenza la sfera di applicazione», sono, in ogni caso, riferibili «a soggetti con il medesimo stato giuridico dell'appellante».

Solamente la disposizione censurata, oltre a quella applicabile al procedimento disciplinare degli ufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica, cioè l'art. 88 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), consente, in casi di particolare gravità, un intervento in malam partem.

Ravvisa in ciò il rimettente un'ingiustificata disparità di trattamento in danno di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle tre Armi, rispetto al trattamento degli altri dipendenti pubblici, ivi compresi quelli appartenenti al medesimo comparto delle Forze Armate.

1.3. – La norma viene, altresì, ritenuta in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che è volto a salvaguardare, attraverso l'organizzazione degli uffici, l'imparzialità e il buon andamento della amministrazione.

Ad avviso del rimettente, sarebbe arduo giustificare che un organo monocratico possa disattendere le conclusioni, frutto di una collegiale valutazione tecnica, cui, all'esito della fase procedimentale svoltasi di fronte a sé nel contraddittorio delle parti, sia giunta la Commissione di disciplina, se non nel senso di permettere la riduzione, per finalità umanitarie, della sanzione in quel modo individuata.

2. – Si è costituito nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale l'appellante nel giudizio a quo, la cui difesa, richiamati ampiamente i contenuti della ordinanza di rimessione, osserva che la irragionevolezza della disparità esistente fra il trattamento del personale delle tre Armi e quello appartenente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della

Guardia di Finanza non si giustifica in forza dei peculiari compiti attribuiti a queste ultime – risultando, semmai, più evidente proprio per le funzioni di repressione degli illeciti e di polizia militare ad esse assegnati – né in ragione del diverso inquadramento economico e stipendiale che possa derivare dai distinti compiti svolti dalle singole Forze Armate.

Osserva la parte privata che la conseguenza della disposizione censurata è la valutazione più benevola e garantista dell'illecito disciplinare commesso dal militare che svolge funzioni di polizia volte alla repressione degli illeciti, rispetto a quello, di pari gravità, commesso dal militare che tali funzioni non svolge.

3. – E' intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Il rimettente, infatti, non avrebbe adeguatamente esposto i fatti di causa, in particolare in ordine alla eventuale "particolare gravità" dell'illecito commesso, sicché non sarebbe chiara l'effettiva rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Ulteriore motivo di inammissibilità deriverebbe dal fatto che il rimettente ha ommesso di considerare come la giurisprudenza, ivi compreso il giudice che in prime cure ha esaminato la fattispecie a quo, si sia costantemente e ripetutamente espressa nel senso che la norma impugnata sarebbe applicabile anche ai militari facenti parte della Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

Essendo, pertanto, la disposizione censurata suscettibile di un'interpretazione che ne escluda la incostituzionalità, la relativa questione sarebbe inammissibile.

3.1. – In subordine, la difesa pubblica sostiene la infondatezza della questione.

Premesso, infatti, che il censurato art. 75 della legge n. 599 del 1954 trova applicazione nei confronti di qualunque militare, non v'è dubbio che la diversità di disciplina applicabile ai dipendenti civili dello Stato trovi la sua ratio nella peculiare, oggettiva, diversità di status esistente fra le due categorie, civile e militare, interessate.

Ma, aggiunge l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata anche ove si volesse ritenere che il citato art. 75 della legge n. 599 del 1954 fosse applicabile solo ai militari di Esercito, Marina e Aeronautica; infatti la possibilità pel Ministro di discostarsi in pejus rispetto al divisamento del Consiglio di disciplina, invece che porsi in contrasto coi principi di uguaglianza e di buona amministrazione, ne costituisce applicazione.

Deve, infatti, considerarsi che le tre predette Armi costituiscono un organismo più articolato e disomogeneo rispetto ai corpi di polizia ad ordinamento militare; in tal senso, posto che «sia le istanze sanzionatorie» che i criteri di loro valutazione possono variare fra l'una e l'altra, il potere di reformatio in pejus attribuito al Ministro consente l'armonizzazione ed omogeneizzazione dei criteri sanzionatori che, diversamente, data la segmentazione delle Forze Armate, potrebbe mancare.

La difesa pubblica prosegue osservando che erra il rimettente là dove attribuisce una specifica competenza tecnica alla Commissione di disciplina: questa è infatti un organo

costituito ad hoc senza che sia garantita una particolare qualificazione o specializzazione dei suoi componenti.

Diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, la sede ove si opera la valutazione tecnica dell'illecito disciplinare è quella ministeriale, sicché risponde a un criterio di buona amministrazione attribuire agli organi ministeriali, dotati di dirigenti in possesso di «specializzazioni post-universitarie in diritto disciplinare militare», la funzione di raccordo e necessario adeguamento delle sanzioni ai criteri generali che presiedono l'azione disciplinare.

Osserva, da ultimo, la Avvocatura che comunque il potere di reformatio in pejus è attribuito al Ministro solo in casi di particolare gravità – non costituendo un ordinario potere di revisione delle deliberazioni assunte dalla Commissione di disciplina – che dovranno essere adeguatamente evidenziati e motivati. In questo modo, conclude la difesa erariale, è altresì possibile accedere ad una lettura costituzionalmente orientata della norma tale da escludere, data l'inconfigurabilità di un potere di reformatio in pejus meramente discrezionale, che il suo esercizio sia fonte di disuguaglianza.

Considerato in diritto

1. – La IV sezione del Consiglio di Stato ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilità per l'organo competente alla adozione delle sanzioni disciplinari di stato di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina non solo in senso più favorevole all'inculpato ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore di questo.

1.1. – Il rimettente, in particolare, dubita della legittimità costituzionale della indicata disposizione in quanto essa determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in danno dei sottufficiali – nonché dei volontari di truppa in servizio permanente, per effetto della estensione a costoro, operata dall'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), della disciplina dettata dalla legge n. 599 del 1954 – rispetto alla analoga normativa, sempre in tema di procedimento disciplinare, applicabile al personale civile dello Stato, contenuta nell'art. 114, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, contenuta nell'art. 42, quarto comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza, contenuta nell'art. 46, terzo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza), la quale prevede che il giudizio della Commissione di disciplina possa essere disatteso dall'organo che infligge concretamente la sanzione disciplinare solo in senso più favorevole all'inculpato.

1.2. – Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene ravvisato dal giudice a quo nella norma censurata – con riferimento alla violazione dell'art. 97 della Costituzione posto a presidio della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione – in quanto essa consente ad un organo monocratico di modificare, irrogando una sanzione più

afflittiva, la valutazione tecnica, comparata e ponderata, già operata, nel rispetto del contraddittorio e con le garanzie della collegialità, dalla Commissione di disciplina.

2. – Occorre valutare, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa erariale.

2.1. – Con la prima di esse si contesta la mancanza di una adeguata descrizione della fattispecie, ridondante in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non essendosi il rimettente, atteso che il potere di modifica in malam partem è subordinato al positivo riscontro della particolare gravità del caso, espresso chiaramente sulla ricorrenza di tale condizione.

L'eccezione non merita accoglimento.

Il rimettente, infatti, nella descrizione della fattispecie al suo esame, ha rilevato che l'illecito disciplinare contestato al militare in questione era connesso alla commissione di un delitto di considerevole gravità e dal quale era scaturita, previa richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, la applicazione della pena detentiva di ben un anno e quattro mesi di reclusione; evidente è, pertanto, la ricorrenza del caso di particolare gravità che, in via astratta, legittima l'intervento in malam partem dell'organo cui compete l'adozione della sanzione disciplinare.

Sul punto va anche rilevato che nella ordinanza di rimessione si dà, altresì, atto del fatto che la sentenza emessa in prime cure era stata impugnata, fra l'altro, anche in quanto non aveva tenuto conto della carenza di motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare riguardo alla presenza della ipotesi «di particolare gravità». La circostanza – esplicitata con, sia pur sintetica, puntualità dal rimettente – che tale specifico motivo di impugnazione era stato rigettato con sentenza parziale emessa nella stessa data dell'ordinanza di rimessione, vale ad escludere la sussistenza del dedotto profilo di carenza di motivazione della ordinanza stessa.

2.2. – Ulteriore motivo di inammissibilità della questione consisterebbe, secondo la prospettazione dell'Avvocatura dello Stato, nel non aver considerato il rimettente il fatto che, diversamente da quanto da lui affermato, l'art. 75 della legge n. 599 del 1954, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali amministrativi, sarebbe applicabile non ai soli sottufficiali e volontari di truppa di Esercito, Marina e Aeronautica, ma anche agli stessi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, di tal che la stessa prospettata disparità di trattamento non sarebbe in realtà sussistente, stante la possibilità di dare un'interpretazione della norma censurata che ne assicuri l'uniforme applicazione.

Anche in questo caso l'eccezione non merita accoglimento.

Infatti, se è pur vero che la ampiamente prevalente giurisprudenza amministrativa appare orientata nel senso di ritenere applicabile l'art. 75 della legge n. 599 del 1954 anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza o, come più correttamente si deve dire, agli appartenenti ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti di tali Forze armate, tale applicazione è stata, tuttavia, esclusa dalla medesima magistratura amministrativa nei confronti del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri ed al ruolo degli appuntati e finanziari, nei cui confronti sono invece tuttora applicabili, rispettivamente, le disposizioni contenute nei ricordati artt. 42,

quarto comma, della legge n. 1168 del 1961 e 46, terzo comma, della legge n. 833 del 1961.

Poiché, nel caso che interessa, l'aggravamento della sanzione disciplinare è stato operato nei confronti di un militare appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che, per essere quello iniziale nella scala gerarchica delle tre Armi, può essere utilmente comparato con quello degli appuntati e carabinieri e appuntati e finanziari, ruoli egualmente iniziali nella scala gerarchica, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, non può, in linea di principio, disconoscersi l'inconciliabile diversità della normativa regolante il particolare aspetto in questione del procedimento disciplinare rispetto a quello relativo alle tre categorie di appartenenti alle Forze armate, tale da escludere l'inammissibilità della questione sotto il profilo della asserita disparità di trattamento.

3. – La questione è fondata.

3.1. – E' opportuna una sintetica ricostruzione del sistema disciplinare previsto dalla legge n. 599 del 1954 che, in base al rinvio disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 1995, si applica al militare in questione (ed ai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).

L'art. 63 della citata legge n. 599 del 1954 contempla quattro sanzioni disciplinari di stato:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 21;
- b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'art. 40, lettera c);
- c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'art. 48;
- d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6, dell'art. 60.

Solo per la più grave di dette sanzioni, e cioè per la perdita del grado per rimozione, è prevista la sottoposizione alla valutazione del Consiglio di disciplina. Negli articoli da 67 a 74 della predetta legge sono specificamente indicate le procedure che regolano l'attivazione ed il funzionamento del collegio nonché la sua composizione. In particolare, per quello che interessa ai fini della presente decisione, l'art. 69 prevede che «La Commissione di disciplina [sia] formata, di volta in volta» e l'art. 74 che, al termine dei suoi lavori, quando «la Commissione [ritenga] di poter deliberare, il Presidente [ponga] ai voti il seguente quesito: "il ... è meritevole di conservare il grado?"».

Risulta, quindi, che la Commissione di disciplina non è un organo permanente ma un collegio che viene convocato ad hoc ogni volta che si presenti la necessità di giudicare in merito alla irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione e che essa, a differenza dell'analogo organo competente a valutare gli illeciti disciplinari del personale civile dello Stato, può solo pronunciarsi sull'applicazione o meno di tale sanzione.

E', pertanto, manifestamente irragionevole che il Ministro o, attualmente, il responsabile della struttura amministrativa competente, possa effettuare una reformatio

in pejus di tale giudizio, dato che, così facendo, verrebbe non a integrare o correggere tale decisione, ma a capovolgerla. Il quesito rivolto alla Commissione ha un esclusivo contenuto: essa deve dichiarare se l'illecito disciplinare che le viene sottoposto debba comportare la perdita del grado del militare che lo ha commesso. Nel caso in cui l'Organo competente dell'Amministrazione militare non si attenga al verdetto quando esso è favorevole all'incolpato, verrebbe a sostituire una valutazione favorevole al mantenimento del grado con una di segno opposto.

La disposizione censurata, nel discostarsi da quanto al riguardo previsto dagli artt. 46, terzo comma, della legge n. 833 del 1961 e 42, quarto comma, della legge n. 1168 del 1961, non viene, quindi, a porre in essere una disciplina che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra negli ampi limiti di discrezionalità di cui gode il legislatore in questa materia (sentenza n. 356 del 1995, ordinanze n. 182 del 2008 e n. 295 del 2001). Essa, al contrario, trasmoda nella manifesta irragionevolezza (sentenze n. 375 del 2000, n. 104 del 1991, n. 1128 del 1988), con violazione dell'art. 3 Cost., dato che attribuisce ad un soggetto che non ha partecipato allo svolgimento del procedimento, e che non ha quindi acquisito e valutato direttamente tutti gli elementi e le argomentazioni che ne hanno caratterizzato l'iter, la facoltà di rovesciare il giudizio che l'Organo collegiale appositamente costituito è stato chiamato a pronunciare.

3.2. – Né può condividersi la tesi secondo cui, poiché l'art. 75 della legge n. 599 del 1954 limita questo ribaltamento del giudizio «soltanto in casi di particolare gravità», si potrebbe giungere ad una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso di escludere che il potere di revisione sia attribuito in via ordinaria e in via meramente discrezionale, ma sia esercitabile solo nei riguardi di situazioni che presentino il carattere dell'estrema gravità.

E' opportuno sottolineare che la Commissione, nel pronunciarsi sul mantenimento o sulla perdita del grado, non limita la sua valutazione a verificare l'esistenza dell'illecito disciplinare e la responsabilità del militare incolpato, ma esprime un giudizio globale. Vale a dire che una volta accertata la responsabilità disciplinare, la quale costituisce, generalmente, il primo passaggio che il suddetto organo deve compiere, quest'ultimo deve valutare tutto l'insieme dei fatti relativi alla mancanza contestata, l'incidenza che essa viene ad avere sulla disciplina militare, la lesione che arreca all'elevato livello di onorabilità che deve essere posseduto dagli appartenenti alle Forze Armate, nonché la personalità del militare, ivi compresi, quindi, quei "casi di particolare gravità" che, secondo la censurata disposizione, facoltizzerebbero il ribaltamento della decisione. Tra l'altro, nel caso in questione, dato che si trattava di giudicare in merito ai riflessi disciplinari di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, il Consiglio di disciplina doveva solo operare la valutazione circa la possibilità che il militare che aveva compiuto tale reato fosse "meritevole di conservare il grado".

Ne deriva, quindi, che se i fatti posti alla base di tali "casi" hanno fatto parte del giudizio, su di essi già si è pronunciata la Commissione di disciplina, non ritenendo che legittimassero la perdita del grado.

Qualora, invece, la situazione che determinerebbe la diversa conclusione del procedimento non sia stata contestata, o, comunque, fatta presente al militare durante lo svolgimento del procedimento stesso, si sarebbe verificata l'evidente anomalia della non conoscenza, da parte dell'incolpato, di tutti gli elementi su cui si fondano le accuse, con l'impossibilità di potersi difendere in contraddittorio.

Questa Corte «Di fronte alla distinzione tra procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti disciplinari amministrativi, [...] ha già ricordato che la proclamazione contenuta nell'art. 24 Cost., se indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai primi, non manca tuttavia di riflettersi, seppure in maniera più attenuata, sui secondi, in relazione ai quali, in compenso, si impongono al più alto grado di coerenza le garanzie di imparzialità e di trasparenza che circondano l'agire della pubblica amministrazione. V'è, insomma, un sensibile accostamento tra i due diversi tipi di procedimento disciplinare, che trova ragione "nella natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella professione" (sentenza n. 71 del 1995). L'approdo del procedimento, nell'un caso e nell'altro, può toccare invero la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona e postula perciò, anche in relazione ai procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, talune garanzie che non possono mancare, quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte dell'interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si fondano (sentenza n. 505 del 1995).» (sentenza n. 460 del 2000).

In questa seconda ipotesi verrebbero, pertanto, meno quelle "garanzie" che la giurisprudenza di questa Corte ritiene ineliminabili anche nell'ambito di una procedura disciplinare.

Si deve, infine, osservare che sia l'art. 60 della più volte citata legge n. 599 del 1954, laddove enuncia i motivi che comportano la perdita del grado, sia, in più punti, l'art. 74, laddove prescrive i passaggi procedurali che regolano il funzionamento della Commissione, sia il censurato art. 75, laddove afferma che il vertice dell'Amministrazione può discostarsi dalle conclusioni della Commissione di disciplina «anche a sfavore» del militare, definiscono quest'ultima decisione col termine "giudizio". Vale a dire che essa non costituisce un parere obbligatorio ma non vincolante, bensì la fase conclusiva di un procedimento che, pur avendo natura amministrativa, deve essere rispettato dall'Amministrazione militare di appartenenza dell'inculpato (fatta salva la possibilità, riconosciuta, in virtù di un principio generale che attualmente impronta i processi disciplinari, dell'irrogazione, per motivi umanitari, di una sanzione più lieve) sia per non vanificare l'attività defensionale ivi dispiegata dall'inculpato, sia per non rendere inutile lo svolgimento della fase procedurale davanti alla Commissione di disciplina, con violazione del canone del "buon andamento" previsto dall'art. 97 della Costituzione.

4. – All'accoglimento della questione sotto il profilo del contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, stante la manifesta irragionevolezza della norma ridondante in violazione del principio di buon andamento e imparzialità della amministrazione, consegue l'assorbimento del restante motivo di censura riguardante l'asserita disparità di trattamento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.

Testo dell'ordinanza
N 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10/12/2010.

Ordinanza del 10 dicembre 2010 emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Augussori Luigi ed altri.

Ordinamento militare - Abrogazione con decreto legislativo del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) - Privazione della copertura sanzionatoria del divieto di associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare - Mancanza di una valida delega - Contrasto con il principio della riserva di legge.

- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, n. 297.

- Costituzione, artt. 18, 25 e 76.

In subordine: Legge e atti equiparati - Semplificazione della legislazione - Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore - Mancanza di una valida delega per genericita' dei principi e criteri direttivi e assenza di indicazione di oggetti definiti.

- Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 14.

- Costituzione, art. 76.

In subordine: Legge e atti equiparati - Semplificazione della legislazione - Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore - Abrogazione con decreto legislativo del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) - Mancanza di una valida delega - Contrasto con il principio della riserva di legge. - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, n. 297. - Costituzione, art. 76. (GU n. 20 del 11.5.2011)

IL TRIBUNALE

Premesso che:

questo collegio e' stato investito della trattazione del procedimento a carico di Augussori + 35, ai quali e' contestata la violazione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 in riferimento all'azione dell'associazione denominata «Camicie verdi», poi confluita nell'associazione denominata «Guardia Nazionale Padana»; all'udienza del 1° ottobre 2010 le difese hanno segnalato che la norma sanzionatoria contestata risulta abrogata per effetto dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 con decorrenza dall'8 ottobre 2010 e hanno chiesto un rinvio a data successiva allo scopo di ottenere una pronuncia di immediato proscioglimento per intervenuta abrogazione del reato;

all'udienza del 19 novembre 2010 il Pubblico ministero ha proposto istanza affinche' venga sollevata una questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 nella parte in cui ha abrogato l'intero decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

le difese hanno chiesto un ulteriore rinvio per poter interloquire su questo punto, prospettando, peraltro, a loro volta altra questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 161 c.p. nella parte in cui estende a tutti i correi gli effetti sospensivi,

della prescrizione previsti per alcuni di essi e non contempla un termine massimo per i casi di sospensione della prescrizione;

il procedimento e' stato differito alla data odierna anche con fissazione di un termine per il deposito di eventuali memorie in ordine alle questioni di illegittimita' costituzionale sollevate;

nel corpo di alcune delle memorie depositate dalle difese e' stato osservato che non potrebbe essere sollevata la questione proposta dal Pubblico ministero in quanto questo Tribunale sarebbe incompetente per territorio rispetto al reato contestato e che dovrebbe essere dichiarata la nullita' del decreto che dispone il giudizio per la sua genericita';

all'odierna udienza le parti hanno ribadito gli argomenti gia' svolti alla precedente udienza e nelle rispettive memorie;

la questione appare fondata, rilevante e prospettabile in questa sede. Infatti, per cominciare, come si vedra' nel dettaglio in seguito, il Governo non aveva il potere di abrogare il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, sia perche' l'unico potere delegatogli era di adottare (come emerge dai lavori preparatori e confermato dal Consiglio di Stato) un provvedimento avente «valore di ricognizione della legislazione vigente», sia perche' il decreto esulava dalla materia dell'ordinamento militare, come definita nell'art. 1 dello stesso codice.

Inoltre, il Governo ha effettuato l'abrogazione avvalendosi di una delega (art. 14 comma 14 legge n. 246/2005) gia' utilizzata nel senso opposto, atteso che il 1° dicembre 2009 (d.lgs. n. 179) aveva espressamente affermato la permanenza in vigore del d.lgs. n. 1948/43 in quanto «indispensabile».

Infine, l'abrogazione lascia priva di copertura sanzionatoria la violazione del divieto costituzionale di cui all'art. 18 Cost., che proibisce associazioni a struttura militare che perseguano scopi politici. 1. Il quadro normativo relativo alla fattispecie contestata: il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43.

Il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 e' entrato in vigore il 17 febbraio 1948.

Poiche' il decreto era stato emanato in forza del d.lgs.lgt. 16 marzo 1946 n. 98, che attribuiva il potere legislativo al Governo salva ratifica del Parlamento, con legge 1956 n. 561 il decreto legislativo 1948 n. 43 e' stato ratificato dal Parlamento.

In data 1° dicembre 2009 il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 e' stato confermato nella sua vigenza con decreto legislativo n. 179, intitolato «Disposizioni legislative statali anteriori al primo gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246», adottato, per l'appunto, in forza della delega conferita al Governo per individuare le norme anteriori al 1970 da mantenere in vigore.

E parimenti con lo stesso d.lgs. n. 179/2009 e' stata mantenuta in vigore la legge 1956 n. 561.

Con successivo decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, pubblicato il giorno 8 maggio 2010, con il quale e' stato introdotto il «Codice dell'ordinamento militare», all'art. 2268, comma 1, a decorrere dalla entrata in vigore della nuova disciplina, vengono abrogati una serie di atti normativi specificamente elencati, tra i quali, indicato al n. 297, anche il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43.

Ai sensi dell'art. 2272 dello stesso Codice, quindi, a fax data dal giorno 8 ottobre 2010, il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 risulta abrogato. Non e' stata abrogata, invece, la legge del 1956 n. 561 di ratifica dello stesso.

Peraltro, essendo quest'ultima una mera legge di ratifica, si deve intendere che l'espressa abrogazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 comporti la perdita di effetti di ogni sua disposizione, senza che sia necessario che il legislatore

abrogati anche la legge del 1956 n. 561 di ratifica. 2. Fonti sulle quali e' fondata l'adozione del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, come indicato nella sua stessa premessa, trova la propria legittimazione generale negli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che autorizzano il Governo a legiferare in materie allo stesso delegate dal Parlamento e, nel dettaglio, nella legge delega 28 novembre 2005, n. 246, articolo 14, comma 14 e comma 15.

La prima delle due previsioni ora indicate (comma 14), come sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha conferito al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h).

La seconda previsione (comma 15), stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14 provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

Sia in relazione alla delega di cui al citato comma 14 che in relazione alla delega ricavabile dal comma 15 in realta' il Governo non aveva il potere di abrogare il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43. 3. Profili di illegittimita' costituzionale. A) Insussistenza del potere di abrogazione in forza del comma 14, art. 14, legge 28 novembre 2005, n. 246.

Rispetto alla delega di cui al citato comma 14, che demanda al Governo di individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, si tratta, in realta', di una delega che il Governo aveva gia' esercitato.

Infatti, con il d.lgs. n. 179 del 2009 il legislatore delegato aveva gia' indicato tutte le norme pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 che era indispensabile mantenere in vigore.

E tra queste norme aveva espressamente indicato anche il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43.

E' certo, quindi, che il potere dimesso al Governo con il citato art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 non puo' essere nuovamente esercitato e per di piu' non puo' esserlo per conseguire un effetto opposto a quello gia' prodotto con l'esercizio della delega avvenuto con il d.lgs. n. 179 del 2009.

La delega, infatti, era conferita per individuare le norme da mantenere in vigore, non gia' per abrogare norme mantenute in vigore.

Quindi, una volta individuato tra le norme che era indispensabile mantenere in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, la sua successiva abrogazione non poteva che essere deliberata dal Parlamento o dal legislatore delegato in forza di altra delega.

Se, dunque, il Governo ha ritenuto di abrogare il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 avvalendosi dei poteri a suo tempo delegatigli con l'art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, lo ha fatto in totale assenza di delega per due ordini di ragioni.

La prima, perche' il potere delegato si era gia' esaurito con l'emanazione del decreto legislativo n. 179 del 2009, che ha mantenuto in vigore la norma ritenendola indispensabile.

La seconda, perché la delega era conferita al solo scopo di selezionare le norme da mantenere in vigore e, una volta compiuta questa selezione, non vi era alcuno spazio nella delega per un successivo intervento abrogativo.

E nulla nel corpo della delega consente di ritenere che il Parlamento avesse delegato al Governo la possibilità di rimeditare successivamente, fra l'altro senza limiti di tempo, il potere di individuazione delle norme da non abrogare, perché, come detto, ciò realizzerebbe l'effetto opposto e non voluto dal legislatore delegante di demandare al Governo la decisione di cosa successivamente abrogare malgrado l'affermata permanenza in vigore.

Peraltro, l'abrogazione non era (come invece sostenuto dalle difese) consentita dal criterio sub b) secondo cui non potevano essere mantenute in vigore le «disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete», perché la norma in questione non è assolutamente obsoleta.

E ciò in quanto quella norma è espressione di un principio che è stato inserito nel corpo della Costituzione, tra le norme fondamentali, a differenza, ad esempio, di altri divieti espressione del particolare momento storico, che sono inseriti, non a caso, nelle norme transitorie della stessa Costituzione, come il divieto di riorganizzazione del partito fascista (disp. XII).

Non ha, poi, alcun rilievo il fatto che la norma incriminatrice abbia avuto scarsa applicazione, argomento che, al contrario, potrebbe anche portare a ritenere la sua particolare efficacia deterrente ed utilità. Il fatto che un reato sia commesso raramente non lo rende per ciò solo obsoleto. A.2). Eventuale subordinata illegittimità costituzionale comma 14, art. 14 legge 28 novembre 2005, n. 246. Inoltre, ove si dovesse ritenere, che, per qualche ragione, permanga in capo al Governo un potere di abrogazione in forza del citato comma 14, in tale ipotesi ci si dovrebbe confrontare con l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione di cui all'art. 14, comma 14, qui in esame, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con la conseguente illegittimità della disposizione abrogatrice in discussione per assenza di delega. Infatti, la norma costituzionale consente di delegare il potere legislativo al Governo solo previa fissazione di principi e criteri direttivi e solo «per oggetti definiti», ossia previa definizione della materia dell'intervento normativo delegato.

Nel caso di specie, al contrario, la legge delega è totalmente muta in ordine al settore nel quale il Governo è chiamato a legiferare, in quanto a fronte di una deliberata abrogazione di tutte le norme anteriori ad una certa data senza distinzione di materie, il Governo è stato delegato a scegliere quali pregresse discipline normative mantenere in vigore.

Con l'effetto che al Governo, in questo modo, è stato trasferito, sia pure indirettamente, il potere di normazione, senza delimitazione nella delega della materia oggetto dell'intervento normativo delegato.

Inoltre, anche i principi e criteri direttivi indicati nella legge delega sono del tutto privi del requisito di determinazione voluto sempre dall'art. 76 della Costituzione, in quanto si risolvono, in gran parte, in prospettazioni prive di contenuto concreto ed effettivamente delimitante del potere delegato.

Infatti, a parte l'ovvia previsione che non debbano essere mantenute in vigore le norme già abrogate o quelle ormai prive di effetto (lettere a) e b), per il resto nessun criterio appare idoneo a condizionare e dirigere la scelta del Governo circa l'individuazione delle norme che siano da mantenere in vigore. Escluso forse solo il criterio citato previsto nella lettera c), che impedisce di abrogare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali.

L'effetto è che i predetti criteri lasciano al Governo una totale discrezionalità, il che contrasta indiscutibilmente con l'art. 76 Cost.

B) Insussistenza del potere di abrogazione in forza del comma 15, art. 14, legge 28 novembre 2005, n. 246.

In relazione alla seconda previsione indicata come fonte del potere esercitato dal Governo, ossia il comma 15 dell'art. 14 citato, si tratta di una delega alla «semplificazione o al riassetto» delle norme mantenute in vigore, anche al fine di armonizzarle con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. In questo caso, i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere sono quelli già elencati nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressamente richiamato dal citato comma 15.

Al riguardo l'art. 20 (dettato a sua volta all'interno di una procedura di semplificazione legislativa) prevede l'adozione di decreti legislativi che si conformino ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

«a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;

5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita';

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Si vede bene come questi criteri per la parte preponderante attengano alla regolamentazione di procedimenti amministrativi o di compiti propri di enti pubblici (lettere da c) a n) e pertanto non siano pertinenti rispetto alla materia di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e, tanto meno, di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43.

Gli unici criteri effettivamente idonei a definire l'ambito entro cui doveva muoversi il legislatore delegato sono, quindi, quelli di cui alla lettera a) e, in parte, a-bis), i quali prevedono la possibilita' di un «riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia» e di «un coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo».

Quanto al criterio sub b), che richiede l'«indicazione esplicita delle norme abrogate», e' solo una previsione funzionale ad una buona normazione, in quanto ha lo scopo esclusivo di imporre di indicare in modo espresso le norme che debbono essere abrogate proprio perche' sostituite da altre disposizioni confluite nel Codice o incompatibili con queste. I criteri indicati come rilevanti (a e in parte a-bis) sono fondamentali perche' confermano che la delega non era conferita per riformare le diverse materie individuate, ma semplicemente per realizzare Testi Unici delle disposizioni ante 1970 mantenute in vigore (con eventuale armonizzazione delle disposizioni successive vigenti), con la facolta' aggiuntiva costituita dalla possibilita' di modificare le disposizioni medesime, ma esclusivamente per «garantire la coerenza logica e sistematica della normativa», anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo, nell'ambito di un coordinamento formale del testo. Questa precisa delimitazione dell'oggetto del potere legislativo attribuito al legislatore delegato, d'altro canto, emerge direttamente anche dal testo del comma 15 in esame, il quale, come si e' visto, testualmente prevede la delega «alla semplificazione o al

riassetto della materia», anche al fine di «armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970».

Che questo fosse il contenuto della delega, peraltro, emerge anche dai lavori preparatori, nel corso dei quali si osserva come alla luce del quadro normativo «il provvedimento assume un valore di ricognizione della legislazione vigente» (v. Nota breve del 11 gennaio 2010 della Commissione per la semplificazione della Camera dei Deputati, ma analogamente si è espresso il Consiglio di Stato citato dalle stesse difese, il quale espressamente riconosce che se così non fosse la delega sarebbe violata).

La suddetta delimitazione dell'intervento delegato, d'altra parte, spiega e giustifica l'assenza di criteri e principi direttivi sull'oggetto delle singole materie, come altrimenti sarebbe imposto dall'art. 76 Cost., perché le strutture portanti che la disciplina delle diverse materie già possiede non possono essere modificate, mentre oggetto di modifica possono essere solo quegli aspetti che servono a semplificare il linguaggio o a garantire armonizzazione tra più testi, nonché coerenza logica e sistematica alla normativa.

Non può, quindi, discendere da questa delega il potere di abrogare sic et simpliciter una disposizione mantenuta in vigore ai sensi del comma 14, qual era il decreto legislativo 1948/43, espressamente mantenuto in vigore dal decreto legislativo del 2009 n. 179.

Infatti, l'abrogazione di questa norma, senza alcuna attrazione nel Codice dell'ordinamento militare di una disposizione dal contenuto corrispondente, realizza un effetto del tutto diverso da quello legittimato dal legislatore delegante con principi e criteri già analizzati.

In vero, la specifica disciplina contenuta nel decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, con particolare riferimento alla fattispecie penale oggetto del presente procedimento, non trova alcuna regolamentazione né identica, né analoga nel corpo del Codice, cosicché rispetto a quel reato non si sono realizzati né un riassetto normativo né tanto meno una codificazione, ma semplicemente se ne è disposta l'abrogazione, con l'effetto di rendere lecito un comportamento prima penalmente punito.

E non si può neppure sostenere che quella abrogazione fosse imposta o consentita, da esigenze di coordinamento o armonizzazione con altre previsioni contenute nel Codice, sia perché il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 aveva ad oggetto una materia del tutto diversa da quella regolata nel Codice dell'ordinamento militare, sia perché, in ogni caso, il mantenimento del reato di cui si discute non si pone in contrasto (come non potrebbe essere altrimenti) con alcuna previsione dettata nel Codice.

E il fatto che nel Codice non si rinvenga alcuna disciplina riguardante le associazioni con scopi politici a struttura militare conferma che la materia di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 nulla ha a che fare con la materia oggetto del Codice dell'ordinamento militare, come specifica, del resto, lo stesso articolo 1 del decreto legislativo 66 del 2010, il quale precisa che "il presente decreto, con la denominazione di «codice dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate". Anche per questo, pertanto, va esclusa in radice la possibilità che con quel Codice il legislatore delegato potesse abrogare il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, che non riguarda «l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate».

Tanto più, inoltre, era precluso in un ambito come quello in esame, di mero coordinamento tra disposizioni in vigore, che il legislatore delegato potesse abrogare una disposizione direttamente attuativa di un precetto costituzionale (art. 18 Cost.),

senza far confluire nel Codice militare una norma penale analoga. C) Illegittimità in relazione all'art. 18 Cost.

In relazione all'art. 18 Cost., infatti, proposto dal Pubblico ministero come parametro costituzionale di riferimento, occorre osservare che, in realtà, come sostenuto da alcuni difensori, l'art. 18 non impone la previsione di una sanzione e, men che meno, di una sanzione penale.

Tuttavia, l'abrogazione della norma che costituisce la concreta attuazione del precetto costituzionale fa venir meno il supporto sanzionatorio penale apprestato al divieto costituzionale.

L'effetto di un simile intervento è che la condotta, pur vietata dalla Costituzione, diviene lecita per l'ordinamento penale, non essendo sanzionata da altre norme penali.

Di conseguenza, proprio il fatto che il divieto di costituire associazioni con struttura militare che perseguono scopi politici sia fissato dalla Costituzione comporta che la scelta di sanzionare o meno quel divieto e la selezione degli interventi sanzionatori più adeguati tanto più non può essere compiuta dal Governo senza una delega specifica sul punto.

E per la stessa ragione non può qui essere invocata la possibilità di una lettura ampia dei criteri direttivi. 3. Rilevanza e ammissibilità della questione di Costituzionalità'.

In merito alla rilevanza è evidentemente indubbio che, ove la norma che ha abrogato il reato per cui si procede fosse legittima, il presente procedimento si dovrebbe concludere con una sentenza immediata di improcedibilità per intervenuta abrogazione; mentre ove l'intervento abrogativo fosse da ritenere illegittimo, perché adottato da un organo privo del potere legislativo idoneo, il procedimento dovrebbe proseguire per pervenire ad una pronuncia nel merito, anche eventualmente in applicazione dell'art. 2 c.p.

Al riguardo si può richiamare l'orientamento già espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 1983, nonché con la sentenza 394 del 2006. La circostanza che, nel caso di specie, si invochi da parte della Corte costituzionale un sindacato di legittimità costituzionale su una norma abrogatrice di altra disposizione sanzionatoria di natura penale impone preliminarmente una riflessione in merito all'esistenza del potere della Corte di sindacare detta norma abrogatrice. Aspetto sul quale si sono soffermate anche le difese.

In proposito questo Collegio ritiene che detto potere esista e che non trovi un limite nella giurisprudenza della Corte adita circa i limiti al controllo di costituzionalità delle norme penali.

È noto, infatti, che la Corte costituzionale ha stabilmente ritenuto di non poter estendere il proprio controllo su interventi legislativi in materia penale ove l'effetto della propria decisione si risolva in una violazione della riserva di legge vigente in forza dell'art. 25, comma 2, Cost.

Afferma, in particolare, la Corte costituzionale che il proprio sindacato su interventi legislativi in materia penale sia limitato al vaglio delle sole "norme penali di favore", tra le quali non rientrerebbe il caso qui in esame, di una norma direttamente e integralmente abrogativa di un reato.

Rispetto ad interventi integralmente abrogativi di un reato, afferma la Corte che una propria pronuncia di illegittimità costituzionale della norma abrogatrice comporterebbe la reviviscenza dell'originaria norma incriminatrice e che ciò determinerebbe la sostituzione della Corte al legislatore nella scelta delle condotte passibili di sanzione penale.

In relazione a questa problematica va premesso, in primo luogo, che una simile limitazione dei poteri della Corte non appare in realtà condivisibile, proprio perché,

quanto meno, in tal modo vengono a residuare aree dell'ordinamento sottratte al controllo di costituzionalità, mentre ciò, come afferma la stessa Corte costituzionale (1983 n. 148), non dovrebbe essere possibile alla luce della collocazione della Corte quale organo preposto al controllo di compatibilità costituzionale delle leggi: di tutte le leggi.

Con questa limitazione, infatti, si può arrivare al paradosso che scelte legislative di abrogazione di reati offensivi di valori costituzionalmente protetti o di diritti inviolabili dell'uomo non potrebbero mai essere sindacate dal giudice delle leggi.

In ogni caso, anche considerando condivisibile quella giurisprudenza e ritenendo che la riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost., precluda alla Corte un sindacato sulle leggi abrogative di reati, di certo quella giurisprudenza non può trovare applicazione nel caso di specie.

In questa sede, infatti, la pronuncia che è richiesta alla Corte è diretta espressamente a riaffermare il principio di riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost., violato proprio dall'illegittimo intervento di un organo diverso dal Parlamento.

Ove la Corte ritenesse di ricondurre questa vicenda nell'alveo della propria richiamata giurisprudenza si produrrebbe l'effetto non già di garantire il rispetto da parte della Corte del monopolio riservato al Parlamento dall'art. 25, comma 2, Cost., bensì di legittimare la violazione del medesimo principio ad opera del Governo in carenza assoluta del relativo potere.

Negare questo potere di intervento alla Corte costituzionale potrebbe produrre effetti paradossali come, ad esempio, l'intangibilità dell'abrogazione del reato di violenza sessuale operata in appendice ad un decreto legislativo fondato su una delega al riordino della disciplina dei contratti agrari.

È evidente come ciò, a tacer d'altro (come la possibilità di strumentalizzazioni personali), realizzi un totale stravolgimento dei rapporti tra i Poteri dello Stato, rispetto al quale la Corte costituzionale non avrebbe alcun potere di intervento dirimente.

È merita che si segnali come in tal modo la decisione della Corte legittimerebbe effetti assai più gravi e pervasivi di quelli che la stessa Corte ha voluto impedire con la pronuncia n. 51 del 1985, allorché, esattamente, ritenne di escludere che i decreti legge non convertiti implicanti, per quel che interessa in questa sede, effetti abrogativi di norme penali, potessero esplicare gli effetti di favore di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 c.p.

Se, infatti, in quella sede si ritenne di privare di effetti il decreto legge non convertito, perché senza conversione non è parificabile ad un atto legislativo, tanto più deve essere precluso ad un atto di valore ancora inferiore, come un decreto legislativo adottato senza delega, di esplicare effetti abrogativi.

In sede di adozione di un decreto legge quanto meno il Governo ha il potere di introdurre norme anche penali, mentre non ha neppure tale potere ove agisca con la forma del decreto legislativo senza delega o in eccesso rispetto alla delega. Posizione Pollini Alfredo.

Per la posizione dell'imputato Pollini Alfredo, per il quale si è già accertata la morte, è necessario, come per i coimputati, attendere la chiesta pronuncia della Corte costituzionale, in quanto deve prevalere, tra le formule terminative, quella di estinzione del reato per abolitio criminis rispetto a quella di estinzione del reato per morte del reo,

Questioni di costituzionalità relative all'art. 161 c.p.

Anche rispetto alle questioni svolte dalle difese con riferimento all'art. 161 c.p. occorre osservare che l'eventuale accoglimento di esse comporterebbe la necessità di una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, rispetto alla quale dovrebbe prevalere una pronuncia di estinzione del reato per abolitio criminis.

Fermo che, rispetto all'art. 161 c.p., potrebbe essere prospettata una lettura coerente con la Costituzione ove si ritenesse che la norma sostanziale operi solo nel

caso in cui non si sia, illegittimamente, proceduto alla separazione del procedimento prevista dall'art. 18 c.p.p.

Nullita' del capo di imputazione

Non puo' essere valutata in questa fase l'eventuale nullita' del capo di imputazione atteso che, ove la fattispecie incriminatrice fosse stata legittimamente abrogata, non si potrebbe che dar corso alla consequenziale pronuncia di proscioglimento, senza potersi sindacare in ordine alla completezza dell'accusa.

Sulla competenza territoriale

In relazione alla competenza territoriale di questo Tribunale, va preliminarmente sottolineato che, subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, in prima udienza, le difese hanno richiesto a questo Tribunale una pronuncia di proscioglimento immediato adducendo l'avvenuta abolitio criminis.

Solo con la memoria autorizzata in replica alla questione di costituzionalita' sollevata dal Pubblico ministero l'Avv. Gasperini ha prospettato l'incompetenza di questo Tribunale, rilevando che dall'incompetenza conseguirebbe l'impossibilita' per questo Tribunale di sollevare la questione di costituzionalita'.

In realta' proprio l'ambito processuale in cui ci si trova a seguito della richiesta delle stesse difese di un proscioglimento immediato impedisce una verifica approfondita della questione di competenza, sulla quale, peraltro, anche alla luce degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, non vi sono elementi di evidenza che escludano con sicurezza il radicamento della competenza territoriale presso questo Tribunale. Tanto piu' considerato che rispetto ai reati associativi l'orientamento giurisprudenziale che si ritiene corretto fissa la regola per cui "ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, essendo il reato' associativo reato permanente, il criterio principale cui occorre avere riguardo e' quello dell'art. 8 comma 3, c.p.p., secondo cui e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. A tale riguardo, ai fini cioe' dell'individuazione del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato associativo questo va individuato non in quello della stipula dell'accordo, perche' non e' con questo che il delitto si consuma, ma in quello in cui e' concretamente iniziata la vita e la permanenza dell'associazione, ossia il luogo in cui il sodalizio criminoso si e' manifestato per la prima volta all'esterno con la concretizzazione dei primi segni della sua operativita'" (Cassazione penale, sez. I, 17 novembre 2009, n. 49627).

Peraltro, nella stessa discussione odierna le difese hanno variamente indicato come luogo di radicamento territoriale dell'associazione varie localita' (Varese, Bergamo, Mantova, Busto Arsizio), a riprova dell'impossibilita', in questa fase, di una delibazione che abbia caratteri di certezza circa l'incompetenza di questo Tribunale, allo stato esclusa dal G.U.P. in ragione di attivita' di concreta operativita' dell'associazione che emergerebbero dagli atti, in questa fase non a conoscenza del giudice del dibattimento, come poste in essere nel territorio veronese.

Come indicato dallo stesso difensore, mediante richiamo all'Ord. 120 del 1993, e' solo in caso di manifesta incompetenza del giudice a quo, rilevabile *ictu oculi*, che la questione puo' essere ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale. P.Q.M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76, 18 e 25 Cost. dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge;

Dichiara, in via subordinata, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 14, comma 14 della legge n. 246 del 2005 per genericita' dei principi e criteri direttivi e per l'assenza di

indicazione di oggetti definiti e, per l'effetto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarietà alla riserva di legge.

Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti che non siano presenti o rappresentate e che sia altresì notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Dispone la sospensione del procedimento.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Verona, addì 10 dicembre 2010

Il Presidente: Guidorizzi